

## ORDINANZA DEL SINDACO

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile e urgente di anticipo delle misure temporanee omogenee, per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale, di 2° livello di cui all'Allegato 2 delle Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. X/7095 del 18 settembre 2017, n. XI/449 del 2 agosto 2018, n. XI/712 del 30 ottobre 2018 e n. XI/2055 del 31 luglio 2019.

### IL SINDACO

#### Premesso che:

- in data 9 giugno 2017 è stato sottoscritto, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, l'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano (di seguito per brevità "Accordo di Programma di bacino padano"), diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure aggiuntive di risanamento nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria anche al fine di evitare aggravamenti e sentenze di condanna in riferimento alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea e attualmente pendenti;
- con Deliberazione n. X/7095 del 18.09.2017, Regione Lombardia ha dato attuazione a quanto previsto dal sopra richiamato art. 2 dell'Accordo di Programma, prevedendo l'attivazione sia di misure strutturali che di misure temporanee, quest'ultime da attuarsi previa emanazione di ordinanza sindacale annuale al verificarsi, nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, di condizioni di perdurante accumulo e aumento delle concentrazioni degli inquinanti correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione;
- in attuazione delle Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. X/7095 del 18 settembre 2017, n. XI/449 del 2 agosto 2018, n. XI/712 del 30 ottobre 2018 e n. XI/2055 del 31 luglio 2019, il Sindaco ha adottato l'Ordinanza n.45 del 17 ottobre 2019.

#### Considerato che:

- la sopra citata Ordinanza n.45 del 17 ottobre 2019 stabilisce le seguenti misure, valide sino al giorno successivo del verificarsi delle condizioni di rientro stabilite nella medesima ordinanza:

1. dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nelle stazioni di riferimento del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM<sub>10</sub>, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, entrano in vigore, entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), le seguenti misure definite di 1° livello:

a) in aggiunta ai divieti disposti dalla D.G.R. n. 7635 dell'11 luglio 2008, dalla D.G.R. n. 9958 del 29 luglio 2009, dalla D.G.R. n. 2578 del 31 ottobre 2014, dalla D.G.R. n. 449 del 2 agosto 2018 e dalla D.G.R. n. 2055 del 31 luglio 2019<sup>1</sup>, si applica il seguente divieto di circolazione:

**DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA, TUTTI I GIORNI FESTIVI INCLUSI:**

dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4;

**DAL SABATO ALLA DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI:**

dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3;

dalle ore 8.30 alle 12.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli per il trasporto cose alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3.

Si applicano le stesse deroghe, esclusioni ed ambito di applicazione previsti dall'allegato 1 alla richiamata Ordinanza Sindacale n. 45 del 17 ottobre 2019;

b) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed

---

<sup>1</sup> Le DGR n. 7635 dell'11 luglio 2008, n. 9958 del 29 luglio 2009, n. 2578 del 31 ottobre 2014, n. 449 del 2 agosto 2018 come integrate dalla DGR n. 2055 del 31.07.2019 prevedono le seguenti modalità di limitazione della circolazione:

**AUTOVEICOLI (AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D. LGS. N.285/92, CODICE DELLA STRADA) AD ESCLUSIONE DEI VEICOLI DI CATEGORIA M3 DI TIPO URBANO, INTERURBANO E SUBURBANO UTILIZZATI PER IL TPL:** nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30, non possono circolare i seguenti autoveicoli:

dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno:

- autoveicoli non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe "Euro 0 benzina o diesel");
- autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 1 diesel");
- autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 2 diesel");
- gli autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/ fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 3 diesel").

**MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI (AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.LGS. N. 285/92, CODICE DELLA STRADA) A DUE TEMPI:**

- per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0, è vigente fermo permanente della circolazione in tutte le zone del territorio regionale, da lunedì a domenica, dalle 00,00 alle 24,00;
- per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1, è previsto il fermo della circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30, dal 1° ottobre fino al 31 marzo di ogni anno.

**AUTOBUS DI CATEGORIA M3 (AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.LGS. N. 285/92, CODICE DELLA STRADA) DI TIPO URBANO, INTERURBANO E SUBURBANO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL):** è vigente il fermo permanente tutto l'anno, da lunedì alla domenica, dalle 00.00 alle 24.00, per i veicoli:

- non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 0 diesel");
- omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 1 diesel");
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 2 diesel").

emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 1 al D.M. 7 novembre 2017, n.186. I parametri individuati nel suddetto Decreto ai fini della classificazione ambientale, quali: rendimento dell'apparecchio e concentrazioni di particolato primario, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio, sono indicati dal costruttore dell'impianto a biomassa legnosa nella Certificazione ambientale del generatore di calore. Laddove tale documento non fosse presente all'atto di acquisto, i costruttori metteranno a disposizione l'informazione anche tramite il proprio sito internet;

- c) divieto per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto;
- d) riduzione di 1 grado centigrado del valore massimo delle temperature dell'aria nelle unità immobiliari di cui all'art. 4, c.1, lett. b) del D.P.R. n. 412/1993 e nei locali interni di esercizi commerciali appartenenti alla categoria E.5 di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/1993, passando da 20°C a 19°C con tolleranza di 2°C.

Per quanto concerne le disposizioni di cui al punto d) fanno eccezione gli edifici rientranti nelle categorie di cui all'art. 3 del medesimo D.P.R. di seguito indicate:

- E.3 edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani o disabili nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali e a centri per anziani;
- E.6 edifici adibiti ad attività sportive: E.6(1) piscine, saune e assimilabili; E.6(2) palestre e assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;
- E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, ivi compresi gli asili nido;

e) divieto generalizzato ed esteso per tutti i veicoli di fermarsi e di sostare con il motore acceso;

f) divieto di spandimento dei liquami zootecnici.

2. dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato, nelle stazioni di riferimento, del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione PM<sub>10</sub>, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti, entrano in vigore, entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), le seguenti misure omogenee e temporanee definite di 2° livello, in aggiunta a tutte le prescrizioni e divieti già in essere in forza delle misure di 1 livello attivate, ovvero:

g) in aggiunta ai divieti disposti dalla D.G.R. n. 7635 dell'11 luglio 2008, dalla D.G.R. n. 9958 del 29 luglio 2009, dalla D.G.R. n. 2578 del 31 ottobre 2014, dalla D.G.R. n. 449 del 2 agosto 2018 e dalla D.G.R. n. 2055 del 31 luglio 2019 si applica il seguente divieto di circolazione:

**DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA, TUTTI I GIORNI FESTIVI INCLUSI:**

dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4;

dalle ore 8.30 alle 12.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli trasporto cose alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4;

**DAL SABATO ALLA DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI:**

dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3;
- veicoli trasporto cose alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3.

Si applicano le stesse deroghe, esclusioni ed ambito di applicazione previsti, dall'allegato 1 alla richiamata Ordinanza Sindacale n. 45 del 17 ottobre 2019;

- h) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 1 al D.M. 7 novembre 2017, n.186. I parametri individuati nel suddetto Decreto ai fini della classificazione ambientale, quali: rendimento dell'apparecchio e concentrazioni di particolato primario, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio, sono indicati dal costruttore dell'impianto a biomassa legnosa nella Certificazione ambientale del generatore di calore. Laddove tale documento non fosse presente all'atto di acquisto, i costruttori metteranno a disposizione l'informazione anche tramite il proprio sito internet.

Le suddette misure di 2° livello restano in vigore fino al giorno successivo del verificarsi delle condizioni di rientro delle misure temporanee omogenee previste dalla richiamata ordinanza n.45 del 17 ottobre 2019.

#### Rilevato che:

- il verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento di concentrazioni di inquinanti, correlata all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione, ha fatto sì che, venerdì 3 gennaio 2020, quale giorno successivo a 7 giorni consecutivi di superamento misurato nelle stazioni di riferimento del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM<sub>10</sub>, sulla base della verifica effettuata giovedì 2 gennaio 2020 sui quattro giorni antecedenti, siano state attivate le misure definite di 1° livello.

#### Rilevato altresì che:

- nel periodo compreso tra il 27 dicembre 2019 e il 13 gennaio 2020, sono stati registrati 17 superamenti della media giornaliera di PM<sub>10</sub>, su un totale di 18 giorni, nelle 8 stazioni di riferimento utilizzate per il calcolo dei giorni consecutivi di superamento previsti dall'accordo Aria per la Provincia di Milano;
- dal 27 dicembre 2019 ad oggi solo in un giorno, il 5 gennaio 2020, è stata registrata una media giornaliera di PM<sub>10</sub> inferiore di poco al valore limite (45.8 µg/m<sup>3</sup>): tale rientro ha fatto sì che non siano state attivate da Regione Lombardia le misure di 2° livello (previste nel caso di 10 giorni consecutivi di superamenti), rimanendo comunque attive le misure di 1° livello;
- per quanto riguarda le 5 centraline ubicate nel Comune di Milano, facenti parte della rete regionale e utilizzate, a livello comunale, per il calcolo dei superamenti massimi consentiti ai sensi del D.lgs. 155/2010, sono stati rilevati superamenti di PM<sub>10</sub> in tutti i primi 13 giorni dell'anno. Nelle stesse centraline si rilevano valori superiori al limite di legge da ben 18 giorni consecutivi (dal 27 dicembre 2019 al 13 gennaio 2020);
- sebbene la media di PM<sub>10</sub> registrato nei primi giorni dell'anno è di circa a 77 µg/m<sup>3</sup>, vi sono stati valori di picco sino a 180 µg/m<sup>3</sup>, registrati il 1 gennaio 2020, provocati anche dalla combustione dei fuochi d'artificio del capodanno. A causa di tali condizioni eccezionali, l'unico giorno di rientro nei limiti registrati il 5 gennaio 2020 non è stato sufficiente a determinare un miglioramento della qualità dell'aria

- nella giornata di ieri, 13 gennaio, è stato rilevato un valore massimo di 81,25 µg/m<sup>3</sup> presso la stazione di rilevamento "Viale Marche".

#### **Ritenuto di**

- richiamate le sopra descritte circostanze eccezionali di inquinamento della qualità dell'aria, anticipare le misure omogenee e temporanee definite di 2° livello, in aggiunta a tutte le prescrizioni e divieti già in essere in forza delle misure di 1° livello attivate in data 3 gennaio 2020;
- ricondurre le modalità di rientro delle misure omogenee e temporanee di 2° livello, di cui alla presente ordinanza, a quanto previsto dall'Ordinanza n.45 del 17 ottobre 2019, e di seguito riportate, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati delle stazioni di riferimento, monitorati e validati da ARPA Lombardia e messi a disposizione da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia ed ARPA Lombardia.

#### **Visti:**

- la D.G.R. n. XI/2055 del 31.07.2019 con cui sono state integrate, tra l'altro, le disposizioni strutturali regionali, estendendo a tutto l'anno, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30, il divieto di circolazione per gli autoveicoli di classe "Euro 3 diesel".
- l'allegato 1 della D.G.R. n. XI/2055 del 31 luglio 2019 che sostituisce, a far data dal 1° gennaio 2020, le disposizioni inerenti alla circolazione dei veicoli definiti nelle dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09, nell'Allegato 1 della d.G.R. n. 2578/14 e nell'Allegato 2 al PRIA approvato con d.G.R. n. 449/2018.
- gli allegati 2 e 3 della D.G.R. n. XI/2055 del 31 luglio 2019.
- l'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada".
- la Legge Regionale n° 24/2006 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e la successiva Legge Regionale n° 38/2015 "Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale".
- le dd.GR n. 7635/2008, n. 9958/2009, n. 2578/2014, n. 7095/2017, n. 449/2018, n. 712/2018 e n. 2055/2019.
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa".
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2017 n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide".
- l'art. 50 comma 5 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.
- l'art. 44 dello Statuto del Comune di Milano.

### **ORDINA**

l'attivazione delle seguenti misure omogenee e temporanee definite di 2° livello, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della presente ordinanza e sino al verificarsi delle condizioni di rientro di seguito definite:

- g) in aggiunta ai divieti disposti dalla D.G.R. n. 7635 dell'11 luglio 2008, dalla D.G.R. n. 9958 del 29 luglio 2009, dalla D.G.R. n. 2578 del 31 ottobre 2014, dalla D.G.R. n. 449 del 2 agosto 2018 e dalla D.G.R. n. 2055 del 31 luglio 2019 si applica il seguente divieto di circolazione:

**DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA, TUTTI I GIORNI FESTIVI INCLUSI:**

dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4;

dalle ore 8.30 alle 12.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli trasporto cose alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4;

**DAL SABATO ALLA DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI:**

dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3;
- veicoli trasporto cose alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3.

Si applicano le stesse deroghe, esclusioni ed ambito di applicazione, validi a decorrere dal 1 gennaio 2020, previsti all'allegato 1 all'Ordinanza Sindacale n. 45 del 17 ottobre 2019.

- h) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 1 al D.M. 7 novembre 2017, n.186. I parametri individuati nel suddetto Decreto ai fini della classificazione ambientale, quali: rendimento dell'apparecchio e concentrazioni di particolato primario, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio, sono indicati dal costruttore dell'impianto a biomassa legnosa nella Certificazione ambientale del generatore di calore. Laddove tale documento non fosse presente all'atto di acquisto, i costruttori metteranno a disposizione l'informazione anche tramite il proprio sito internet.

Le sopra citate misure omogenee e temporanee di 2° livello sono aggiuntive a tutte le prescrizioni e divieti di 1° livello già attivi a far data dal 3 gennaio 2020, ossia:

- a) in aggiunta ai divieti disposti dalla D.G.R. n. 7635 dell'11 luglio 2008, dalla D.G.R. n. 9958 del 29 luglio 2009, dalla D.G.R. n. 2578 del 31 ottobre 2014, dalla D.G.R. n. 449 del 2 agosto 2018 e dalla D.G.R. n. 2055 del 31 luglio 2019 <sup>2</sup>, si applica il seguente divieto di circolazione:

**DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA, TUTTI I GIORNI FESTIVI INCLUSI:**

dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4;

**DAL SABATO ALLA DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI:**

dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3;

dalle ore 8.30 alle 12.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli per il trasporto cose alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3.

Si applicano le stesse deroghe, esclusioni ed ambito di applicazione, validi a decorrere dal 1 gennaio 2020 , previsti all'allegato 1 all'Ordinanza Sindacale n. 45 del 17 ottobre 2019.

- b) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 1 al D.M. 7 novembre 2017, n.186. I parametri individuati nel suddetto Decreto ai fini della classificazione ambientale, quali: rendimento dell'apparecchio e concentrazioni di particolato primario, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio, sono indicati dal costruttore dell'impianto a biomassa legnosa nella Certificazione ambientale del generatore di calore. Laddove tale documento non fosse presente all'atto di acquisto, i costruttori metteranno a disposizione l'informazione anche tramite il proprio sito internet;
- c) divieto per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto;
- d) riduzione di 1 grado centigrado del valore massimo delle temperature dell'aria nelle unità immobiliari di cui all'art. 4, c.1, lett. b) del D.P.R. n. 412/1993 e nei locali interni di esercizi commerciali appartenenti alla categoria E.5 di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/1993, passando da 20°C a 19°C con tolleranza di 2°C.

Per quanto concerne le disposizioni di cui al punto d) fanno eccezione gli edifici rientranti nelle categorie di cui all'art. 3 del medesimo D.P.R. di seguito indicate:

- E.3 edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani o disabili nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali e a centri per anziani;
  - E.6 edifici adibiti ad attività sportive: E.6(1) piscine, saune e assimilabili; E.6(2) palestre e assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;
  - E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, ivi compresi gli asili nido;
- e) divieto generalizzato ed esteso per tutti i veicoli di fermarsi e di sostare con il motore acceso;
  - f) divieto di spandimento dei liquami zootecnici.

#### AVVERTE CHE

- l'inosservanza della misura di cui alla lettera g) sarà punita ai sensi dell'art. 7, comma 13 bis, del D. Lgs. 285/92 e s.m.i;
- l'inosservanza del divieto di cui alla lettera h) sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di euro 500,00, con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981;
- i veicoli derogati e comunque non soggetti ai divieti della presente ordinanza sono tenuti al rispetto delle discipline viabilistiche vigenti sul territorio del Comune di Milano, la cui violazione sarà sanzionata ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

## AVVISA CHE

Il RIENTRO dall'applicazione delle misure disposte dalla presente ordinanza avviene se, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Il rientro dall'applicazione delle misure disposte con la presente ordinanza, come da indicazione fornita dall'applicativo della Regione, meglio specificato in premessa, di cui sarà data adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa, ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Le misure di cui alla presente Ordinanza decorreranno dal 15 gennaio 2020 e delle stesse verrà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani e con ogni mezzo a disposizione. L'Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

Il Corpo di Polizia Locale curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvato, se del caso, da tecnici abilitati, potenziando i relativi controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, all' utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

**Per IL SINDACO**  
**Giuseppe Sala**

**La VICE SINDACO**  
**Anna Scavuzzo**





**Direzione Sicurezza Urbana**

P.G. n. 91866 del 18/272020  
Ordinanza n. 6/2020

**OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 in occasione dell'incontro di calcio valevole per gli ottavi di finale della UEFA "Champions League stagione 2019/2020" tra la squadra "Atalanta Bergamasca Calcio" e la squadra spagnola "Valencia FC", che si svolgerà il giorno 19 febbraio 2020 presso lo stadio G. Meazza.**

IL SINDACO

**Premesso che:**

il giorno 19 febbraio 2020 alle ore 21.00 presso lo stadio G. Meazza si disputerà l'incontro di calcio valevole per gli ottavi di finale della UEFA "Champions League stagione 2019/2020" tra la squadra "Atalanta Bergamasca Calcio" e la squadra spagnola "Valencia FC", per il quale si prevede l'affluenza di un notevole numero di tifosi di entrambe le squadre di calcio;

**Considerato che:**

in occasione di partite di calcio di rilievo internazionale è stato riscontrato l'insorgere di problematiche di safety e di security, di turbative alla sicurezza e all'incolumità pubblica, determinate dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e quindi meritevoli della massima attenzione;

**Valutato, inoltre, che:**

l'accensione di qualsiasi artificio contenente miscele detonanti e esplosivi in presenza di un gran numero di persone può determinare un panico generalizzato e non controllabile;

**Rilevato che:**

il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento;

**Considerato che:**

nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il normale svolgimento della manifestazione e di tutelare l'incolumità pubblica, è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone derivanti dall'uso di petardi e simili artifizi esplosivi, dall'uso improprio di contenitori in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie nonché dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

**Considerato, altresì, che:**

ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in

plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

la regolarità dell'evento calcistico può essere turbata dall'abuso di sostanze alcoliche di qualsiasi gradazione;

all'interno dello stadio G. Meazza sono esistenti dei Pubblici Esercizi (BAR) e che la caratteristica di questa tipologia di attività commerciale è quella di essere accessibile a tutti i consumatori determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dell'incontro di calcio in oggetto, un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande alcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;

caratteristica analoga di vendita è rilevabile anche nei confronti di coloro che somministrano alimenti e bevande direttamente al pubblico sugli spalti;

i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

**Attesa** la necessità di garantire che l'incontro di calcio si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

**Valutata** positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della salute, della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture sportive;

**Vista** la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

**Ritenuto**, quindi, di adottare, esclusivamente nel giorno e nell'orario sotto indicato e ritenuto necessario ai fini della tutela dei diritti sopra richiamati, misure preventive a tutela della manifestazione sportiva che si terrà all'interno dello stadio G. Meazza;

**Visti:**

- la circolare del Ministero dell'Interno nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis.1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 8
- il Decreto Prefettizio Prot. 12B.2/2013-039960 - Area I OSP - Prot. Uscita N. 0038026 del 17/02/2020

**ORDINA**  
A partire  
dall'apertura dei cancelli di accesso allo stadio G. Meazza  
del giorno mercoledì 19 febbraio 2020  
fino  
alle ore 02.00  
del giorno giovedì 20 febbraio 2020

all'interno dello stadio G. Meazza:

1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro e di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo e aste per selfie. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono esclusi gli "Skylounge", gli "Skybox" e le "Sale Hospitality" e le attività di vendita e somministrazione alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dell'impianto;
2. il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;
3. il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività di vendita compresa quella sugli spalti, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, come peraltro già previsto dal vigente "Regolamento d'uso dello Stadio San Siro";
4. il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione rivolto agli esercizi pubblici o punti di ristorazione aperti indistintamente al pubblico pagante nei settori di riferimento e a coloro che sugli spalti vendono o somministrano anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
5. Vista la Determinazione del Ministero dell'Interno n. 15 del 01.04.2015, dal divieto di cui al punto 4) sono esclusi gli "Skylounge", gli "Skybox" e le "Sale Hospitality" il cui accesso è riservato a coloro che sono in possesso di accrediti personali. Agli "Skylounge", agli "Skybox" e alle "Sale Hospitality" è consentito al loro interno di somministrare bevande e alimenti in bottiglie e contenitori di vetro fermo restando anche per questa tipologia di attività l'osservanza del divieto di vendere per asporto bottiglie e contenitori di vetro, bottiglie di plastica chiuse con tappo e contenitori di latta di qualsiasi tipologia.

**ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00.



La presente ordinanza ha efficacia dall'orario di apertura dei cancelli di entrata nello Stadio G. Meazza del giorno mercoledì 19 febbraio 2020 fino alle ore 02.00 del giorno giovedì 20 febbraio 2020 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

**IL SINDACO**  
**f.to Dott. Giuseppe Sala**



P.G. n. 92731/2020 del 19/2/2020  
Ordinanza n. 7/2020

**Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in occasione degli eventi musicali che si svolgeranno nei giorni 19 febbraio, 15 e 16 marzo 2020 presso l'ex scalo di Porta Romana.**

### **IL SINDACO**

**Premesso che** all'interno dell'ex scalo ferroviario di Porta Romana, è stato costruito un nuovo spazio indoor concepito per concerti ed eventi a cui è stato dato il nome di "Lorenzini district" prendendo spunto dalla via di accesso sul lato nord.

#### **Considerato che:**

- La Questura di Milano con nota n. 175627/18 del 14 gennaio 2020 ha chiesto, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, di voler valutare l'emissione di un'apposita ordinanza che vieti il commercio in forma itinerante in via Lorenzini e vie limitrofe e confluenti per tutta la durata degli eventi presso il suddetto sito;
- in ragione del flusso di partecipanti alla manifestazione, è altamente probabile la presenza di un numero elevato di esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree e strade adiacenti il perimetro del sito;
- l'occupazione degli spazi pubblici da parte degli esercenti il commercio itinerante e l'afflusso di clientela da essi generati andrebbero ad intralciare l'intensa viabilità pedonale e veicolare, con particolare criticità per le aree di accesso e di deflusso.

#### **Ritenuto che:**

- la concentrazione di persone, anche di turisti, in spazi limitati determina l'insorgenza di problematiche meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica, della sicurezza e del degrado del territorio e della vivibilità urbana;

**Attesa** la necessità di garantire che la fruibilità dell'area interessata dallo svolgimento della manifestazione avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché della sicurezza generale;

**Ritenuto**, quindi, di adottare, per il lasso temporale della durata della manifestazione in oggetto, misure preventive a tutela della zona maggiormente interessata dall'afflusso di visitatori in Via Lorenzini e le aree circostanti nel raggio di 200 metri.



## Atti del Comune

### Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ii. con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132;
- la Legge Regionale 6/2010, con particolare riferimento all'art. 22, comma 2 e all'art. 27, comma 6-bis;
- il vigente "Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche";
- l'Ordinanza degli orari P.G. 78193 del 29/01/2013 e sue integrazioni: Ord. PG 486532 dell'11/9/2015, Ord. PG 486596 dell'11/9/2015, Ord. PG 662913 del 4.12.2015 e Ord. PG 680907 del 15.12.2015;
- la nota della Questura di Milano n. 175627/18 del 14 gennaio 2020

### ORDINA

1. Di vietare il commercio itinerante su area pubblica in ogni forma e dimensione, compreso il c.d. "Street Food" di cui all'articolo 30 bis del "Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche" nella zona così delimitata:

**Via Lorenzini e nelle aree circostanti nel raggio di 200 metri.**

### ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 07.00 dei giorni sotto specificati, in cui si svolgeranno gli spettacoli musicali, fino alle ore 06.00 del giorno successivo:

- 19.02.2020;
- 15.03.2020;
- 16.03.2020.

Salvo che il fatto non costituisca reato e fermo restando le sanzioni previste dalla L.R. n. 6/2010, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00.



## Atti del Comune

Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Milano e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

**Il Sindaco**  
f.to Giuseppe Sala



Comune di  
Milano

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e al mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza, alla semplificazione del rapporto con i cittadini/utenti, nonché all'agevolazione finanziaria per le attività commerciali.

## IL SINDACO

### Visti

- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;



- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante «*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale*»;
- l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente ad oggetto «*Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali*»;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto, in considerazione di quanto dinanzi evidenziato, di adottare, a far tempo dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al termine dell'emergenza sanitaria, specifiche misure volte,

- da una parte, al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19;
- e, dall'altra, al mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza, alla semplificazione del rapporto con i cittadini/utenti, nonché all'agevolazione finanziaria per le attività commerciali;

con particolare riferimento:

- all'attivazione di procedure semplificate per l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale, di presidi sanitari e ogni altro dispositivo/servizio per la gestione dell'emergenza anche con riguardo ai servizi sociali e di utilità sociale;



Comune di  
Milano

- all'individuazione di modalità che consentano la libera e non onerosa mobilità delle figure sanitarie (medici, infermieri, farmacisti, operatori sanitari) e di altre categorie impegnate nelle attività di gestione dell'emergenza;
- all'individuazione di modalità che consentano l'erogazione dei servizi dell'Amministrazione, prediligendo modalità digitali e telefoniche nonché procedure automatiche di rinnovo dei titoli autorizzativi per la circolazione viabilistica da parte dei cittadini;

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

## **ORDINA**

1) l'adozione di procedure d'emergenza per semplificare gli acquisti, da parte del Comune di Milano, di Dispositivi di Protezione Individuale, di presidi sanitari, di ogni altro dispositivo/servizio per la gestione dell'emergenza con particolare riguardo ai servizi sociali e di utilità sociale, anche avvalendosi delle procedure previste dall'art 63 secondo comma lettera c) del D Lgs 50/2016 e s.m.i. Gli acquisti sopra elencati potranno essere effettuati dai dirigenti competenti fino al perdurare delle misure governative di emergenza;

2) di riconoscere dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al termine dell'emergenza sanitaria, a favore di:

- a. tutte le figure sanitarie iscritte all'Ordine dei Medici, degli Infermieri e dei Farmacisti e gli operatori sanitari;
- b. tutti gli agenti della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine;
- c. gli operatori sociali riconosciuti dall'Amministrazione Comunale di Milano o dalle altre istituzioni preposte che agiscono nel settore dell'assistenza socio sanitaria sul territorio della città di Milano, indicati dalla competente Area del Comune di Milano;
- d. dei dipendenti impiegati nei servizi essenziali per l'assicurazione dell'ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprietà dell'Amministrazione;
- e. delle categorie di soggetti impegnati in attività commesse all'emergenza, che saranno individuate con successivi provvedimenti adottati dal competente Dirigente del Comune di Milano;





Comune di  
Milano

Le seguenti misure temporanee:

- esenzione dal pagamento della somma giornaliera prevista per l'accesso all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni "Area C" di cui alla D.G.C. n. 588/2013 e s.m.i. derogando al punto 3 dell'ordinanza n. 693/2019 dell'Area Pianificazione e Programmazione Mobilità;

- la sosta libera e gratuita negli spazi di sosta riservati ai residenti e negli spazi di sosta a pagamento su tutto il territorio cittadino.

Per usufruire delle suddette misure, gli aventi titolo dovranno registrarsi al servizio on line MyAreaC selezionando la funzione specifica "emergenza sanitaria" presente sul sito internet istituzionale [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

- 3) la sospensione della disciplina di "Area B" e "Area C" nell'ipotesi in cui vengano adottati, assunti dal Governo e/o dalla Regione, provvedimenti maggiormente restrittivi che comportino la chiusura degli esercizi commerciali;
- 4) la sospensione dei mercati settimanali scoperti cittadini, per tutte le tipologie di posteggi, a far tempo dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al termine dell'emergenza;
- 5) di procedere alla proroga, da parte degli Uffici comunali, dei titoli autorizzativi alla sosta libera oltre che all'accesso in corsie preferenziali, in Zone a traffico limitato e Aree pedonali, ivi inclusi i pass disabili, in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 30 aprile 2020, per un periodo di 4 (quattro) mesi decorrenti dalla scadenza di ciascun titolo;

- 6) di assicurare, da parte di tutte le Direzioni comunali:

- laddove possibile, l'erogazione dei servizi mediante modalità digitali e telefoniche, anche potenziando il servizio Infoline 020202 e l'agenda elettronica degli appuntamenti;
- l'erogazione dei servizi di sportello unicamente previo appuntamento, ad eccezione dei servizi pubblici essenziali di cui alla L. 146/1990, al fine di evitare sovraffollamento dei locali, contingentando preventivamente gli accessi;



Comune di  
Milano

- 7) l'adozione, da parte dagli Uffici comunali, dei seguenti provvedimenti relativi ad alcune scadenze tariffarie e fiscali, in particolare:
- a. per le locazioni/concessioni di unità immobiliari di proprietà comunale, assegnate ad attività commerciali, culturali e imprese dal Demanio dell'Ente, il differimento della scadenza del pagamento delle prime tre rate relative all'anno 2020 al 30 settembre 2020 senza more e interessi. Eventuali ritardi rispetto alle scadenze contrattuali previste non daranno luogo a sanzioni, revocche o decadenze, se il corrispettivo dovuto sarà versato entro il 30 settembre 2020;
  - b. per tutti gli altri canoni di locazione e concessione relativi a beni immobili (edifici e aree) relativi all'anno 2020, con scadenze previste nel primo semestre dell'anno, il differimento senza more e interessi al 30 settembre 2020. Eventuali ritardi rispetto alle scadenze contrattuali previste non daranno luogo a sanzioni, revocche o decadenze, se il corrispettivo dovuto sarà versato entro il 30 settembre 2020;
  - c. per i canoni di concessione di servizi relativi all'anno 2020, con scadenze previste nel primo semestre dell'anno, il differimento senza more e interessi al 30 settembre 2020. Eventuali ritardi rispetto alle scadenze contrattuali previste non daranno luogo a sanzioni, revocche o decadenze, se il corrispettivo dovuto sarà versato entro il 30 settembre 2020;
  - d. per il Canone di Occupazione del Suolo e delle Aree Pubbliche (COSAP) annuale, la ridefinizione della scadenza delle quattro rate annuali programmate nel 2020 per i mesi di aprile, giugno, settembre e dicembre, rispettivamente al 15 settembre, 15 ottobre, 15 novembre e 15 dicembre;
  - e. per il Canone di Occupazione del Suolo e delle Aree Pubbliche (COSAP) relativo ai mercati, ai chioschi ed edicole, il differimento della rata unica per posteggio, prevista in scadenza al 30 giugno, a una scadenza successiva al 30 settembre e comunque entro il 31 dicembre 2020. La data di scadenza verrà comunicata con atti ufficiali;





Comune di  
Milano

- f. per il pagamento della TARI 2020, la facoltà di pagamento, oltre che in unica soluzione, in quattro rate (anziché nelle consuete due rate) e precisamente alle seguenti scadenze: 15 settembre (prima rata), 15 ottobre (seconda rata), 15 novembre (terza rata o pagamento in unica soluzione), 15 dicembre (quarta e ultima rata);
- g. la riscossione delle *royalties* maturate nell'ambito delle concessioni di servizi per il secondo semestre dell'anno 2019 e per il 2020 è differita senza more e interessi al 30 settembre 2020. Eventuali ritardi rispetto alle scadenze contrattuali previste non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze, se il corrispettivo dovuto sarà versato entro il 30 settembre 2020;
- h. per le quote contributive relative ai servizi di Nido d'Infanzia e Sezioni Primavera, la fissazione della scadenza del pagamento per la frequenza del mese di gennaio 2020, al 30 aprile 2020. Le scadenze relative alle mensilità successive verranno scaglionate di conseguenza nel rispetto dei criteri di fruizione del servizio. I mesi di chiusura per emergenza straordinaria non verranno addebitati.  
Le famiglie, che hanno effettuato il pagamento per l'anno educativo 2019/2020 in unica soluzione, avranno diritto al rimborso per la mancata fruizione del servizio nel mese di marzo 2020 o eventuali mesi successivi. Il riconoscimento del rimborso sarà subordinato all'esito dei controlli con INPS per la domanda Bonus Nido e con Agenzia delle Entrate per la detrazione fiscale;
- i. per i contributi al servizio di refezione scolastica a Milano Ristorazione Spa:
- il differimento, al 15 maggio 2020 di tutti i termini di pagamento per gli alunni frequentanti le scuole dell'Infanzia Comunali e Statali, le scuole Primarie e le scuole Secondarie;
  - il rimborso parziale delle quote per il periodo non usufruito, per chi abbia già effettuato il versamento totale della quota annua,



Comune di  
Milano

applicando le disposizioni regolamentari previste nel caso di mancata frequenza del servizio;

- lo scomputo dell'importo della quota per il periodo non usufruito, in caso di parziale versamento della quota annua, dall'ultima rata di conguaglio la cui scadenza è posticipata al 15 maggio 2020.

### **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

\*\*\*\*\*

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it), ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO  
Giuseppe Sala

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale.

## IL SINDACO

### Visti

- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale*”;
- l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente ad oggetto “*Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali*”;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 10 dell'11 marzo 2020 laddove si legge “*ordina [...] la sospensione della disciplina di “Area B” e “Area C” nell'ipotesi in cui vengano adottati, assunti dal Governo e/o dalla Regione, provvedimenti maggiormente restrittivi che comportino la chiusura degli esercizi commerciali*”;

Preso atto che in data 11 marzo 2020 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “*Ulteriori urgenti per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale*”, che ha introdotto ulteriori misure restrittive disponendo la chiusura degli esercizi commerciali;





Atteso che, in considerazione dell'entrata in vigore del citato D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 la disciplina di "Area B" e "Area C" è stata sospesa;

Ritenuto, in considerazione di quanto dinanzi evidenziato, di adottare, a far tempo dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al termine dell'emergenza sanitaria, ulteriori specifiche misure volte,

- da una parte, al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19;
- e, dall'altra, all'individuazione di modalità che consentano la libera e non onerosa mobilità per tutti i cittadini sul territorio milanese;

Considerato, inoltre, che, alla luce dell'emergenza nazionale in atto e delle conseguenti misure restrittive disposte da ultimo con il citato DPCM 11 marzo 2020, che potrebbero modificare le condizioni del mercato e pertanto rendere difficoltoso per gli operatori economici del settore la corretta e congrua predisposizione delle offerte per le procedure di gara e/o competitive riferite alla realizzazione di lavori e opere, all'acquisizione di beni e servizi a qualunque titolo il cui termine di scadenza non consenta la massima partecipazione degli operatori economici , in quanto coincidente con il periodo di emergenza sanitaria;

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

## **ORDINA**

- 1) di autorizzare, dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al termine dell'emergenza sanitaria, la sosta libera e gratuita negli spazi di sosta riservati ai residenti (cosiddette strisce gialle) e negli spazi di sosta a pagamento (cosiddette strisce blu) su tutto il territorio cittadino ivi compresi gli spazi di sosta riservati, nei giorni stabili, ai mercati comunali scoperti;





Comune di  
Milano

- 2) di assicurare, da parte di tutte le Direzioni comunali, la proroga dei termini di presentazione delle offerte relative a procedure di gara e/o competitive riferite alla realizzazione di lavori e opere, all'acquisizione di beni e servizi a qualunque titolo, con scadenze coincidenti con la durata del periodo di emergenza sanitaria in misura congrua al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici;

### **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

\*\*\*\*\*

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it), ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

II SINDACO  
Giuseppe Satta

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini.

## IL SINDACO

### Visti

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;





Comune di  
Milano

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante «*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*»;
- l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente ad oggetto «*Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali*»;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze n. 10 dell'11 marzo 2020 e n. 11 del 12 marzo 2020 relative all'adozione di provvedimenti eccezionali per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e fronteggiare la situazione emergenziale in atto;

Dato atto che, nell'ambito delle funzioni di supporto socio-assistenziale alla popolazione, in coordinamento con la Protezione Civile, sono da considerarsi servizi essenziali quelli volti al soddisfacimento di bisogni primari della popolazione stessa

nonché al contenimento dell'emergenza, anche erogati da soggetti diversi dal Comune di Milano;

Ritenuto, in considerazione di quanto dimanzi evidenziato, di adottare, a far tempo dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al termine dell'emergenza sanitaria, ulteriori specifiche misure volte:

- da una parte, al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19;
- e dall'altra, a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini anche avvalendosi della collaborazione prestata da soggetti del Terzo Settore;

Ritenuto, altresì, necessario:

- agevolare l'effettuazione tempestiva dei servizi funebri, prevenendo così fenomeni di saturazione delle camere mortuarie ospedaliere e del Civico Obitorio;
- individuare un apposito campo del Cimitero Maggiore di Milano per l'inumazione dei defunti, per i quali i familiari dolenti non forniscono indicazioni sulle modalità dei servizi funebri da effettuare, in modo da agevolare l'eventuale futura disposizione da parte dei familiari stessi;

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

## **DA' ATTO**

- che la fornitura di servizi e di generi di prima necessità alla popolazione, possa avvenire anche attraverso modalità semplificate di formalizzazione e collaborazione con tutti i soggetti disponibili a svolgere interventi funzionali alla gestione dell'emergenza, con la garanzia, da parte degli stessi, del rispetto di tutte le misure igienico-sanitarie di cui ai provvedimenti citati in premessa o



relativi ad eventuali e successive indicazioni del Governo e/o Regione Lombardia;

- che sono da considerarsi servizi essenziali altresì quelli volti al soddisfacimento di bisogni primari della popolazione stessa nonché al contenimento dell'emergenza, anche erogati da soggetti diversi dal Comune di Milano. nell'ambito delle funzioni di supporto socio-assistenziale alla popolazione, in coordinamento con la Protezione Civile;

## **ORDINA**

\_\_\_\_\_dall'entrata in vigore della presente ordinanza e fino al termine dell'emergenza sanitaria:

- 1) la chiusura dei parchi pubblici recintati e delle aree verdi recintate, mentre rimarranno fruibili, fermo il divieto di assembramento, i parchi, i giardini e le aree verdi non recintate e connesse attrezzature, demandando alla Polizia Locale il controllo del rispetto delle prescrizioni vigenti mediante pattugliamento delle predette aree secondo le modalità organizzative individuate dal Comandante del Corpo;
- 2) di assicurare, da parte delle Direzioni comunali competenti, la fornitura di servizi e di generi di prima necessità alla popolazione, anche attraverso modalità semplificate di formalizzazione, collaborazioni con tutti i soggetti disponibili a svolgere interventi funzionali alla gestione dell'emergenza, con la garanzia da parte degli stessi del rispetto di tutte le misure igienico-sanitarie di cui ai provvedimenti citati in premessa o relativi ad eventuali e successive indicazioni del Governo e/o Regione Lombardia;
- 3) l'applicazione, in caso di mancate disposizioni da parte dei familiari per il seppellimento dei defunti, dell'art. 3 comma 4 del Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali del Comune di Milano, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 19 gennaio 2015, riducendo il termine ivi previsto





Comune di  
Milano

a 5 (cinque) giorni dal decesso. In tale caso la salma sarà inumata in apposito campo individuato nel Cimitero Maggiore di Milano.

### **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

\*\*\*\*\*

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it), ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO  
Giuseppe Sala



OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19. Misure di soccorso a cittadini, che versano in condizioni di fragilità economico-sociali, privi di adeguata e sicura sistemazione alloggiativa, nonché operatori sanitari, di ogni ordine e grado.

## IL SINDACO

### Visti

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante*





Comune di  
Milano

- misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale*”;
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*”,
  - l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente ad oggetto “*Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali*”;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze n. 10 dell'11 marzo 2020, n. 11 del 12 marzo 2020 e n. 12 del 13 marzo 2020 relative all'adozione di provvedimenti eccezionali per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e fronteggiare la situazione emergenziale in atto;

Ritenuto necessario disporre ulteriori misure, al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19 e di evitare i maggiori pericoli alla salute e alla igiene pubblica cui la cittadinanza sarebbe esposta nel caso di mancato soccorso a cittadini, che versano in condizioni di fragilità economico-sociali, privi di adeguata e sicura sistemazione alloggiativa, nonché operatori sanitari, di ogni ordine e grado, che necessitano di



sistemazione alloggiativa per il tempo strettamente necessario a garantire condizioni di tutela della propria salute fisica potenzialmente a rischio di contagio;

Ritenuto, pertanto, dovere assicurare la messa a disposizione degli alloggi liberi di proprietà comunale, non rientranti nei Servizi Abitativi Pubblici (SAP) ed al più rientranti in progetti di valorizzazione, ivi compresi quelli affidati alla gestione di terzi operatori, destinandoli al ricovero di cittadini anche individuati e segnalati dai presidi ospedalieri, del personale medico e degli operatori sanitari cui è necessario garantire un adeguato periodo di protezione da eventuale contagio o aggravamento da COVID-19;

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

## **ORDINA**

dall'entrata in vigore della presente ordinanza e fino al termine dell'emergenza sanitaria:

1. di assicurare, per il tramite delle competenti direzioni comunali, che vi provvederanno con propri provvedimenti, la messa a disposizione degli alloggi liberi di proprietà comunale, destinandoli al ricovero di cittadini, anche individuati e segnalati dai presidi ospedalieri, del personale medico e degli operatori sanitari che versino in condizioni di assistenza, per il tempo strettamente necessario a garantire condizioni di tutela della propria salute fisica potenzialmente a rischio di contagio e comunque fintantoché sarà necessario garantire condizioni di tutela della propria e altrui incolumità;
2. di finalizzare la gestione degli immobili in atto affidata a terzi gestori/concessionari al medesimo scopo indicato al superiore punto 1), onerando le competenti direzioni a procedere, ove occorra, alla rideterminazione di nuovi termini di durata dei rapporti contrattuali vigenti con salvezza dei





Comune di  
Milano

sottostanti equilibri economico finanziari ed in coerenza con le condizioni originariamente pattuite;

3. di incaricare le direzioni competenti a disporre un congruo termine di proroga dei termini di durata dei contratti/convenzioni (in scadenza), stipulati con i soggetti gestori di immobili di proprietà del Comune e già assegnati all'emergenza abitativa e comunque in tutti i casi in cui l'operatore individuato sia chiamato ad erogare misure di sostegno di natura pubblica alle famiglie e cittadini, che versano in condizioni di fragilità e difficoltà economica, come prescritto dai contratti e convenzioni attualmente in essere;

4. di disporre il differimento del termine di pagamento di canoni e spese degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al 30/09/2020, con possibilità di rateizzazione che potrà tenere conto delle situazioni economiche dei nuclei familiari, in analogia con provvedimenti già emessi nel tempo dall'Amministrazione.

#### **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

\*\*\*\*\*

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it), ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:


- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;





Comune di  
Milano

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO  
Giuseppe Sala  


OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale.

## IL SINDACO

### Visti

- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza*



Comune di  
Milano

*epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»,  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante “*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*”;
- l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente ad oggetto “*Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali*”;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 10 dell'11 marzo 2020 laddove si legge “*ordina [...] la sospensione della disciplina di “Area B” e “Area C” nell'ipotesi in cui vengano adottati, assunti dal Governo e/o dalla Regione, provvedimenti maggiormente restrittivi che comportino la chiusura degli esercizi commerciali*”;

Richiamata inoltre la propria precedente Ordinanza n. 12 del 12 marzo 2020 laddove si legge “*ordina [...] di autorizzare, dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al termine dell'emergenza sanitaria, la sosta libera e gratuita negli spazi di sosta riservati ai residenti (cosiddette strisce gialle) e negli spazi di sosta a pagamento (cosiddetto strisce blu) su tutto il territorio cittadino, ivi compresi gli spazi di sosta riservati, nei giorni stabiliti, ai mercati comunali scoperti*”;

Ritenuto, in considerazione di quanto dimanzi evidenziato, di adottare, a far tempo dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al termine dell'emergenza



Comune di  
Milano

sanitaria, ulteriori specifiche misure volte all'individuazione di modalità che consentano la libera mobilità sul territorio Milanese al fine di agevolare ogni forma di soccorso e assistenza ai cittadini;

Richiamato l'art 50 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

## **ORDINA**

Dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al termine dell'emergenza:

- 1) la sospensione delle discipline che regolano i divieti di accesso e circolazione nelle Zone a Traffico Limitato e nelle corsie e strade riservate al trasporto pubblico istituite all'interno della città di Milano;
- 2) di derogare dal divieto di accesso e circolazione nelle Aree Pedonali istituite all'interno della città di Milano i veicoli utilizzati per fronteggiare la situazione emergenziale, compresi i veicoli utilizzati per il trasporto e consegna di cose, sulla scorta di documentazione comprovante la necessità e inderogabilità dello spostamento legato alla situazione emergenziale;
- 3) di sospendere, di conseguenza, nelle Zone a Traffico Limitato, nelle Aree Pedonali e nelle corsie riservate le modalità di controllo a distanza degli accessi e di posizionare in modalità di accesso libero eventuali dissuasori mobili presenti.

## **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

\*\*\*\*\*



Comune di  
Milano

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it), ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Averso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO  
Giuseppe Sala





OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, nonché al sostegno dei soggetti più fragili, dei cittadini contribuenti e delle attività economiche e di impresa.

## IL SINDACO

### Visti

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza*



*epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;*

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*”,
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente ad oggetto “*Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali*”;

Considerato che la situazione emergenziale su tutto il territorio nazionale, dovuta alla diffusione del virus CODIV 19:

- sta generando nuovi bisogni e stati di necessità all'interno delle fasce più fragili della popolazione (minori, adulti, anziani, persone con disabilità);
- sta costringendo per un periodo prolungato i cittadini a rimanere al proprio domicilio generando, nei soggetti più fragili, il bisogno di interventi di sostegno domiciliare (consegna pasti, spesa, farmaci, ecc.) o di inserimento temporaneo in strutture residenziali;



- determina la concreta possibilità che i nuclei familiari possano essere improvvisamente divisi a seguito del sorgere della malattia in uno o più dei suoi componenti e che quindi possano interrompersi improvvisamente tutte le reti informali e parentali di sostegno per anziani, minori, disabili;
- implica conseguentemente, da parte del Comune di Milano, l'organizzazione di una serie di interventi aggiuntivi non programmati a carattere socio assistenziale, soprattutto con riferimento ai servizi domiciliari e residenziali per la popolazione più fragile, che necessita di essere presa in carico dal sistema di welfare cittadino con urgenza e tempestività;
- ha comportato altresì la sospensione delle Unità di Offerta relative ai servizi diurni con l'attivazione progressiva da parte degli Enti Gestori di progettualità alternative di sostegno, limitate e condizionate dalle misure di contenimento della diffusione del virus e quindi, sostanzialmente diverse dal servizio erogato in struttura e per il quale era prevista una compartecipazione;

Ritenuto, inoltre, che:

- dall'adozione delle speciali misure di contenimento di cui ai provvedimenti normativi citati, conseguono effetti nonché specifiche criticità in relazione alle attività economiche e di impresa;
- per quanto attiene, in particolare, a due ambiti di impresa particolarmente connessi con l'ambito cittadino, ossia gli operatori di pubblicità e quelli esercenti attività alberghiere e ricettive, l'imminenza delle due scadenze tributarie sopra indicate non può essere giudicata compatibile con lo stato di crisi economica in cui tali attività si sono venute a trovare;
- appare quindi opportuno determinare un ragionevole differimento dei due termini di adempimento, al fine di consentire che il riallineamento del quadro economico favorisca la sostenibilità degli obblighi tributari in esame;
- il differimento di termini di adempimento tributario non rientra nelle fattispecie espressamente riservate alla competenza del legislatore dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;



Richiamati:

- l'art. 9, comma 4, del D. Lgs. n. 507/1993 prevede che l'imposta dovuta per la pubblicità annuale possa essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,37. Il 31/3/2020 è quindi il termine per il versamento della seconda rata relativa alla pubblicità annuale;
- gli artt. 8, comma 1, e 23, comma 1, del citato Regolamento per l'imposta di soggiorno prevedono che il gestore della struttura ricettiva effettui il versamento al Comune di Milano dell'imposta di soggiorno dovuta entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare. Il 15/4/2020 è quindi il termine per il versamento dell'imposta di soggiorno relativa al trimestre gennaio/marzo 2020;

Ritenuto, altresì, di dover assicurare in maniera generalizzata ulteriori misure di sostegno a favore dei contribuenti, in considerazione delle condizioni di disagio sociale ed economico, che si sono determinate;

Considerato, inoltre, che:

- l'art.67 del Decreto Legge 18/2020 sospende i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori;
- l'art. 68 del Decreto legge 18/2020 vieta la notifica delle ingiunzioni fiscali e degli avvisi di accertamento esecutivo durante il periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020;

Dato atto del progressivo evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio lombardo e nazionale;

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze n. 10 dell'11 marzo 2020, n. 11 del 12 marzo 2020, n. 12 del 13 marzo 2020, n. 13 e 14 del 16 marzo 2020 relative



all'adozione di provvedimenti eccezionali per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e fronteggiare la situazione emergenziale in atto;

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

## **ORDINA**

dall'entrata in vigore della presente ordinanza e fino al termine dell'emergenza sanitaria:

1. di assicurare, per il tramite delle competenti Direzioni comunali e sulla base dei presupposti normativi di cui in premessa, l'attivazione e la gestione di interventi socio - assistenziali a favore di soggetti fragili, anche in deroga alle procedure, alle condizioni per l'accesso ai servizi e ai criteri di compartecipazione ordinariamente in uso;
2. di incaricare le Direzioni comunali competenti - che potranno provvedere assumendo ogni conseguente atto gestionale di natura organizzativa e di gestione del personale ritenuto necessario allo scopo - a disporre l'avvio degli interventi di cui al punto 1) prescindendo da eventuali criteri di accesso legati alla condizione economica dell'utente e valutati l'urgenza, lo stato di necessità, il grave pregiudizio per la persona, nonché l'impossibilità di poter ricorrere a soluzioni alternative;
3. di disporre che, per il solo periodo strettamente collegato all'emergenza in atto, per i servizi di cui al punto 1) e al ricorrere delle condizioni di cui al punto 2) non verrà richiesta alcuna compartecipazione da parte dei cittadini destinatari;



4. di disporre, per i Centri Diurni Disabili e per il Centro Diurno Integrato Giolli per anziani, che per i mesi di sospensione del servizio in struttura a causa dell'emergenza sanitaria non verranno addebitate le quote di compartecipazione;
5. l'adozione, da parte dagli Uffici comunali, dei seguenti provvedimenti relativi ad alcune scadenze in tema di imposta comunale sulla pubblicità e imposta di soggiorno, ed in particolare:
  - a) il differimento al 30 settembre 2020 del termine di pagamento per quanto attiene al versamento della seconda rata dell'imposta comunale sulla pubblicità di durata annuale, qualora l'importo complessivo dovuto sia superiore a € 1.549,37, di cui all'art. 9, comma 4, del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507;
  - b) il differimento al 30 settembre 2020 del termine di versamento dell'imposta di soggiorno per il trimestre gennaio/marzo 2020, di cui agli artt. 8, comma 1, e 23, comma 1, del Regolamento dell'imposta comunale di soggiorno nella Città di Milano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11/6/2012 e s.m.i.;
6. l'adozione, da parte degli Uffici comunali, dei provvedimenti finalizzati a:
  - sospendere l'emissione e la notifica delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi comprese le procedure esecutive e cautelari fino al 31 maggio 2020;
  - sospendere i termini dei versamenti anche rateali, scadenti tra l'08 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, o comunque esigibili alla data dell'8 marzo 2020, derivanti dagli atti di riscossione. I versamenti oggetto di sospensione sono effettuati nei termini previsti dall'ultimo periodo del comma 1, art.68 D.L. 18/2020;

### **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.



\*\*\*\*\*

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it), ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO  
Giuseppe Sala

Il Responsabile del procedimento:  
Dott. Christian Malangone – Direttore Generale





Comune di  
Milano

**OGGETTO: ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. n. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS (COVID-19) CON RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI FUNEBRI CIMITERIALI E AL SERVIZIO DEL CREMATORIO DI LAMBRATE**

**IL SINDACO**

**VISTI**

la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020 n. 13;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente ad oggetto "interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali"

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull' intero territorio nazionale";





il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente per oggetto “Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali”;

l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 10/2020 Pg. 129135/2020 del 11/3/2020 “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e al mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza, alla semplificazione del rapporto cittadini/utenti, nonché all'agevolazione finanziaria per le attività commerciali”;

l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 12/2020 Pg. 0131166/2020 del 13/3/2020 “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini”;

il Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali, approvato con deliberazione n. 1 del Consiglio Comunale in data 19/1/2015.

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale.

Atteso che sul territorio del Comune di Milano insistono numerosi presidi ospedalieri, anche di rilevante dimensione, che ricoverano pazienti provenienti da tutto il territorio regionale e nazionale, e che a seguito del diffondersi dell'emergenza sanitaria in corso risultano in aumento i decessi sul territorio comunale di cittadini residenti in altri comuni.

Rilevato che le richieste di cremazione delle salme hanno raggiunto, negli ultimi anni, percentuali anche superiori al 70% rispetto alle diverse possibili destinazioni del defunto.

Considerato inoltre che lo stato di pandemia dichiarato dall'OMS in relazione alla diffusione del virus COVID-19 rende difficoltoso il rimpatrio dei feretri con voli aerei, nei casi di decesso di cittadini stranieri per i quali sono richieste specifiche pratiche di sepoltura in osservanza alla religione professata, e che vi è una generale carenza, nella Città Metropolitana di Milano, di cimiteri che dispongano di campi specificatamente individuati a tale fine.

Ritenuto di dover intervenire quindi nell'ambito della gestione dei Servizi Funebri e Cimiteriali al fine di:

- 1) disporre criteri di accesso al servizio di cremazione erogato presso il Crematorio di Lambrate, in armonia con il vigente Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali approvato con deliberazione n.1 del Consiglio Comunale in data 19/1/2015, in coerenza con la capacità di soddisfacimento delle richieste da parte dell'impianto;
- 2) disporre misure straordinarie e temporanee di destinazione dei feretri di cittadini stranieri per i quali sono richieste specifiche pratiche di sepoltura in osservanza alla religione professata, deceduti nella Città Metropolitana di Milano, a fronte della volontà dei congiunti di rimpatriare il feretro e dell'oggettiva impossibilità a procedere al trasporto all'estero;

- 3) garantire la funzionalità dei Servizi Funebri e Cimiteriali in relazione all'aumento di domanda di servizi correlata con l'emergenza sanitaria in corso.

In relazione al punto 1):

atteso che l'art. 15 del vigente Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali, approvato con deliberazione n.1 del Consiglio Comunale in data 19/1/2015 prevede:

*"... (omissis)..."*

*Il Comune di Milano garantisce, ove non ostino difficoltà tecniche o cause di forza maggiore, la cremazione dei cittadini residenti o deceduti nel territorio comunale. Compatibilmente con le esigenze organizzative e la capacità produttiva dei propri impianti, è soddisfatta la richiesta di cremazione di cittadini non residenti e non deceduti nel territorio comunale.*

*...(omissis)..."*

Ritenuto opportuno monitorare costantemente l'andamento della domanda di cremazione e, nel caso in cui la stessa superi la capacità di risposta dell'impianto in termini di cremazioni e deposito dei feretri, limitare l'accesso al servizio ai soli defunti residenti a Milano per il tempo necessario a bilanciare la domanda con la capacità dell'impianto, con provvedimento adottato dai dirigenti competenti. Il provvedimento sarà reso noto con almeno due giorni di anticipo.

Contestualmente, nel caso di cui al paragrafo precedente, favorire altre forme di sepoltura dei defunti a Milano ma non residenti, intervenendo sulle tariffe comunali da applicare.

In relazione al punto 2)

atteso che l'art. 10 del medesimo Regolamento dispone:

*"Nei cimiteri del Comune di Milano sono accolti e seppelliti, quando non sia richiesta o disposta altra destinazione, i defunti residenti o deceduti nel territorio comunale.... (omissis)..."*

*La sepoltura avviene nel cimitero individuato dai soggetti che eseguono il disbrigo delle pratiche per la fissazione del servizio funebre (cfr. art. 7.2 comma 2), compatibilmente con la disponibilità di spazi nelle singole strutture ..(omissis)..."*

*Per giustificati motivi, l'Amministrazione comunale può autorizzare la sepoltura nei cimiteri milanesi anche ai non residenti deceduti fuori Comune".*

Ritenuto opportuno stabilire, con il presente provvedimento, una temporanea autorizzazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 del citato Regolamento Comunale in ragione dell'emergenza sanitaria in corso, consentendo – a determinate condizioni – l'inumazione di cittadini stranieri per i quali sono richieste specifiche pratiche di sepoltura in osservanza alla religione professata, deceduti nella Città Metropolitana di Milano. Tali condizioni sono:

- a) che il Consolato dello stato di appartenenza del defunto emetta attestazione circa l'oggettiva impossibilità di procedere al rimpatrio della salma;
- b) che non vi siano posti disponibili per la conservazione del feretro presso il deposito del Cimitero Monumentale, ove ordinariamente avviene il deposito di feretri diretti all'estero, atteso che il feretro dovrà essere confezionato secondo le prescrizioni dell'art. 30 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- c) che il/i parente/i più prossimo/i manifesti espressamente l'assunzione dell'obbligo di richiedere la riesumazione straordinaria del feretro, al fine di consentirne il trasporto all'estero, quando saranno cessate le relative condizioni ostative.

In relazione al punto 3):

richiamata l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 10/2020 Pg. 0129135/2020 del 11/3/2020 nella parte in cui dispone *“l'adozione di procedure di emergenza per semplificare gli acquisti, da parte del Comune di Milano, di Dispositivi di Protezione Individuale, di presidi sanitari, di ogni altro dispositivo/servizio per la gestione dell'emergenza con particolare riguardo ai servizi sociali e di utilità sociale, anche avvalendosi delle procedure previste dall'art. 63 secondo comma lett. c) del D Lgs 50/2016 e s.m.i. Gli acquisti sopra elencati potranno essere effettuati dai dirigenti competenti fino al perdurare delle misure governative di emergenza”*.

Ritenuto opportuno specificare che i dispositivi/servizi di cui al punto precedente debbano comprendere anche le apparecchiature, gli impianti, le tecnologie necessarie per garantire la funzionalità dei Servizi Funebri e Cimiteriali in relazione all'aumento di domanda di servizi correlata con l'emergenza sanitaria in corso.

Richiamato l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

### ORDINA

- 1) di incaricare la Direzione comunale competente di monitorare costantemente l'andamento della domanda di cremazione e limitare, nel caso in cui la stessa superi la capacità di risposta dell'impianto in termini di cremazioni e deposito dei feretri, l'accesso al servizio ai soli defunti residenti a Milano per il periodo di tempo necessario a bilanciare la domanda con la capacità dell'impianto, comunicando il provvedimento adottato in tale senso con almeno due giorni di anticipo;
- 2) l'esenzione dal pagamento delle seguenti tariffe comunali per i cittadini deceduti a Milano ma non residenti, che non potranno usufruire del servizio di cremazione ai sensi del punto 1):
  - a. tariffa comunale per “servizio funebre con mezzi impresa”;
  - b. “diritti inumazione salme” e tariffa per la fornitura e posa del “cippo per inumazioni”;
  - c. tariffe correlate con la tumulazione di salma in colombaro, fermo restando il pagamento delle tariffe per la concessione del manufatto.
- 3) la deroga, a favore dei cittadini deceduti a Milano ma non residenti, che non potranno usufruire del servizio di cremazione ai sensi del punto 1), alle disposizioni di cui all'art. 17 del Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali sul diritto d'uso della sepoltura.
- 4) di disporre che, per i cittadini deceduti a Milano ma non residenti, che non potranno usufruire del servizio di cremazione ai sensi del punto 1), in deposito presso le camere mortuarie degli ospedali o delle strutture socioassistenziali di Milano, i familiari provvedano a fissare il seppellimento a Milano o il trasporto verso altro comune entro cinque giorni dalla data del decesso. Decorso tale termine, qualora sia presente il soggetto incaricato per il disbrigo delle pratiche e per il trasporto del feretro ma non sia stata manifestata alcuna volontà specifica sulla destinazione del defunto, l'Amministrazione provvede d'ufficio ai sensi dell'art. 10 del Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali.
- 5) di disporre la temporanea autorizzazione per giustificati motivi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 del Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali in ragione dell'emergenza sanitaria in corso, consentendo l'inumazione di cittadini stranieri per i quali sono richieste specifiche pratiche di sepoltura in osservanza alla religione professata, deceduti nella Città Metropolitana di Milano, alle seguenti condizioni.
  - a. che il Consolato dello stato di appartenenza del defunto emetta attestazione circa l'oggettiva impossibilità di procedere al rimpatrio della salma;
  - b. che non vi siano posti disponibili per la conservazione del feretro presso il deposito del Cimitero Monumentale, ove ordinariamente avviene il deposito di feretri diretti all'estero, atteso che il feretro dovrà essere confezionato secondo le prescrizioni dell'art. 30 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 recante “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;



- c. che il/i parente/i più prossimo/i manifesti espressamente l'assunzione dell'obbligo di richiedere la riesumazione straordinaria del feretro, al fine di consentirne il trasporto all'estero, quando saranno cessate le relative condizioni ostative.
- 6) L'adozione delle medesime procedure semplificate di acquisto, disposte con ordinanza n. 10/2020 Pg. 0129135/2020 del 11/3/2020, anche per le apparecchiature, gli impianti, le tecnologie necessarie per garantire la continuità della funzionalità dei Servizi Funebri e Cimiteriali in relazione all'aumento di domanda di servizi correlata con l'emergenza sanitaria in corso.
- 7) di stabilire che le suddette disposizioni sono applicate a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sino al termine del 3 aprile 2020 o successivo termine stabilito con atto l'emergenza sanitaria.

### **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

\*\*\*\*\*

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it), ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
(firmato digitalmente)





Comune di  
Milano

**Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19. Misure di soccorso ai cittadini che versano in condizioni di fragilità economico-sociali o privi di adeguata sistemazione alloggiativa nel periodo di quarantena.**

## IL SINDACO

### Visti

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure*

*urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»,* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante *“Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante *“Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”*,
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;
- l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente ad oggetto *“Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali”*.

**Richiamate** le proprie precedenti Ordinanze in data 11 marzo 2020, n. 10, 12 marzo 2020, n. 11, 13 marzo 2020, n. 12, 16 marzo 2020, n. 13 e n. 14 e 23 marzo 2020 n. 15, con le quali sono state ordinate e disposte misure eccezionali ed urgenti per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e fronteggiare la contingente situazione emergenziale.

**Richiamate**, per quanto di interesse ai fini del presente provvedimento,

- l'Ordinanza del 16 marzo 2020, n. 13, con la quale si è ordinato *“di assicurare, per il tramite delle competenti direzioni comunali (...) la messa a disposizione degli alloggi liberi di proprietà comunale, destinandoli al ricovero di cittadini, anche individuati e segnalati dai presidi ospedalieri, del personale medico e degli operatori sanitari che versino in condizioni di assistenza, per il tempo strettamente necessario a garantire condizioni di tutela della propria salute fisica potenzialmente a rischio di contagio e comunque fintantoché sarà necessario garantire condizioni di tutela della propria e altrui incolumità”*;
- l'Ordinanza del 23 marzo 2020, n. 15 con la quale si è ordinato *“di assicurare, per il tramite delle competenti direzioni comunali (...) l'attivazione e la gestione di interventi socio-assistenziali a favore di soggetti fragili, anche in deroga alle procedure, alle condizioni per l'accesso ai servizi e ai criteri di compartecipazione ordinariamente in uso”*.

**Preso atto** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi di contagio sul territorio nazionale e milanese, che richiedono l'ulteriore potenziamento di misure

straordinarie ed urgenti atte a garantire il contenimento della diffusione e ridurre i rischi correlati a situazioni di assembramento e promiscuità, anche attraverso il reperimento di ulteriori strutture ed immobili che possano essere utilizzate per ospitare, anche su richiesta delle strutture sanitarie, cittadini che necessitano di assistenza o soggetti COVID positivi ormai stabilizzati, che possono essere dimessi dalle strutture ospedaliere o i contatti stretti dei predetti soggetti, che per vari motivi (strutturali/ logistici e/o sociali) non possono svolgere l'isolamento presso il privato domicilio;

**Rilevato**, altresì, che:

- la situazione emergenziale diffusa sul territorio cittadino è, attualmente, in fase di estensione nelle strutture residenziali e di accoglienza, anche gestite dal Comune di Milano, come per esempio presso la Casa dell'Accoglienza Enzo Jannacci, che ospita durante il periodo invernale fino a 580 ospiti;
- ATS ha chiesto - tra le altre misure volte a ridurre il rischio di contagio - il contenimento del numero di persone presenti nelle strutture collettive, in modo da garantire una maggiore efficacia delle misure di intervento e la messa in isolamento e in quarantena di alcuni ospiti e/o dipendenti che hanno avuto "contatti stretti" con questi casi;
- l'urgente necessità di rallentare i contagi mediante i prescritti periodi di isolamento obbligatorio delle numerose persone colpite pone il problema di reperire strutture idonee ad ospitare, in regime di isolamento, i soggetti COVID positivi ormai stabilizzati che possono essere dimessi dalle strutture ospedaliere o i contatti stretti dei predetti soggetti e per i quali è tuttavia necessario, per vari motivi (strutturali/ logistici e/o sociali), garantire la sorveglianza sanitaria e l'isolamento in luoghi diversi dal privato domicilio;

**Dato atto che:**

- allo scopo di fronteggiare il progredire dell'epidemia si sta procedendo alla mappatura ed individuazione di immobili di proprietà comunale o di società ed enti partecipati dal medesimo Comune da poter utilizzare quale luogo temporaneo di accoglienza;
- nell'ambito di tale mappatura, è stato individuato il centro sportivo Saini, di proprietà comunale ed in gestione a Milano Sport S.p.A., quale prima struttura di accoglienza per i soggetti provenienti da strutture collettive;
- si rende, pertanto, necessario procedere all'individuazione di ulteriori spazi/strutture, con elevata capienza e capacità di accoglienza, al fine di ottimizzare l'impiego del personale per la gestione delle stesse nonché allo scopo di facilitare le attività di controllo da parte delle Forze dell'Ordine fatta salva la responsabilità di ATS Città Metropolitana per le attività afferenti alla sorveglianza sanitaria;

- alcuni soggetti privati proprietari di immobili hanno già manifestato all'Amministrazione Comunale la disponibilità a metterli a disposizione, a titolo gratuito e per il tempo necessario al superamento dell'emergenza sanitaria, con spese di gestione e di uso del bene, necessari a garantire l'ospitalità, a carico della medesima Amministrazione;

**Ritenuto**, pertanto, di dover assicurare la messa a disposizione, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, di immobili di proprietà di privati cittadini, società e associazioni, attraverso la stipula di contratti che ne consentano l'uso, quali luoghi temporanei di accoglienza di cittadini che necessitano di assistenza o soggetti COVID positivi ormai stabilizzati che possono essere dimessi dalle strutture ospedaliere o i contatti stretti dei predetti soggetti, che per vari motivi (strutturali/logistici e/o sociali) non possono svolgere l'isolamento presso il privato domicilio;

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

## ORDINA

dall'entrata in vigore della presente ordinanza e fino al termine dell'emergenza sanitaria:

1. di assicurare, per il tramite delle competenti Direzioni comunali, l'individuazione di strutture ed immobili allo scopo di garantire l'ospitalità di cittadini che necessitano di assistenza o soggetti COVID positivi ormai stabilizzati che possono essere dimessi dalle strutture ospedaliere o i contatti stretti dei predetti soggetti, che per vari motivi (strutturali/ logistici e/o sociali) non possono svolgere l'isolamento presso il privato domicilio
2. di acquisire la disponibilità, per il tramite delle competenti Direzioni comunali, di dette strutture ed immobili dai privati cittadini, società ed associazioni, che hanno già manifestato o manifesteranno l'interesse a metterli a disposizione dell'Amministrazione comunale, mediante la sottoscrizione di contratti che ne consentano l'uso, per il tempo necessario al superamento dell'emergenza sanitaria e per tutta la durata della stessa, assumendo atti e provvedimenti necessari alla copertura delle correlate spese, previa acquisizione di copertura finanziaria, di concerto con la Direzione Bilancio e Partecipate, le quali spese potranno formare oggetto di richiesta di rimborso alla Protezione Civile;
3. di assicurare, per il tramite delle competenti Direzioni comunali, che nell'individuazione degli spazi di cui ai precedenti punti, sia privilegiata la scelta di poche strutture con elevata capienza e capacità di accoglienza, al fine di dispiegare il contingente minimo di personale per la gestione delle stesse e di facilitare le attività di controllo da parte delle Forze dell'Ordine. Quanto sopra, fatta salva, comunque, la responsabilità di ATS Città Metropolitana per le attività afferenti alla sorveglianza sanitaria



## ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

\*\*\*\*\*

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it), ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**IL SINDACO**

*Giuseppe Sala*





Comune di  
Milano

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. n. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS (COVID-19) CON RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEL CREMATORIO DI LAMBRATE**

**IL SINDACO**

**VISTI**

la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020 n. 13;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente ad oggetto "interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali"

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull' intero territorio nazionale";



il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente per oggetto “Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali”;

l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 10/2020 Pg. 129135/2020 del 11/3/2020 “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e al mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza, alla semplificazione del rapporto cittadini/utenti, nonché all'agevolazione finanziaria per le attività commerciali”;

l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 12/2020 Pg. 0131166/2020 del 13/3/2020 “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini”;

l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 16/2020, Pg. 0136843, del 26/3/2020 “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 con riferimento alla gestione dei servizi funebri e al servizio del crematorio di Lambrate;

l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 655 del 25/3/2020, all'articolo 4, comma 2, si introducono misure finalizzate a superare la criticità dovute al crescente numero dei decessi e all'accumulo straordinario di feretri con conseguente saturazione e dei cimiteri e degli impianti di cremazione, che autorizza i comuni ad eseguire l'inumazione qualora non sia possibile la cremazione dei feretri;

il Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali, approvato con deliberazione n. 1 del Consiglio Comunale in data 19/1/2015.

## **RILEVATO** che

con propria Ordinanza n. 16/2020, Pg. 0136843, sono stati tra l'altro disposti criteri di accesso al servizio di cremazione erogato presso il Crematorio di Lambrate in coerenza con la capacità di soddisfacimento delle richieste da parte dell'impianto;

in ottemperanza alla suddetta Ordinanza, a seguito di monitoraggio sull'andamento della domanda di cremazione, la Direzione comunale competente ha limitato l'accesso al Crematorio di Lambrate ai soli defunti residenti a Milano a partire dallo scorso 29 marzo 2020;

malgrado tale misura, il numero di feretri per i quali è stata richiesta la cremazione e che ancora sono in attesa di erogazione del servizio determina tempi di permanenza in deposito e nelle camere mortuarie ospedaliere anche di 20 giorni;

**Considerato** che non è possibile, per ragioni igienico sanitarie, consentire tempi di attesa superiori a quelli sopra indicati per le cremazioni, essendo quindi necessario introdurre ulteriori limitazioni di accesso al Crematorio di Lambrate che interessino anche i residenti a Milano, favorendo nel contempo la sepoltura attraverso l'esenzione dal pagamento di determinate tariffe comunali o ampliando il diritto di accesso alle tombe di famiglia;



**Atteso** che l'art. 15 del vigente Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali, approvato con deliberazione n.1 del Consiglio Comunale in data 19/1/2015 prevede:

“... (omissis)...

*Il Comune di Milano garantisce, ove non ostino difficoltà tecniche o cause di forza maggiore, la cremazione dei cittadini residenti o deceduti nel territorio comunale.*

...(omissis)...”

Richiamato l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

### **ORDINA**

- 1) di non autorizzare le cremazioni al Crematorio di Lambrate con decorrenza dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente Ordinanza, per il periodo di tempo necessario ad effettuare i servizi di cremazione già programmati e a bilanciare la domanda con la capacità dell'impianto;
- 2) di incaricare la Direzione comunale competente di sospendere gli ingressi al Crematorio di Lambrate in attuazione alla disposizione di cui al punto 1);
- 3) l'esenzione dal pagamento delle seguenti tariffe comunali per il periodo di sospensione degli ingressi al Crematorio:
  - a. tariffa comunale per “servizio funebre con mezzi impresa”;
  - b. “diritti inumazione salme” e tariffa per la fornitura e posa del “cippo per inumazioni”;
  - c. tariffe correlate con la tumulazione di salma in colombaro, fermo restando il pagamento delle tariffe per la concessione del manufatto.
- 4) la deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 del Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali sul diritto d'uso della sepoltura per il periodo di sospensione degli ingressi al Crematorio.
- 5) di disporre che per i defunti in deposito presso le camere mortuarie degli ospedali o delle strutture socioassistenziali di Milano, i familiari provvedano a fissare il seppellimento a Milano o il trasporto verso altro comune entro tre giorni dalla data del decesso. Decorso tale termine, qualora sia presente il soggetto incaricato per il disbrigo delle pratiche e per il trasporto del feretro ma non sia stata manifestata alcuna volontà specifica sulla destinazione del defunto, l'Amministrazione provvede d'ufficio ai sensi dell'art. 10 del Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali, individuando il cimitero di inumazione;
- 6) di stabilire che le suddette disposizioni sono applicate a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sino al termine del 30 aprile 2020.

### **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

\*\*\*\*\*

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it), ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:



- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO  
Giuseppe Sala  
(firmato digitalmente)



OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione dei Piani per la riapertura dei Mercati Comunali Coperti e all'individuazione di regole e criteri da osservare per l'accesso agli stessi nel rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute.

## IL SINDACO

### Visti

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;



- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante «*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*»,
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*»;

l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente ad oggetto «*Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali*»;



### **Visti, altresì:**

- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 521 del 6 aprile 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 517 del 23 marzo 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020;
- il "Regolamento Comunale dei Mercati Comunali Coperti per la vendita al pubblico" approvato dal CC in data 23 febbraio 1959;

### **Premesso che:**

con Ordinanza di Regione Lombardia n. 522 del 6 aprile 2020 avente ad oggetto *"Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 521 del 4 aprile 2020 recante: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19"* all'art. 1 comma 4 è stabilito quanto segue:

*"I mercati coperti di cui alla lettera h) del punto 1.2 dell'art. 1 possono aprire: a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue:*

- *presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;*
- *sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento";*

### **Dato atto che:**

- nel Comune di Milano sono attivi n. 22 Mercati Comunali Coperti;
- nei Mercati Comunali Coperti della Città di Milano, la responsabilità della gestione ordinaria delle strutture nonché la copertura delle spese della gestione





e della manutenzione ordinaria sono in capo alle Imprese concessionarie dei posteggi, che vi provvedono autonomamente e in forma singola in proporzione alle quote millesimali, ovvero nella maggior parte dei casi collegialmente attraverso Consorzi di Imprese appositamente costituiti;

**Ritenuto** necessario, individuare le condizioni che dovranno essere contenute dal piano di ogni singolo Mercato Comunale Coperto con l'individuazione di regole e criteri da osservare per l'accesso agli stessi, al fine di assicurare il rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute;

**Richiamate** le proprie precedenti Ordinanze relative all'adozione di provvedimenti eccezionali per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e fronteggiare la situazione emergenziale in atto, che di seguito si indicano:

- n. 10 dell'11 marzo 2020;
- n. 11 del 12 marzo 2020;
- n. 12 del 13 marzo 2020;
- n. 13 e 14 del 16 marzo 2020;
- n. 15 del 23 marzo 2020;
- n. 16 del 26 marzo 2020;
- n. 17 del 28 marzo 2020;
- n. 18 del 2 aprile 2020;

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

## **ORDINA**

dall'entrata in vigore della presente ordinanza e fino alla validità delle richiamate ordinanze di Regione Lombardia e loro successive modifiche e integrazioni:





1. l'adozione, per il tramite della Direzione comunale competente che vi provvederà con proprio provvedimento, di un piano per ciascun mercato coperto che dovrà attenersi alle seguenti condizioni:
  - a. previsione di almeno un varco destinato all'esclusivo accesso dei clienti e di almeno un varco descitato all'esclusiva uscita dei clienti;
  - b. presenza, al di fuori del varco individuato per l'ingresso dei clienti, di personale individuato dalle Imprese concessionarie del Mercato, preposto al controllo e al contingentamento degli accessi;
  - c. osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro e divieto di assembramento, cui dovrà provvedersi attraverso personale appositamente dedicato oltre che attraverso il personale operante presso i singoli punti vendita;
  - d. obbligo di limitare l'accesso all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
  - e. raccomandazione della rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti;
  - f. obbligatorio utilizzo di guanti e mascherine per il personale che opera, a qualsiasi ad ogni titolo, all'interno del Mercato
  - g. istituzione presso ciascun mercato di un registro dei nominativi delle persone adibite all'osservanza delle condizioni di cui ai punti b) c) d) con l'indicazione dell'orario di inizio e di fine del servizio;
2. alla Direzione competente di acquisire il formale impegno all'osservanza delle superiori regole, che saranno trasfuse nel piano di ciascun Mercato Comunale



Coperto, dando atto che la relativa apertura avverrà all'attuazione delle superiori condizioni;

### **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli, utilizzando ogni mezzo atto a comprovarne il rispetto, sulla osservanza della presente ordinanza la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge e la sospensione dell'attività dell'intero mercato.

\*\*\*\*\*

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it), ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
(Firmato digitalmente)





Comune di  
Milano

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. n. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS (COVID-19) CON RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI FUNEBRI E DEL CREMATORIO DI LAMBRATE**

**IL SINDACO**

**VISTI**

la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020 n. 13;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente ad oggetto "interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali"

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull' intero territorio nazionale";



il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”,

il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

il Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;

l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente per oggetto “Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali”;

l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 10/2020 Pg. 0129135 del 11/3/2020 “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e al mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza, alla semplificazione del rapporto cittadini/utenti, nonché all'agevolazione finanziaria per le attività commerciali”;

l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 12/2020 Pg. 0131166 del 13/3/2020 “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini”;

l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 655 del 25/3/2020, all'articolo 4, comma 2, si introducono misure finalizzate a superare la criticità dovute al crescente numero dei decessi e all'accumulo straordinario di feretri con conseguente saturazione e dei cimiteri e degli impianti di cremazione, che autorizza i comuni ad eseguire l'inumazione qualora non sia possibile la cremazione dei feretri;



l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 16/2020, Pg. 0136843, del 26/3/2020 "Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 con riferimento alla gestione dei servizi funebri e al servizio del crematorio di Lambrate;

l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 18/2020, Pg. 0140212, del 2/4/2020 "Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 con riferimento alla gestione del crematorio di Lambrate;

il Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali, approvato con deliberazione n. 1 del Consiglio Comunale in data 19/1/2015.

#### **RILEVATO** che

con propria Ordinanza n. 12/2020, Pg. 0131166, è stato tra l'altro ridotto il termine previsto dall'art. 3, comma 4, del Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali, al fine di provvedere d'ufficio all'inumazione dei defunti entro cinque giorni dal decesso nel caso di mancate disposizioni dei familiari entro il suddetto termine;

le inumazioni disposte in esecuzione alla suddetta Ordinanza sono effettuate in apposito campo del cimitero Maggiore (campo 87) onde agevolare un'eventuale nuova destinazione dei defunti su richiesta dei familiari;

l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 655 del 25/3/2020, per le sepolture effettuate d'ufficio in concomitanza dell'emergenza COVID-19, prevede ". . . l'inumazione del feretro in apposito campo a prato verde. . .", quindi senza posa di monumenti anche per semplificare le eventuali operazioni di esumazione necessarie a dare una nuova destinazione ai defunti;

l'art. 3, comma 5, del Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali, prevede il rimborso delle spese sostenute dal Comune per le inumazioni d'ufficio in caso di successivo interessamento dei familiari, previsione che pertanto dovrebbe anche essere applicata nel caso di nuova destinazione del defunto.

#### **RILEVATO** altresì che

con propria Ordinanza n. 16/2020, Pg. 0136843, sono stati tra l'altro disposti criteri di accesso al servizio di cremazione erogato presso il Crematorio di Lambrate in coerenza con la capacità di soddisfacimento delle richieste da parte dell'impianto;

in ottemperanza alla suddetta Ordinanza, a seguito di monitoraggio sull'andamento della domanda di cremazione, la Direzione comunale competente ha limitato l'accesso al Crematorio di Lambrate ai soli defunti residenti a Milano a partire dallo scorso 29 marzo 2020;

con propria Ordinanza n. 18/2020, Pg. 0140212, la limitazione all'accesso al Crematorio di Lambrate è stata estesa anche ai defunti residenti a Milano sino al 30 aprile 2020, favorendo nel contempo la sepoltura attraverso l'esenzione dal pagamento di determinate tariffe comunali o ampliando il diritto di accesso alle tombe di famiglia;

#### **CONSIDERATO** che

un'eventuale nuova destinazione richiesta per i defunti inumati al cimitero Maggiore in esecuzione all'Ordinanza n. 12/2020, Pg. 0131166, sarà a cura e spese dei familiari richiedenti;

al fine di semplificare le operazioni e non gravare i familiari di ulteriori oneri oltre ai costi delle attività necessarie per consentire la nuova destinazione:

- è necessario applicare la previsione contenuta all'art. 4, comma 2, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 655 del 25/3/2020, che prevede ". . . l'inumazione del feretro

*in apposito campo a prato verde. . .*”, non consentendo la posa di monumenti sulle sepolture dell'apposito campo n. 87 del cimitero Maggiore almeno per un periodo di due anni dalla data dell'ultima inumazione eseguita in applicazione dell'Ordinanza sindacale n. 12/2020, Pg. 0131166;

- è opportuno derogare alla previsione contenuta nell'art. 3, comma 5, del Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali, laddove si prevede il rimborso delle spese sostenute dal Comune per le inumazioni d'ufficio in caso di successivo interessamento dei familiari, in ragione del fatto che la sepoltura è avvenuta in periodo di emergenza sanitaria, a prescindere dalla volontà di destinazione della salma da parte dei famigliari;
- per la stessa motivazione di cui sopra, è altresì opportuno esentare dal pagamento delle tariffe comunali relative alle operazioni di esumazione straordinaria delle salme;

#### **CONSIDERATO** altresì che

l'attuale numero dei feretri in attesa di cremazione rende possibili nuovi accessi al Crematorio di Lambrate e che, in considerazione dell'attuale andamento della mortalità nella Città di Milano, questi nuovi accessi potranno riguardare i defunti residenti a Milano, dovendosi invece mantenere la limitazione per i defunti non residenti secondo quanto previsto dall'Ordinanza sindacale n. 16/2020, Pg. 0136843;

Richiamato l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

#### **ORDINA**

- 1) di applicare alle sepolture dell'apposito campo n. 87 del cimitero Maggiore la previsione contenuta nell'art. 4, comma 2, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 655 del 25/3/2020, che prevede “... *l'inumazione del feretro in apposito campo a prato verde. . .*”, non essendo quindi consentita la posa di monumenti o la realizzazione di sistemazioni superficiali diverse da quelle a prato per un periodo di due anni a partire dal giorno dell'ultima inumazione eseguita in applicazione dell'Ordinanza sindacale n. 12/2020, Pg. 0131166;
- 2) di disporre la deroga alla previsione contenuta nell'art. 3, comma 5, del Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali in relazione alle inumazioni eseguite nell'apposito campo n. 87 del cimitero Maggiore in applicazione dell'Ordinanza sindacale n. 12/2020, Pg. 0131166, non essendo pertanto dovuto alcun rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per le inumazioni d'ufficio in caso di successivo interessamento dei familiari, quindi anche nel caso di nuova destinazione del defunto;
- 3) l'esenzione dal pagamento delle seguenti tariffe comunali nel caso di nuova destinazione del defunto inumato nell'apposito campo n. 87 del cimitero Maggiore in applicazione dell'Ordinanza sindacale n. 12/2020, Pg. 0131166:
  - a. tariffa comunale per “servizio funebre con mezzi impresa”;
  - b. “esumazione o estumulazione straordinaria”;
- 4) di sospendere l'efficacia dell'Ordinanza n. 18/2020, Pg. 0140212, del 2/4/2020;
- 5) di autorizzare le cremazioni al Crematorio di Lambrate dei defunti residenti a Milano che siano deceduti a partire dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune di Milano;
- 6) di incaricare la Direzione comunale competente affinché siano ammessi gli ingressi al Crematorio di Lambrate per i defunti indicati al precedente punto 5, restando invece sospesi gli ingressi per i defunti non residenti secondo le disposizioni contenute nell'Ordinanza sindacale n. 16/2020 - Pg. 0136843, per i quali sono applicate le esenzioni tariffarie e l'ampliamento del diritto di accesso alle tombe di famiglia introdotti con la medesima Ordinanza;



- 7) di stabilire che le suddette disposizioni sono applicate a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

**ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

\*\*\*\*\*

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it), ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO  
Giuseppe Sala  
(firmato digitalmente)







OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale.

## IL SINDACO

Visti

- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza*



*epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»,* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell' 11 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
- il Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”;



- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;
- il decreto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente per oggetto “Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali”.

#### Dato atto che

- con ordinanze del Sindaco emanate ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000, n. 10 dell'11.03.2020, n. 11 del 12.03.2020 e n. 14 del 16.03.2020, sono state adottate specifiche misure volte da una parte, al contenimento della diffusione del contagio COVID-19 e, dall'altra, al mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza, alla semplificazione del rapporto con i cittadini/utenti, nonché all'agevolazione finanziaria per le attività commerciali;
- per quanto concerne le misure adottate in tema di mobilità:
  - con Ordinanza n. 10 dell'11 marzo 2020 è stato disposto:

*“3) la sospensione della disciplina di “Area B” e “Area C” nell'ipotesi in cui vengano adottati, assunti dal Governo e/o dalla Regione, provvedimenti maggiormente restrittivi che comportino la chiusura degli esercizi commerciali”;*

*5) di procedere alla proroga, da parte degli Uffici comunali, dei titoli autorizzativi alla sosta libera oltre che all'accesso in corsie preferenziali, in Zone a traffico limitato e Aree pedonali, in vi inclusi i pass disabili, in scadenza (...) fino al 30 aprile 2020, per un periodo di 4 (quattro mesi) decorrenti dalla scadenza di ciascun titolo”;*
  - con Ordinanza n. 11 del 12 marzo 2020 è stato disposto *“di autorizzare, dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al termine*



Comune di  
Milano

*dell'emergenza sanitaria, la sosta libera e gratuita negli spazi di sosta riservati ai residenti (cosiddette strisce gialle) e negli spazi di sosta a pagamento (cosiddette strisce blu) su tutto il territorio cittadino, ivi compresi gli spazi di sosta riservati, nei giorni stabiliti, ai mercati comunali scoperti”;*

- con Ordinanza n. 14 del 16 marzo 2020 è stato disposto:
  1. *“la sospensione delle discipline che regolano i divieti di accesso e circolazione nelle Zone a Traffico Limitato e nelle corsie e strade riservate al trasporto pubblico istituite all'interno della città di Milano;*
  2. *di derogare dal divieto di accesso e circolazione nelle Aree Pedonali istituite all'interno della città di Milano i veicoli utilizzati per fronteggiare la situazione emergenziale, compresi i veicoli utilizzati per il trasporto e consegna di cose, sulla scorta di documentazione comprovante la necessità e inderogabilità dello spostamento legato alla stazione emergenziale.*
  3. *di sospendere, di conseguenza, nelle Zone a Traffico Limitato, nelle Aree Pedonali e nelle corsie riservate le modalità di controllo a distanza degli accessi e di posizionare in modalità di accesso libero eventuali dissuasori mobili presenti.”*

Preso atto di quanto dichiarato con nota del 28 aprile 2020 dall'Agencia Confederale dei Trasporti e Servizi in merito alle difficoltà di assicurare il distanziamento sui mezzi pubblici e nelle aree di attesa.

### Considerato

- l'evolversi della situazione epidemiologica;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, le cui disposizioni sono efficaci sino al 17 maggio 2020;
- che tale fase necessita, al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19, in via eccezionale e temporanea, l'utilizzo anche del mezzo privato per effettuare gli spostamenti consentiti dalle disposizioni vigenti.

Ritenuto, in considerazione di quanto dinnanzi evidenziato, di adottare, a far tempo dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla data del 31 maggio, specifiche misure al fine di agevolare gli spostamenti individuali e ogni forma di soccorso e assistenza ai cittadini.



Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

## **ORDINA**

- 1) a parziale modifica dell'Ordinanza n. 10 dell'11 marzo 2020, di sospendere, sino alla data del 31 maggio 2020, le discipline della ZTL "Area B" e della ZTL "Area C";
- 2) a parziale integrazione dell'Ordinanza n. 10 dell'11 marzo 2020, di procedere alla proroga, da parte degli Uffici comunali, dei titoli autorizzativi alla sosta libera oltre che all'accesso in corsie preferenziali, in Zone a traffico limitato e Aree pedonali, ivi inclusi i pass disabili, in scadenza dal 1° maggio 2020 al 31 maggio 2020, per un periodo di 4 (quattro) mesi decorrenti dalla scadenza di ciascun titolo;
- 3) a parziale modifica dell'Ordinanza n. 11 del 12 marzo 2020, la riattivazione dei divieti di sosta presso gli stalli riservati, nei giorni stabiliti, ai mercati comunali scoperti, che saranno riaperti con appositi provvedimenti;
- 4) a parziale modifica dell'Ordinanza n. 11 del 12 marzo 2020, di autorizzare, sino alla data del 31 maggio 2020, la sosta libera e gratuita negli spazi di sosta riservati ai residenti (cosiddette strisce gialle) e negli spazi di sosta a pagamento (cosiddetto strisce blu) su tutto il territorio cittadino;
- 5) a parziale modifica dell'Ordinanza n. 14 del 16 marzo 2020, la sospensione, sino al 31 maggio 2020, delle discipline che regolano i divieti di accesso e circolazione nelle Zone a Traffico Limitato e nelle corsie e strade riservate al trasporto pubblico istituite all'interno della città di Milano;
- 6) a parziale modifica dell'Ordinanza n. 14 del 16 marzo 2020, di derogare, sino al 31 maggio 2020, dal divieto di accesso e circolazione nelle Aree Pedonali, istituite all'interno della città di Milano, i veicoli utilizzati per fronteggiare la situazione emergenziale, compresi i veicoli utilizzati per il trasporto e consegna di cose, sulla scorta di documentazione comprovante la necessità e inderogabilità dello spostamento legato alla stazione emergenziale;



- 7) a parziale modifica dell'Ordinanza n. 14 del 16 marzo 2020, di sospendere, di conseguenza, sino al 31 maggio, nelle Zone a Traffico Limitato, nelle Aree Pedonali e nelle corsie riservate le modalità di controllo a distanza degli accessi e di posizionare in modalità di accesso libero eventuali dissuasori mobili presenti.

\*\*\*\*\*

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it), ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO  
Giuseppe Sala  
(firmato digitalmente)





Comune di  
Milano

## IL SINDACO

### VISTI

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. n. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS (COVID-19) CON RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI.**

## IL SINDACO

### VISTI

la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020 n. 13;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull' intero territorio nazionale";



il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”,

il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

il Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente per oggetto “Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali”;

l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 10/2020 Pg. 129135/2020 del 11/3/2020 “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e al mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza, alla semplificazione del rapporto cittadini/utenti, nonché all'agevolazione finanziaria per le attività commerciali”;

l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 12/2020 Pg. 0131166/2020 del 13/3/2020 “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini”;

l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 16/2020, Pg. 0149415, del 26/3/2020 “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 con riferimento alla gestione dei servizi funebri e al servizio del crematorio di Lambrate”;





l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 18/2020, Pg. 0140212, del 2/4/2020 "Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 con riferimento alla gestione del crematorio di Lambrate";

l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 20/2020, Pg. 0136843, del 20/4/2020 "Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID- con riferimento alla gestione dei servizi funebri e del Crematorio di Lambrate";

l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 655 del 25/3/2020, all'articolo 4, comma 2, si introducono misure finalizzate a superare la criticità dovute al crescente numero dei decessi e all'accumulo straordinario di feretri con conseguente saturazione e dei cimiteri e degli impianti di cremazione, che autorizza i comuni ad eseguire l'inumazione qualora non sia possibile la cremazione dei feretri;

il Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali, approvato con deliberazione n. 1 del Consiglio Comunale in data 19/1/2015.

### **RILEVATO** che

i cimiteri di Milano sono stati chiusi al pubblico a partire dal 2 aprile 2020, in conformità alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute con propria Circolare in data 01/04/2020;

il DPCM 26 aprile 2020, nel ribadire all'art. 1 che **sono consentiti solo gli spostamenti motivati da** comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute ovvero per incontrare congiunti ammette le cerimonie funebri "*con l'esclusiva partecipazione dei congiunti e, comunque fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro*";

le indicazioni del Ministero dell'Interno riportate sul sito istituzionale (<http://www.governo.it/it/faq-fasedue>) consentono lo spostamento delle persone "*nell'ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento*". Le medesime indicazioni affermano inoltre che "*come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporre la temporanea chiusura*".

alla luce di quanto sopra riportato, pertanto, la circolare del Min. Salute del 01/04/2020 deve intendersi non più attuale nella parte in cui, anche sulla scorta dei precedenti più restrittivi vincoli previsti dai DPCM antecedenti a quello del 26 aprile 2020 sopra citato, prevedeva la chiusura dei cimiteri;

fermo il divieto di assembramento, e stante la possibilità di celebrare cerimonie funebri, l'indicazione contenuta nella sopra menzionata circolare non può più ritenersi attuale;

### **CONSIDERATO** che

per assicurare una graduale riapertura dei servizi, degli spazi e delle aree pubbliche, l'accesso ai cimiteri cittadini potrà essere consentito:

- dal 4 maggio 2020, agli operatori e imprese incaricate dai privati cittadini per la costruzione, manutenzione e decoro di sepolture, tombe e monumenti, qualora detti operatori possano esercitare la propria attività in base a quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020 e comunque nel rispetto delle vigenti norme di protezione e tutela della salute;
- dal 5 maggio 2020, ai dolenti per consentire la visita ai defunti, nei giorni e negli orari ordinari di apertura e nel rispetto delle vigenti regole di distanziamento sociale e di protezione individuale;

alle funzioni da svolgersi nelle cappelle religiose site all'interno delle strutture cimiteriali cittadine si applicano le disposizioni del DPCM del 26 aprile 2020; a carico dell'officiante l'onere di verificare la corretta applicazione delle misure precauzionali prescritte, quali il distanziamento sociale e l'impiego dei dispositivi di protezione individuale;

alle funzioni da svolgersi nelle sale del commiato e negli spazi polifunzionali presenti negli altri cimiteri si applicano le disposizioni del DPCM del 26 aprile 2020; il richiedente l'utilizzo dello spazio verifica la corretta applicazione delle misure precauzionali prescritte, quali il distanziamento sociale e l'impiego dei dispositivi di protezione individuale;

in considerazione delle necessità di consentire la massima operatività dell'impianto del Crematorio di Lambrate, anche sotto il profilo della disponibilità degli spazi per la movimentazione e conservazione dei feretri da avviare a cremazione, l'utilizzo della sala e degli spazi del commiato al servizio del Crematorio potrà riprendere dal prossimo 16 giugno 2020, nel rispetto delle specifiche disposizioni che la Direzione comunale competente assumerà per evitare assembramenti e garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale e di protezione individuale;

l'accesso ai cimiteri cittadini motivato da ragioni non legate all'erogazione dei servizi funebri e cimiteriali, alla partecipazione a cerimonia funebre o alla visita dei defunti, quali visite/iniziativa con finalità di carattere artistico-culturale, potrà riprendere dal 2 giugno 2020, nel rispetto delle specifiche disposizioni che la Direzione comunale competente assumerà per evitare assembramenti e garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale e di protezione individuale;

**Atteso** che l'art. 28 "Regole comportamentali" del vigente Regolamento dei Servizi Funebrari e Cimiteriali, approvato con deliberazione n.1 del Consiglio Comunale in data 19/1/2015, prevede che:

*"... (omissis)..."*

*Sono inoltre, in generale, vietati tutti quei comportamenti già sanzionati da norme di rango superiore e da quelle in vigore sul territorio comunale, . . . .*

*... (omissis) ....*

*Il personale dei cimiteri è tenuto a far osservare le norme del presente regolamento e a contestare le infrazioni rilevate.*

Richiamato l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

## ORDINA

1. la riapertura dei cimiteri cittadini, limitatamente alle seguenti attività e condizioni:

- dal 4 maggio 2020, agli operatori e imprese incaricate dai privati cittadini per la costruzione, manutenzione e decoro di sepolture, tombe e monumenti, qualora detti operatori possano esercitare la propria attività in base a quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020 e comunque nel rispetto delle vigenti norme di protezione e tutela della salute;
- dal 5 maggio 2020, ai dolenti per consentire la visita ai defunti, nei giorni e negli orari ordinari di apertura e nel rispetto delle vigenti regole di distanziamento sociale e di protezione individuale;
- dal 5 maggio per consentire l'utilizzo delle cappelle e delle sale del commiato, con l'eccezione della sala e degli spazi a servizio del Crematorio di Lambrate, con verifica del rispetto delle misure precauzionali prescritte a carico dell'officiante o del richiedente l'utilizzo dello spazio, in coerenza con le specifiche disposizioni che la Direzione comunale competente assumerà al fine di evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale e l'applicazione dei dispositivi di protezione individuale;
- dal 2 giugno 2020 per consentire gli accessi motivati da ragioni non legate all'erogazione dei servizi funebri e cimiteriali, alla partecipazione a cerimonie funebri o alla visita ai defunti, quali visite/iniziativa con finalità di carattere artistico-culturale, nel rispetto delle specifiche disposizioni

che la Direzione comunale competente assumerà per evitare assembramenti e garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale e di protezione individuale e ciò sempre fatti salvi eventuali successivi divieti imposti da provvedimenti governativi o regionali;

- dal 16 giugno 2020 per consentire l'utilizzo della sala e degli spazi del commiato al servizio del Crematorio di Lambrate, nel rispetto delle specifiche disposizioni che la Direzione comunale competente assumerà per evitare assembramenti e garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale e di protezione individuale;
2. il personale dei cimiteri provvede a effettuare i controlli finalizzati al rispetto, all'interno dei cimiteri, delle norme che prevedono il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

### **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

\*\*\*\*\*

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it), ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO  
Giuseppe Sala  
(firmato digitalmente)





**OGGETTO:** Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale. Riapertura di n. 26 Mercati Settimanali Scoperti e adozione dei relativi Piani, volti all'individuazione di regole e criteri da osservare per l'accesso ai mercati nel rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute.

## IL SINDACO

### Visti

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;



- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell' 11 marzo 2020;
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*»;



Comune di  
Milano

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
- il Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”.
- l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente ad oggetto “*Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali*”;

### **Visti, altresì:**

- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 3 maggio 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 538 del 30 aprile 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 537 del 30 aprile 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 532 del 24 aprile 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 521 del 6 aprile 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 517 del 23 marzo 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020;



- Il Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Milano Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 04.03.2013;
- Il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.02.2000;
- La Legge Regionale 6/2010 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;

### **Premesso che:**

con Ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 3 maggio 2020 avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”* all'art. 1 comma 1.6 lettera C) è stabilito quanto segue:

*“I mercati scoperti possono aprire, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio:*

*1. definizione preventiva da parte dell'amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell'area interessata, dell'assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;*

*2. individuazione da parte del Comune di un “Covid Manager” per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;*

*3. limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;*



4. *accesso all'area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;*

5. *si raccomanda la rilevazione da parte di personale addetto con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato; inibizione all'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;*

6. *rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;*

7. *obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;*

8. *distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;*

9. *presenza di non più di due operatori per ogni posteggio;*

*Le amministrazioni comunali possono prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa le aree di mercato aperte, la loro delimitazione e l'adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree;*

### **Dato atto che:**

nel contesto della Città di Milano le attività di commercio su aree pubbliche si contraddistinguono per l'elevata complessità, contando la presenza di ben 94 mercati settimanali scoperti, con oltre 10.000 posteggi collocati prevalentemente su aree stradali non attrezzate e non recintate, inserite in contesti territoriali caratterizzati da alta densità abitativa e dalla presenza di numerosi servizi pubblici e privati;

tale complessità, accompagnata dalla necessità di allestire le aree mercatali nonché le indispensabili funzioni di presidio e controllo da parte dell'Ente, impone l'adozione di un approccio alla ripartenza di tipo graduale, selezionando per la prima fase n. 26 mercati;





i mercati della prima fase sono stati individuati in base ai seguenti parametri:

- Aree collocate in parterre centrali, parcheggi, piazze, e strade con moderata complessità;
- Capienza e ampiezza delle aree di mercato;
- Equa distribuzione sull'intero territorio cittadino;
- Capacità di rispondere ai bisogni dei quartieri;

in vista della necessità di procedere alla riapertura graduale di ulteriori mercati, si è stabilita inoltre l'opportunità di sperimentare fin dalla prima fase la funzionalità organizzativa anche di un modello di mercato inserito in un contesto stradale, caratterizzato dalla presenza di ingressi pedonali e carrai. A tal fine si è stabilito di selezionare il Mercato di via Fauchè che, essendo dotato di proprio Consorzio con consolidata esperienza maturata nella gestione di servizi comuni presso l'area di mercato, presenta le migliori condizioni per condurre tale sperimentazione.

#### **Dato atto che:**

le esigenze imposte dal nuovo sistema organizzativo richiedono un elevato fabbisogno di risorse da adibire al servizio di controllo degli accessi e di verifica del rispetto del divieto di assembramento delle aree mercatali, tale da non poter essere sostenuto unicamente con risorse umane o finanziarie dell'Amministrazione Comunale;

nell'interesse degli stessi operatori commerciali, data l'urgenza di attivare tali servizi indispensabili per consentire la tempestiva riapertura dei mercati, se ne rende opportuno in questa fase l'affidamento alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche di cui all'art. 16 comma 2 lettera l) della Legge Regionale 6/2010 o ai soggetti indicati dall'art. 28 della medesima Legge, nelle modalità ivi previste, mediante apposita convenzione, dando atto che i costi sostenuti per tali servizi, laddove non erogati a titolo volontario dai commercianti interessati, dovranno essere ripartiti tra gli stessi; l'Amministrazione Comunale dovrà in ogni caso assicurare il controllo sui livelli del servizio erogato;

**Ritenuto** necessario, individuare le condizioni che dovranno essere contenute dal piano di ogni singolo mercato settimanale scoperto, con l'individuazione di regole e



criteri da osservare per l'accesso agli stessi, al fine di assicurare il rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute e della sicurezza;

**Sentite** in data 16 aprile 2020 e 24 aprile 2020 le Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche di cui all'art. 16 comma 2 lettera 1) della Legge Regionale n. 6/2010 e acquisita in data 4 maggio 2020 la disponibilità delle stesse in riferimento al punto 3) del dispositivo della presente Ordinanza;

**Richiamate** le proprie precedenti Ordinanze relative all'adozione di provvedimenti eccezionali per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e fronteggiare la situazione emergenziale in atto, che di seguito si indicano:

- n. 10 dell'11 marzo 2020;
- n. 11 del 12 marzo 2020;
- n. 12 del 13 marzo 2020;
- n. 13 e 14 del 16 marzo 2020;
- n. 15 del 23 marzo 2020;
- n. 16 del 26 marzo 2020;
- n. 17 del 28 marzo 2020;
- n. 18 del 2 aprile 2020;
- n. 19 del 7 aprile 2020;
- n. 20 del 20 aprile 2020;
- n. 21 del 30 aprile 2020;
- n. 22 del 4 maggio 2020;

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

## **ORDINA**

dall'entrata in vigore della presente ordinanza e fino alla validità delle richiamate ordinanze di Regione Lombardia e loro successive modifiche e integrazioni:





1. la riapertura, a partire dal giorno 7 maggio 2020 e nelle giornate di seguito indicate, dei seguenti n. 26 mercati settimanali scoperti cittadini, limitatamente alla sola vendita di prodotti alimentari:

- PONTI LUNEDI
- CAMBINI LUNEDI
- TRECHI LUNEDI
- SAN MARCO LUNEDI
- PAPINIANO MARTEDI
- B. MARCELLO MARTEDI
- BONOLA MARTEDI
- STROZZI MARTEDI
- MARTINI MERCOLEDI
- BENTIVOGLIO MERCOLEDI
- MONZA MERCOLEDI
- PARETO MERCOLEDI
- OSOPPO GIOVEDI
- VAL MAIRA GIOVEDI
- CALATAFIMI GIOVEDI
- SAN MARCO GIOVEDI
- BONOLA VENERDI
- FRATELLI DI DIO VENERDI
- CURIEL VENERDI
- PAGANO VENERDI
- PAPINIANO SABATO
- B. MARCELLO SABATO
- FAUCHE SABATO
- TABACCHI SABATO
- FALCK SABATO
- CICCOTTI SABATO

2. l'adozione, per il tramite della Direzione comunale competente, che vi provvederà con proprio provvedimento, di un piano per ciascuno dei mercati settimanali scoperti indicati al punto 1) che dovrà attenersi alle seguenti condizioni:



- a. definizione preventiva dell'area interessata dal mercato, con rappresentazione planimetrica indicante la distribuzione logistica dei posteggi, l'assegnazione e le loro dimensioni, i varchi d'accesso e uscita, la capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno delle singole porzioni del mercato, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;
- b. obbligo di delimitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che in ciascuna porzione del mercato vi sia almeno un varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
- c. presenza, al di fuori di ciascun varco di accesso e di uscita, di personale preposto al controllo e al contingentamento degli accessi;
- d. osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro e divieto di assembramento, cui dovrà provvedersi attraverso personale appositamente dedicato oltre che attraverso il personale operante presso i singoli punti vendita;
- e. obbligo di consentire l'accesso alle singole porzioni dell'area di mercato ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
- f. obbligo di individuazione di un "Covid Manager" per coordinare sul posto il personale addetto ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui all'Ordinanza Regionale n. 539 e delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dal Comune;
- g. raccomandazione alla rilevazione da parte di personale addetto, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato; inibizione all'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
- h. rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
- i. obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;



Comune di  
Milano

- j. distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
  - k. presenza di non più di due operatori simultaneamente presenti in ogni posteggio;
3. alla Direzione competente di affidare alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche di cui all'art. 16 comma 2 lettera i) della Legge Regionale 6/2010 o ai soggetti indicati dall'art. 28 della medesima Legge, nelle modalità ivi previste mediante apposita convenzione, i seguenti servizi: presidio dei varchi di accesso e di uscita; contingentamento degli accessi; eventuale rilevazione della temperatura corporea dei clienti; sorveglianza del divieto di assembramento e del rispetto di distanza interpersonale; gestione degli strumenti mobili di delimitazione in prossimità di passi carrai; messa a disposizione di un "Covid Manager" per ciascun mercato. Per tali attività, i soggetti affidatari dovranno avvalersi prioritariamente della collaborazione volontaria degli operatori commerciali. L'Amministrazione Comunale tramite apposito disciplinare del mercato disporrà l'obbligo per ciascuna Impresa del mercato di contribuire proporzionalmente, pena la sospensione del posteggio, al pagamento delle spese inevitabili effettivamente sostenute dal soggetto affidatario per l'erogazione di tali servizi, purché dallo stesso debitamente rendicontate; l'Amministrazione Comunale dovrà in ogni caso assicurare il controllo sui livelli del servizio erogato e sulla ripartizione delle relative spese;
4. di confermare la sospensione dei mercati settimanali scoperti cittadini non elencati al punto 1), disposta con Ordinanza n. 10 dell'11 marzo 2020, fino all'adozione di successivo proprio provvedimento che ne autorizzi lo svolgimento nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità sopra indicate;
5. di confermare la sospensione delle attività di vendita dei prodotti non alimentari in tutti i mercati settimanali scoperti;
6. di sospendere le operazioni di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori commerciali cosiddetti spuntisti di cui all'art. 16 del Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche;
7. la riattivazione dei divieti di sosta presso gli stalli riservati, nei giorni stabiliti, ai mercati comunali scoperti indicati al punto 1), come disposto dall'Ordinanza n. 21 del 30 aprile 2020.



## **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli, utilizzando ogni mezzo atto a comprovarne il rispetto, sulla osservanza della presente ordinanza la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge e la sospensione dell'attività dell'intero mercato.

\*\*\*\*\*

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it), ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO  
Giuseppe Sala  
(Firmato digitalmente)





OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale.

Riapertura dei mercati agricoli scoperti e adozione dei relativi Piani, volti all'individuazione di regole e criteri da osservare per l'accesso ai mercati nel rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute.

## IL SINDACO

### Visti

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
-



Comune di  
Milano

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
- il Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”.
- l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente ad oggetto “*Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali*”;

**Visti, altresì:**

- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 3 maggio 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 538 del 30 aprile 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 537 del 30 aprile 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 532 del 24 aprile 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 521 del 6 aprile 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 517 del 23 marzo 2020;





Comune di  
Milano

- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020;
- il Regolamento per lo svolgimento dei mercati di vendita diretta da parte degli agricoltori, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 11.04.2019;
- il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.02.2000;

### **Premesso che:**

con Ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 3 maggio 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19" all'art. 1 comma 1.6 lettera C) è stabilito quanto segue:

*"I mercati scoperti possono aprire, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio:*

*1. definizione preventiva da parte dell'amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell'area interessata, dell'assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;*

*2. individuazione da parte del Comune di un "Covid Manager" per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;*

*3. limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;*

*4. accesso all'area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;*

*5. si raccomanda la rilevazione da parte di personale addetto con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato; inibizione all'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;*

*6. rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;*

*7. obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;*

*8. distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;*

*9. presenza di non più di due operatori per ogni posteggio;*

*Le amministrazioni comunali possono prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazione*



*istituzionale circa le aree di mercato aperte, la loro delimitazione e l'adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree”;*

**Dato atto che:**

nel contesto della Città di Milano sono attivi n. 9 mercati scoperti per la vendita diretta da parte degli agricoltori operanti su area pubblica e n. 14 mercati scoperti per la vendita diretta da parte degli agricoltori operanti su area privata;

la vendita diretta da parte degli agricoltori è disciplinata dall'art. 4 del D.lgs 18 maggio 2001 n. 228;

alla vendita diretta da parte degli agricoltori dei propri prodotti non si applicano le disposizioni di cui al D.lgs 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma della disciplina relativa al commercio), in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lettera d), del medesimo D.lgs n. 114 del 1998;

pur non essendo soggetta alla medesima disciplina, la vendita diretta da parte degli agricoltori nei mercati scoperti cittadini è assimilabile, per modalità di svolgimento, alla vendita esercitata in ambito della disciplina del commercio su aree pubbliche nei mercati settimanali scoperti;

ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per lo Svolgimento dei mercati di vendita diretta da parte degli agricoltori del Comune di Milano, per ciascuna area di mercato l'organizzazione e la gestione sono affidate a un Referente di Mercato che ai sensi del comma 4 del medesimo articolo “ .... agisce nei confronti dell'Amministrazione in nome e per conto degli operatori del mercato ...”;

ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera c) è obbligo del Referente di Mercato “ ... porsi come soggetto referente nei confronti dei consumatori e delle autorità preposte al controllo ...” e alla lettera d) “ ... corrispondere, ove dovuto, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ...”;

ai sensi dell'art. 9 comma 2, lettera c) è fatto obbligo agli operatori agricoli “... provvedere a reintegrare il Referente di Mercato degli oneri sostenuti per l'organizzazione e lo svolgimento del mercato ...”;

**Ritenuto** necessario, individuare le condizioni che dovranno essere contenute dal piano di ogni singolo mercato scoperto di vendita diretta da parte degli agricoltori, con l'individuazione di regole e criteri da osservare per l'accesso agli stessi, al fine di assicurare il rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute e della sicurezza;

**Richiamate** le proprie precedenti Ordinanze relative all'adozione di provvedimenti eccezionali per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e fronteggiare la situazione emergenziale in atto, che di seguito si indicano:

- n. 10 dell'11 marzo 2020;
- n. 11 del 12 marzo 2020;
- n. 12 del 13 marzo 2020;
- n. 13 e 14 del 16 marzo 2020;
- n. 15 del 23 marzo 2020;
- n. 16 del 26 marzo 2020;



Comune di  
Milano

- n. 17 del 28 marzo 2020;
- n. 18 del 2 aprile 2020;
- n. 19 del 7 aprile 2020;
- n. 20 del 20 aprile 2020;
- n. 21 del 30 aprile 2020;
- n. 22 del 4 maggio 2020;
- n. 23 del 4 maggio 2020;

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

## **ORDINA**

dall'entrata in vigore della presente ordinanza e fino alla validità delle richiamate ordinanze di Regione Lombardia e loro successive modifiche e integrazioni:

1. l'adozione, per il tramite della Direzione comunale competente, che vi provvederà con proprio provvedimento, di un piano per ciascuno dei mercati scoperti di vendita diretta da parte degli agricoltori che dovrà essere proposto dal singolo Referente di Mercato e attenersi alle seguenti condizioni:
  - a. definizione preventiva dell'area interessata dal mercato, con rappresentazione planimetrica indicante la distribuzione logistica dei posteggi, l'assegnazione e le loro dimensioni, i varchi d'accesso e uscita, la capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno delle singole porzioni del mercato, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;
  - b. obbligo di delimitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che in ciascuna porzione del mercato vi sia almeno un varco di accesso separato da quello d'uscita dall'area stessa;
  - c. presenza, al di fuori di ciascun varco di accesso e di uscita, di personale preposto al controllo e al contingentamento degli accessi;
  - d. osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro e divieto di assembramento, cui dovrà provvedersi attraverso personale appositamente dedicato oltre che attraverso il personale operante presso i singoli punti vendita;
  - e. obbligo di consentire l'accesso alle singole porzioni dell'area di mercato ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
  - f. obbligo di individuazione di un "Covid Manager" per coordinare sul posto il personale addetto ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui all'Ordinanza Regionale n. 539 e delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dal Comune;
  - g. raccomandazione alla rilevazione da parte di personale addetto, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato; inibizione all'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;



Comune di  
Milano

- h. rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
- i. obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
- j. distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
- k. presenza di non più di due operatori simultaneamente presenti in ogni posteggio;

2. alla Direzione competente di acquisire il formale impegno del Referente di Mercato all'osservanza delle superiori regole, che saranno trasfuse nel piano di ciascun mercato scoperto per la vendita diretta da parte degli agricoltori, dando atto che la relativa apertura avverrà all'attuazione delle superiori condizioni;

### **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli, utilizzando ogni mezzo atto a comprovarne il rispetto, sulla osservanza della presente ordinanza la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge e la sospensione dell'attività dell'intero mercato.

\*\*\*\*\*

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it), ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO  
Giuseppe Sala  
(Firmato digitalmente)





**OGGETTO:** Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale.

## **IL SINDACO**

Visti

- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- le misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, le cui disposizioni sono efficaci sino al 17 maggio 2020.

Dato atto che

- con ordinanze del Sindaco emanate ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000, n. 10 dell'11.03.2020, n. 11 del 12.03.2020, n. 14 del 16.03.2020 e n. 21 del 30.04.2020, sono state adottate specifiche misure volte da una parte, al contenimento della diffusione del contagio COVID-19 e, dall'altra, al mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza, alla semplificazione del rapporto con i cittadini/utenti, nonché all'agevolazione finanziaria per le attività commerciali;
- tra le misure adottate in tema di mobilità, ed in particolare per quanto concerne la circolazione in corsie e strade riservate al trasporto pubblico, con Ordinanza n. 21 del 30.04.2020, è stato disposto:



- *“la sospensione, sino al 31 maggio 2020, delle discipline che regolano i divieti di accesso e circolazione nelle (..) corsie e strade riservate al trasporto pubblico istituite all’interno della città di Milano;*
- *di sospendere, di conseguenza, sino al 31 maggio (..) nelle corsie riservate le modalità di controllo a distanza degli accessi.”*

## Considerato

- che con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, sono state consentite e riavviate talune attività commerciali, produttive e non solo, dando avvio, in data 4 maggio 2020, alla cosiddetta Fase 2 dell'emergenza sanitaria. Ciò ha generato, necessariamente, spostamenti individuali condotti con mezzi privati;
- che con le citate Ordinanze del Sindaco, al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19, sono state adottate varie misure finalizzate a favorire, in via eccezionale e temporanea, l'utilizzo anche del mezzo privato per effettuare gli spostamenti consentiti dalle disposizioni vigenti.

## Rilevato

- che dal monitoraggio della mobilità e del traffico, condotto dal Comune di Milano in collaborazione con AMAT Srl, risulta che nel periodo compreso tra lunedì 4 maggio e venerdì 7 maggio, ovvero nella prima settimana della citata Fase 2, si sono registrati, rispetto al periodo precedente in cui sono state vigenti le misure più restrittive, i seguenti dati:
  - un incremento medio giornaliero della congestione pari a circa il 39%;
  - un incremento medio giornaliero pari a circa il 79% degli accessi veicolari ai confini del centro abitato rilevati mediante gli apparati disponibili per la ZTL “Area B”;
- che l'incremento dei volumi e della congestione, sebbene oggi ancora contenuti rispetto alla capacità stradale, potranno vedere, a partire dal prossimo 18 maggio, un ulteriore incremento dovuto a nuove ulteriori riaperture;
- che la capacità del sistema di trasporto pubblico di superficie è stata ridotta a seguito di quanto disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, con particolare riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ff), nonché l'articolo 7 e gli allegati 8 e 9;
- che a fronte di tale riduzione è necessario garantire che, laddove siano previste discipline che regolamentano la circolazione nelle strade e corsie riservate al trasporto pubblico, queste possano garantirne la massima fluidità anticipando, rispetto alla data del 31 maggio 2020, il ripristino delle discipline stesse.



## Ritenuto

- che è quindi opportuno prevedere che la sospensione delle discipline che regolano i divieti di accesso e circolazione nelle corsie e strade riservate al trasporto pubblico sia limitata alla data del 17 maggio 2020, ovvero sino al termine di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, in modo da garantire la mobilità dei mezzi di trasporto pubblico nell'ambito delle proprie sedi riservate;

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

## **ORDINA**

A parziale modifica dell'Ordinanza n. 21 del 30 aprile 2020, che la sospensione:

- delle discipline che regolano i divieti di accesso e circolazione nelle corsie e strade riservate al trasporto pubblico istituite all'interno della città di Milano;
- delle modalità di controllo a distanza degli accessi nelle corsie riservate;

resti in vigore fino al 17 maggio 2020 compreso.

## **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli, utilizzando ogni mezzo atto a comprovarne il rispetto, sulla osservanza della presente ordinanza la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

\*\*\*\*\*

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it), ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;



Comune di  
Milano

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**IL SINDACO**  
**Giuseppe Sala**  
(firmato digitalmente)





OGGETTO: PARZIALE MODIFICA DELL' ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 n.10 dell' 11 marzo 2020 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 E A FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE EMERGENZIALE.

## IL SINDACO

### Premesso che

con propria ordinanza n. 10 dell' 11 marzo 2020, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000, sono state adottate specifiche misure volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID 19 e a fronteggiare, anche dal punto di vista finanziario, la situazione emergenziale;

tra le misure adottate, sono state previste alcune misure in tema di contributi al servizio di refezione scolastica da corrispondere a Milano Ristorazione Spa., e in particolare è stato disposto;

- il differimento, al 15 maggio 2020 di tutti i termini di pagamento per gli alunni frequentanti le scuole dell'Infanzia Comunali e Statali, le scuole Primarie e le scuole Secondarie di primo grado;

- il rimborso parziale delle quote per il periodo non usufruito, per chi abbia già effettuato il versamento totale della quota annua, applicando le disposizioni regolamentari previste nel caso di mancata frequenza del servizio;

- lo scomputo dell'importo della quota per il periodo non usufruito, in caso di parziale versamento della quota annua, dall'ultima rata di conguaglio la cui scadenza è posticipata al 15 maggio 2020.

### Visto

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica daCovid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, le cui disposizioni sono efficaci sino al 17 maggio 2020.

### Considerato che

- il differimento, al 15 maggio 2020 di tutti i termini di pagamento delle quote di refezione, per gli alunni frequentanti le scuole dell'Infanzia Comunali e Statali, le scuole Primarie e le scuole Secondarie di primo grado previsto dall'ordinanza n. 10 dell' 11 marzo 2020, si basava sul presupposto di una possibile riapertura delle scuole;

### Ritenuto che

- il protrarsi della sospensione dei servizi scolastici e di conseguenza, anche del servizio di refezione scolastica, rende il termine fissato per il 15 maggio 2020 non più attuale;



Comune di  
Milano

- pertanto occorre aggiornare predetto termine al 30 giugno 2020, data ultima anche per un eventuale conguaglio;

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

## **ORDINA**

A parziale modifica dell'Ordinanza n. 10 dell' 11 marzo 2020:

- il differimento, al 30 giugno 2020 di tutti i termini di pagamento per gli alunni frequentanti le scuole dell'Infanzia Comunali e Statali, le scuole Primarie e le scuole Secondarie;
- il rimborso parziale delle quote per il periodo non usufruito, per chi abbia già effettuato il versamento totale della quota annua, applicando le disposizioni regolamentari previste nel caso di mancata frequenza del servizio;
- lo scomputo dell'importo della quota per il periodo non usufruito, in caso di parziale versamento della quota annua, dall'ultima rata di conguaglio la cui scadenza è posticipata al 30 giugno 2020;

## **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli, utilizzando ogni mezzo atto a comprovarne il rispetto, sulla osservanza della presente ordinanza la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

\*\*\*\*\*

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it), ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO

Giuseppe Sala





**OGGETTO:** Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale. Riapertura dei generi non alimentari in n. 14 Mercati Settimanali Scoperti, riapertura di n. 3 mercati settimanali scoperti, individuazione di regole e criteri da osservare per l'accesso ai mercati nel rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute.

## IL SINDACO

### Visti

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;



- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell' 11 marzo 2020;
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*»;



- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
- il Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente ad oggetto “*Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali*”;

#### **Visti, altresì:**

- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 3 maggio 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 537 del 30 aprile 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 532 del 24 aprile 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 521 del 6 aprile 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 517 del 23 marzo 2020;



- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020;
- Il Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Milano Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 04.03.2013;
- Il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.02.2000;
- La Legge Regionale 6/2010 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;

### **Premesso che:**

con Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020 avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza Epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità Pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al punto 1.2 “Attività commerciali, artigianali e di servizi”* si è stabilito che *“Sono consentite le attività commerciali, artigianali e di servizi di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, nel rispetto dei contenuti delle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” approvate in data 15 maggio 2020 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, adattate per lo specifico contesto della Regione Lombardia, nonché nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 1.3 della presente Ordinanza”*

L'allegato 1 alla sopra citata ordinanza *“Nuovo coronavirus sars-cov-2 - linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive”* nella scheda commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e operatori su posteggi isolati e in forma itinerante) riporta quanto segue:

### **Misure generali:**

- Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 11 del DPCM del 17 maggio 2020:
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.



- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

### **Competenze dei Comuni:**

- I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati e delle fiere dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 11 del DPCM del 17 maggio 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.
- In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche (anche definendo la capienza massima dell'area in relazione alla superficie calpestabile dell'area), di perimetrazione dell'area di mercato, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale, se del caso, attraverso modalità di collaborazione, anche in forma semplificata, con i soggetti di cui all'art. 28 della l.r. 6/2010 .
- Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:
  - Corsie mercatali a senso unico;
  - Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
  - Maggiore distanziamento dei posteggi, ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale. In ogni caso dovrà essere garantita la distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro;
  - Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
- Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

### **Misure a carico del titolare di posteggio:**



- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

### **Dato atto che:**

nel contesto della Città di Milano le attività di commercio su aree pubbliche si contraddistinguono per l'elevata complessità, contando la presenza di ben 94 mercati settimanali scoperti, con oltre 10.000 posteggi collocati prevalentemente su aree stradali non attrezzate e non recintate, inserite in contesti territoriali caratterizzati da alta densità abitativa e dalla presenza di numerosi servizi pubblici e privati;

tale complessità, accompagnata dalla necessità di allestire le aree mercatali nonché le indispensabili funzioni di presidio e controllo da parte dell'Ente, ha imposto l'adozione di un approccio alla ripartenza di tipo graduale;

a tal fine, in attuazione della previgente Ordinanza Regionale n. 539 del 3 maggio 2020, con Ordinanza Sindacale n. 23 del 4 maggio 2020 sono stati attivati n. 26 mercati settimanali scoperti per i soli generi alimentari, in vista della necessità di procedere alla riapertura graduale di ulteriori mercati;

### **Dato atto che:**

le esigenze imposte dal nuovo sistema organizzativo richiedono un elevato fabbisogno di risorse da adibire al servizio di controllo degli accessi e di verifica del rispetto del divieto di assembramento delle aree mercatali, tale da non poter essere sostenuto unicamente con risorse umane o finanziarie dell'Amministrazione Comunale;





data l'urgenza di attivare tali servizi indispensabili per consentire la tempestiva riapertura dei mercati, se ne rende opportuno in questa fase l'affidamento a soggetti privati con adeguata esperienza e professionalità, avvalendosi vista l'urgenza - nelle more della conclusione di ordinaria procedura di selezione - delle procedure di selezione semplificate di cui all'Ordinanza Sindacale n.11, dando atto che i costi sostenuti per tali servizi, laddove non erogati a titolo volontario dai commercianti interessati, dovranno essere ripartiti tra gli stessi;

**Ritenuto** necessario, individuare le condizioni che dovranno essere rispettate in ciascun mercato settimanale scoperto, con l'individuazione di regole e criteri da osservare per l'accesso agli stessi, al fine di assicurare il rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute e della sicurezza;

**Sentite** in data 19 maggio 2020 e 20 maggio 2020 le Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche di cui all'art. 16 comma 2 lettera l) della Legge Regionale n. 6/2010;

**Richiamate** le proprie precedenti Ordinanze relative all'adozione di provvedimenti eccezionali per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e fronteggiare la situazione emergenziale in atto, che di seguito si indicano:

- n. 10 dell'11 marzo 2020;
- n. 11 del 12 marzo 2020;
- n. 12 del 13 marzo 2020;
- n. 13 e 14 del 16 marzo 2020;
- n. 15 del 23 marzo 2020;
- n. 16 del 26 marzo 2020;
- n. 17 del 28 marzo 2020;
- n. 18 del 2 aprile 2020;
- n. 19 del 7 aprile 2020;
- n. 20 del 20 aprile 2020;
- n. 21 del 30 aprile 2020;
- n. 22 del 04 maggio 2020;
- n. 23 del 04 maggio 2020;
- n. 24 del 11 maggio 2020;
- n. 25 del 13 maggio 2020;
- n. 26 del 18 maggio 2020;



Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

## **ORDINA**

dall'entrata in vigore della presente ordinanza e fino alla validità delle richiamate ordinanze di Regione Lombardia e loro successive modifiche e integrazioni:

1. la riapertura di tutte le attività commerciali, per tutte le tipologie di posteggi, a partire dal giorno 21 maggio 2020 e nelle giornate di seguito indicate, nei seguenti n. 14 mercati settimanali scoperti cittadini, la cui riapertura per i soli generi alimentari era già stata autorizzata con Ordinanza Sindacale n. 23 del 4 maggio 2020:

- OSOPPO GIOVEDI (ad esclusione dei posteggi compresi da B01 a B52)
- VAL MAIRA GIOVEDI
- CALATAFIMI GIOVEDI
- SAN MARCO GIOVEDI
- BONOLA VENERDI
- FRATELLI DI DIO VENERDI
- CURIEL VENERDI
- PAGANO VENERDI
- PAPINIANO SABATO
- B. MARCELLO SABATO
- FAUCHE SABATO
- TABACCHI SABATO
- FALCK SABATO
- CICCOTTI SABATO

2. la riapertura dei seguenti mercati settimanali scoperti, per tutte le tipologie di posteggi – alimentari e non alimentari:

- OSOPPO SABATO



Comune di  
Milano

- ARISTOTELE            SABATO
- GARIGLIANO           SABATO

3. di individuare per ciascuno dei mercati settimanali scoperti indicati al punto 1) e 2) le seguenti condizioni necessarie per consentirne lo svolgimento:

- a. definizione preventiva dell'area interessata dal mercato, con rappresentazione planimetrica indicante la distribuzione logistica dei posteggi, i varchi d'accesso e uscita;
- b. collocazione degli accessi e delle uscite dell'area mercatale in modo da favorire, compatibilmente con la morfologia del mercato, la percorrenza in un unico senso all'interno dell'area di mercato;
- c. individuazione di una capienza massima di clienti contemporaneamente presenti all'interno delle singole porzioni del mercato, pari al doppio nel numero di posteggi presenti, da applicarsi nei casi in cui sia necessario effettuare lo scaglionamento degli accessi in ragione della localizzazione dei mercati, delle caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, della maggiore o minore frequentazione;
- d. obbligo di delimitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che in ciascuna porzione del mercato vi sia almeno un varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
- e. presenza, al di fuori di ciascun varco di accesso e di uscita, di personale preposto al controllo e allo scaglionamento degli accessi;
- f. obbligo per titolari di posteggio di rendere inaccessibili i passaggi laterali tra i banchi attraverso il posizionamento di nastro bicolore o altri strumenti idonei, sia sul fronte delle strutture di vendita sia posteriormente alle stesse o a ridosso degli automezzi di supporto, in modo da impedire l'accesso alle aree di mercato per mezzo di tali passaggi;
- g. obbligo per i titolari di posteggio di ridurre l'ingombro delle strutture vendita al fine di garantire dalle altre attrezzature di vendita la distanza laterale di 1 metro e la distanza frontale di 3,50 metri;
- h. osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro e divieto di assembramento, cui dovrà provvedersi attraverso personale



- appositamente dedicato oltre che attraverso il personale operante presso i singoli punti vendita;
- i. obbligo di consentire l'accesso alle singole porzioni dell'area di mercato ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
  - j. individuazione di un "Coordinatore del personale di sorveglianza" per coordinare sul posto il personale addetto ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui all'Ordinanza Regionale n. 547/2020 e delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dal Comune;
  - k. raccomandazione alla rilevazione da parte di personale addetto, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato; inibizione all'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
  - l. rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
  - m. obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
  - n. distanziamento di almeno un metro tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
  - o. sospensione della vendita di beni usati
  - p. posizionamento ad opera di ciascun commerciante di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento
  - q. obbligo in capo ai titolari dei posteggi di pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
  - r. uso delle mascherine obbligatorio per i commercianti, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani; messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;



Comune di  
Milano

- s. rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra gli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
  - t. obbligo per i titolari di posteggio in caso di vendita di abbigliamento di mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
4. alla Direzione competente di affidare a soggetti privati con adeguata esperienza e professionalità, avvalendosi vista l'urgenza - nelle more della conclusione di ordinaria procedura di selezione - delle procedure semplificate di cui alla richiamata Ordinanza Sindacale n. 10 del 11 marzo 2020, dando atto che i costi sostenuti per tali servizi dovranno essere ripartiti tra gli stessi e ciascuna Impresa del mercato avrà l'obbligo di contribuire proporzionalmente, pena la sospensione del posteggio, al pagamento delle spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione per l'erogazione di tali servizi;
  5. di confermare la sospensione dei mercati settimanali scoperti cittadini non elencati al punto 1) e 2) disposta con Ordinanza n. 10 dell'11 marzo 2020, fino all'adozione di successivo proprio provvedimento che ne autorizzi lo svolgimento nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità sopra indicate;
  6. di sospendere le operazioni di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori commerciali cosiddetti spuntisti di cui all'art. 16 del Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche;
  7. di autorizzare nei mercati indicati al punto 1) e 2) l'assegnazione dei posteggi dei produttori agricoli nelle modalità previste dal Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche;
  8. di dare atto che le disposizioni della presente Ordinanza si applicano, laddove compatibili, anche alle Fiere per il commercio su Aree Pubbliche organizzate dal Comune di Milano inserite nell'apposito elenco annuale;
  9. la riattivazione dei divieti di sosta presso gli stalli riservati, nei giorni stabiliti, ai mercati comunali scoperti indicati al punto 1) e 2), come disposto dall'Ordinanza n. 21 del 30 aprile 2020.

**ORDINA ALTRESI'**



ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli, utilizzando ogni mezzo atto a comprovarne il rispetto, sulla osservanza della presente ordinanza la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge e la sospensione dell'attività dell'intero mercato.

\*\*\*\*\*

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it), ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO  
Giuseppe Sala  
(Firmato digitalmente)





OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale. Riapertura dei generi non alimentari in n. 12 Mercati Settimanali Scoperti, riapertura di n. 29 Mercati Settimanali Scoperti, individuazione di regole e criteri da osservare per l'accesso ai mercati nel rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute.

## IL SINDACO

### Visti

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;



- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell' 11 marzo 2020;
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*»;





- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
- il Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 recante “*Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale*”;
- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- l’ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente ad oggetto “*Interventi necessari a fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali*”;

#### **Visti, altresì:**

- l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020;
- l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 3 maggio 2020;
- l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 537 del 30 aprile 2020;



- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 532 del 24 aprile 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 521 del 6 aprile 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 517 del 23 marzo 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020;
- Il Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Milano Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 04.03.2013;
- Il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.02.2000;
- La Legge Regionale 6/2010 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;

### **Premesso che:**

con Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020 avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza Epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità Pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al punto 1.2 “Attività commerciali, artigianali e di servizi”* si è stabilito che “Sono consentite le attività commerciali, artigianali e di servizi di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, nel rispetto dei contenuti delle *“Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”* approvate in data 15 maggio 2020 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, adattate per lo specifico contesto della Regione Lombardia, nonché nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 1.3 della presente Ordinanza”

L'allegato 1 alla sopra citata ordinanza *“Nuovo coronavirus sars-cov-2 - linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive”* nella scheda commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e operatori su posteggi isolati e in forma itinerante) riporta quanto segue:

### **Misure generali:**

- Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 11 del DPCM del 17 maggio 2020:



- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

### **Competenze dei Comuni:**

- I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati e delle fiere dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 11 del DPCM del 17 maggio 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.
- In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche (anche definendo la capienza massima dell'area in relazione alla superficie calpestabile dell'area), di perimetrazione dell'area di mercato, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale, se del caso, attraverso modalità di collaborazione, anche in forma semplificata, con i soggetti di cui all'art. 28 della l.r. 6/2010 .
- Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:
  - Corsie mercatali a senso unico;
  - Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
  - Maggiore distanziamento dei posteggi, ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale. In ogni caso dovrà essere garantita la distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro;
  - Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
- Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.



### **Misure a carico del titolare di posteggio:**

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

### **Dato atto che:**

nel contesto della Città di Milano le attività di commercio su aree pubbliche si contraddistinguono per l'elevata complessità, contando la presenza di ben 94 mercati settimanali scoperti, con oltre 10.000 posteggi collocati prevalentemente su aree stradali non attrezzate e non recintate, inserite in contesti territoriali caratterizzati da alta densità abitativa e dalla presenza di numerosi servizi pubblici e privati;

tale complessità, accompagnata dalla necessità di allestire le aree mercatali nonché le indispensabili funzioni di presidio e controllo da parte dell'Ente, ha imposto l'adozione di un approccio alla ripartenza di tipo graduale;

a tal fine, in attuazione della previgente Ordinanza Regionale n. 539 del 3 maggio 2020, con Ordinanza Sindacale n. 23 del 4 maggio 2020 sono stati attivati n. 26 mercati settimanali scoperti per i soli generi alimentari, in vista della necessità di procedere alla riapertura graduale di ulteriori mercati;

in attuazione della vigente Ordinanza Regionale n. 547 del 17 maggio 2020 con successiva Ordinanza Sindacale n. 27 del 20 maggio 2020 è stata disposta la riapertura dei generi non alimentari in n. 14 Mercati Settimanali Scoperti e la riapertura di n. 3 ulteriori mercati settimanali scoperti;



## **Dato atto che:**

le esigenze imposte dal nuovo sistema organizzativo richiedono un elevato fabbisogno di risorse da adibire al servizio di controllo degli accessi e di verifica del rispetto del divieto di assembramento delle aree mercatali, tale da non poter essere sostenuto unicamente con risorse umane o finanziarie dell'Amministrazione Comunale;

data l'urgenza di attivare tali servizi indispensabili per consentire la tempestiva riapertura dei mercati, se ne rende opportuno in questa fase l'affidamento a soggetti privati con adeguata esperienza e professionalità, avvalendosi vista l'urgenza - nelle more della conclusione di ordinaria procedura di selezione - delle procedure di selezione semplificate di cui all'Ordinanza Sindacale n.10 del 11 marzo 2020, dando atto che i costi sostenuti per tali servizi, laddove non erogati a titolo volontario dai commercianti interessati, dovranno essere ripartiti tra gli stessi;

**Ritenuto** necessario disporre la riapertura dei mercati settimanali scoperti cittadini secondo l'ordinaria programmazione, definendo le condizioni che dovranno essere rispettate in ciascun mercato settimanale scoperto, con l'individuazione di regole e criteri da osservare per l'accesso agli stessi, al fine di assicurare il rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute e della sicurezza;

**Sentite** in data 22 maggio 2020 le Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche di cui all'art. 16 comma 2 lettera l) della Legge Regionale n. 6/2010;

**Richiamate** le proprie precedenti Ordinanze relative all'adozione di provvedimenti eccezionali per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e fronteggiare la situazione emergenziale in atto, che di seguito si indicano:

- n. 10 dell'11 marzo 2020;
- n. 11 del 12 marzo 2020;
- n. 12 del 13 marzo 2020;
- n. 13 e 14 del 16 marzo 2020;
- n. 15 del 23 marzo 2020;
- n. 16 del 26 marzo 2020;
- n. 17 del 28 marzo 2020;
- n. 18 del 2 aprile 2020;
- n. 19 del 7 aprile 2020;



- n. 20 del 20 aprile 2020;
- n. 21 del 30 aprile 2020;
- n. 22 del 04 maggio 2020;
- n. 23 del 04 maggio 2020;
- n. 24 del 11 maggio 2020;
- n. 25 del 13 maggio 2020;
- n. 26 del 18 maggio 2020;
- n. 27 del 20 maggio 2020;

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

## **ORDINA**

dall'entrata in vigore della presente ordinanza e fino alla validità delle richiamate ordinanze di Regione Lombardia e loro successive modifiche e integrazioni:

1. la riapertura di tutte le attività commerciali, per tutte le tipologie di posteggi, a partire dal giorno 25 maggio 2020 e nelle giornate di seguito indicate, nei seguenti n. 12 mercati settimanali scoperti cittadini, la cui riapertura per i soli generi alimentari era già stata autorizzata con Ordinanza Sindacale n. 23 del 4 maggio 2020:

LUNEDI': CAMBINI – PONTI - SAN MARCO – TRECHI

MARTEDI': BENEDETTO MARCELLO – BONOLA – PAPINIANO – STROZZI

MERCOLEDI': MARTINI – BENTIVOGLIO – MONZA – PARETO

2. la riapertura dei seguenti n. 29 mercati settimanali scoperti per tutte le tipologie di posteggi, alimentari e non alimentari, a partire dal giorno 25 maggio 2020 e nelle giornate di seguito indicate:



LUNEDI': ARPINO – CESARIANO – DE PREDIS – GHINI – KRAMER – MORETTO DA BRESCIA – PALMI – PISANI DOSSI – SANTA TERESA – ZAMAGNA

MARTEDI': MOMPIANI – FAUCHE' – EUSTACHI – GARIGLIANO – GRATOSOGGIO SUD – PASCARELLA – SAN MINIATO – BARIGOZZI MAZZUCOTELLI – ARIOLI VENEGONI

MERCOLEDI': BORSI – CERMENATE – DE CAPITANI – GAETA – GIUSSANI – RANCATI – VAL DI LEDRO – VESPRI SICILIANI – VITTORELLI - ZURETTI

3. di individuare per ciascuno dei mercati settimanali scoperti le seguenti condizioni necessarie per consentirne lo svolgimento:
- a. definizione preventiva dell'area interessata dal mercato, con rappresentazione planimetrica indicante la distribuzione logistica dei posteggi, i varchi d'accesso e uscita;
  - b. collocazione degli accessi e delle uscite dell'area mercatale in modo da favorire, compatibilmente con la morfologia del mercato, la percorrenza in un unico senso all'interno dell'area di mercato;
  - c. individuazione di una capienza massima di clienti contemporaneamente presenti all'interno delle singole porzioni del mercato, pari al doppio nel numero di posteggi presenti, da applicarsi nei casi in cui sia necessario effettuare lo scaglionamento degli accessi in ragione della localizzazione dei mercati, delle caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, della maggiore o minore frequentazione;
  - d. obbligo di delimitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che in ciascuna porzione del mercato vi sia almeno un varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
  - e. presenza, al di fuori di ciascun varco di accesso e di uscita, di personale preposto al controllo e allo scaglionamento degli accessi;
  - f. obbligo per titolari di posteggio di rendere inaccessibili i passaggi laterali tra i banchi attraverso il posizionamento di nastro bicolore o altri strumenti idonei, sia sul fronte delle strutture di vendita sia posteriormente alle



- stesse o a ridosso degli automezzi di supporto, in modo da impedire l'accesso alle aree di mercato per mezzo di tali passaggi;
- g. obbligo per i titolari di posteggio di ridurre l'ingombro delle strutture vendita al fine di garantire dalle altre attrezzature di vendita la distanza laterale di 1 metro e la distanza frontale di 3,50 metri;
  - h. osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro e divieto di assembramento, cui dovrà provvedersi attraverso personale appositamente dedicato oltre che attraverso il personale operante presso i singoli punti vendita;
  - i. obbligo di consentire l'accesso alle singole porzioni dell'area di mercato ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
  - j. individuazione di un "Coordinatore del personale di sorveglianza" per coordinare sul posto il personale addetto ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui all'Ordinanza Regionale n. 547/2020 e delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dal Comune;
  - k. raccomandazione alla rilevazione da parte di personale addetto, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato; inibizione all'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
  - l. rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
  - m. obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
  - n. distanziamento di almeno un metro tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
  - o. sospensione della vendita di beni usati;
  - p. posizionamento ad opera di ciascun commerciante di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;





- q. obbligo in capo ai titolari dei posteggi di pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
  - r. uso delle mascherine obbligatorio per i commercianti, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani; messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
  - s. rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra gli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
  - t. obbligo per i titolari di posteggio in caso di vendita di abbigliamento di mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
  - u. obbligo per gli operatori commerciali di mantenere in tutte le attività e le loro fasi il distanziamento interpersonale e utilizzo di mascherine in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
4. alla Direzione competente di disporre con propri provvedimenti la riduzione temporanea delle superfici in concessione ai titolari di posteggio ovvero, nei casi in cui ciò non sia sufficiente a garantire le condizioni di sicurezza, la sospensione temporanea dei posteggi che qualora mantenuti non garantirebbero il rispetto dei minimi requisiti logistici nelle aree di mercato; dando atto che ai titolari di tali posteggi potranno essere assegnati in via temporanea posteggi liberi in altri mercati;
5. alla Direzione competente di affidare il servizio di sorveglianza del mantenimento delle distanze interpersonali nelle aree di mercato e di scaglionamento degli accessi a soggetti privati con adeguata esperienza e professionalità, avvalendosi vista l'urgenza - nelle more della conclusione di ordinaria procedura di selezione - delle procedure semplificate di cui alla richiamata Ordinanza Sindacale n. 10 del 11 marzo 2020, dando atto che i costi sostenuti per tali servizi dovranno essere ripartiti tra gli stessi e ciascuna Impresa del mercato avrà l'obbligo di contribuire proporzionalmente, pena la sospensione del posteggio, al pagamento delle spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione per l'erogazione di tali servizi;



6. di confermare la sospensione dei mercati settimanali scoperti cittadini non elencati al punto 1) e 2) disposta con Ordinanza n. 10 dell'11 marzo 2020, fino all'adozione di successivo proprio provvedimento che ne autorizzi lo svolgimento nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità sopra indicate;
7. di sospendere le operazioni di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori commerciali cosiddetti spuntisti di cui all'art. 16 del Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche;
8. di autorizzare l'assegnazione dei posteggi dei produttori agricoli nelle modalità previste dal Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche;
9. di dare atto che le disposizioni della presente Ordinanza si applicano, laddove compatibili, anche alle Fiere per il commercio su Aree Pubbliche organizzate dal Comune di Milano inserite nell'apposito elenco annuale;
10. di sospendere la vendita di beni usati anche nei posteggi extramercato, nelle postazioni itineranti e in ogni caso in tutte le forme di commercio su aree pubbliche;
11. la riattivazione dei divieti di sosta presso gli stalli riservati, nei giorni stabiliti, ai mercati comunali scoperti indicati al punto 1) e 2), come disposto dall'Ordinanza n. 21 del 30 aprile 2020.

### **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli, utilizzando ogni mezzo atto a comprovarne il rispetto, sulla osservanza della presente ordinanza la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge e la sospensione dell'attività dell'intero mercato.

\*\*\*\*\*

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it), ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.



Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO  
Giuseppe Sala  
(Firmato digitalmente)





**OGGETTO:** Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale. Riapertura dei generi di n. 33 Mercati Settimanali Scoperti, individuazione di regole e criteri da osservare per l'accesso ai mercati nel rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute.

## IL SINDACO

### Visti

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;



- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell' 11 marzo 2020;
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*»;



- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
- il Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 recante “*Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale*”;
- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- l’ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente ad oggetto “*Interventi necessari a fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali*”;

**Visti, altresì:**

- l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020;
- l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 3 maggio 2020;
- l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 537 del 30 aprile 2020;



- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 532 del 24 aprile 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 521 del 6 aprile 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 517 del 23 marzo 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020;
- Il Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Milano Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 04.03.2013;
- Il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.02.2000;
- La Legge Regionale 6/2010 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;

### **Premesso che:**

con Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020 avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza Epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità Pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al punto 1.2 “Attività commerciali, artigianali e di servizi”* si è stabilito che “Sono consentite le attività commerciali, artigianali e di servizi di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, nel rispetto dei contenuti delle *“Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”* approvate in data 15 maggio 2020 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, adattate per lo specifico contesto della Regione Lombardia, nonché nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 1.3 della presente Ordinanza”

L'allegato 1 alla sopra citata ordinanza *“Nuovo coronavirus sars-cov-2 - linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive”* nella scheda commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e operatori su posteggi isolati e in forma itinerante) riporta quanto segue:

### **Misure generali:**

- Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 11 del DPCM del 17 maggio 2020:



- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

### **Competenze dei Comuni:**

- I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati e delle fiere dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 11 del DPCM del 17 maggio 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.
- In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche (anche definendo la capienza massima dell'area in relazione alla superficie calpestabile dell'area), di perimetrazione dell'area di mercato, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale, se del caso, attraverso modalità di collaborazione, anche in forma semplificata, con i soggetti di cui all'art. 28 della l.r. 6/2010 .
- Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:
  - Corsie mercatali a senso unico;
  - Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
  - Maggiore distanziamento dei posteggi, ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale. In ogni caso dovrà essere garantita la distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro;
  - Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
- Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.





### **Misure a carico del titolare di posteggio:**

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

### **Dato atto che:**

nel contesto della Città di Milano le attività di commercio su aree pubbliche si contraddistinguono per l'elevata complessità, contando la presenza di ben 94 mercati settimanali scoperti, con oltre 10.000 posteggi collocati prevalentemente su aree stradali non attrezzate e non recintate, inserite in contesti territoriali caratterizzati da alta densità abitativa e dalla presenza di numerosi servizi pubblici e privati;

tale complessità, accompagnata dalla necessità di allestire le aree mercatali nonché le indispensabili funzioni di presidio e controllo da parte dell'Ente, ha imposto l'adozione di un approccio alla ripartenza di tipo graduale;

a tal fine, in attuazione della previgente Ordinanza Regionale n. 539 del 3 maggio 2020, con Ordinanza Sindacale n. 23 del 4 maggio 2020 sono stati attivati n. 26 mercati settimanali scoperti per i soli generi alimentari, in vista della necessità di procedere alla riapertura graduale di ulteriori mercati;

in attuazione della vigente Ordinanza Regionale n. 547 del 17 maggio 2020 con Ordinanza Sindacale n. 27 del 20 maggio 2020 è stata disposta la riapertura dei generi non alimentari in n. 14 Mercati Settimanali Scoperti e la riapertura di n. 3 ulteriori mercati settimanali scoperti; inoltre con successiva Ordinanza Sindacale n. 28 del 22



maggio 2020 è stata disposta la riapertura dei generi non alimentari in n. 12 Mercati Settimanali Scoperti e la riapertura di n. 29 ulteriori mercati settimanali scoperti

### **Dato atto che:**

le esigenze imposte dal nuovo sistema organizzativo richiedono un elevato fabbisogno di risorse da adibire al servizio di controllo degli accessi e di verifica del rispetto del divieto di assembramento delle aree mercatali, tale da non poter essere sostenuto unicamente con risorse umane o finanziarie dell'Amministrazione Comunale;

data l'urgenza di attivare tali servizi indispensabili per consentire la tempestiva riapertura dei mercati, se ne rende opportuno in questa fase l'affidamento a soggetti privati con adeguata esperienza e professionalità, avvalendosi vista l'urgenza - nelle more della conclusione di ordinaria procedura di selezione - delle procedure di selezione semplificate di cui all'Ordinanza Sindacale n.10 del 11 marzo 2020, dando atto che i costi sostenuti per tali servizi, laddove non erogati a titolo volontario dai commercianti interessati, dovranno essere ripartiti tra gli stessi;

**Ritenuto** necessario disporre la riapertura dei mercati settimanali scoperti cittadini secondo l'ordinaria programmazione, definendo le condizioni che dovranno essere rispettate in ciascun mercato settimanale scoperto, con l'individuazione di regole e criteri da osservare per l'accesso agli stessi, al fine di assicurare il rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute e della sicurezza;

**Sentite** in data 22 maggio 2020 le Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche di cui all'art. 16 comma 2 lettera l) della Legge Regionale n. 6/2010;

**Richiamate** le proprie precedenti Ordinanze relative all'adozione di provvedimenti eccezionali per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e fronteggiare la situazione emergenziale in atto, che di seguito si indicano:

- n. 10 dell'11 marzo 2020;
- n. 11 del 12 marzo 2020;
- n. 12 del 13 marzo 2020;
- n. 13 e 14 del 16 marzo 2020;
- n. 15 del 23 marzo 2020;
- n. 16 del 26 marzo 2020;



Comune di  
Milano

- n. 17 del 28 marzo 2020;
- n. 18 del 2 aprile 2020;
- n. 19 del 7 aprile 2020;
- n. 20 del 20 aprile 2020;
- n. 21 del 30 aprile 2020;
- n. 22 del 04 maggio 2020;
- n. 23 del 04 maggio 2020;
- n. 24 del 11 maggio 2020;
- n. 25 del 13 maggio 2020;
- n. 26 del 18 maggio 2020;
- n. 27 del 20 maggio 2020;
- n. 28 del 22 maggio 2020;

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

## **ORDINA**

dall'entrata in vigore della presente ordinanza e fino alla validità delle richiamate ordinanze di Regione Lombardia e loro successive modifiche e integrazioni:

1. la riapertura dei seguenti n. 33 mercati settimanali scoperti per tutte le tipologie di posteggi, alimentari e non alimentari, a partire dal giorno 28 maggio 2020 e nelle giornate di seguito indicate:

GIOVEDI': AMPERE – TRAVERSI – CALVI – CESARIANO – DE PREDIS – DI RUDINI – ORBETELLO – ROMBON – SEGNARI-ODAZIO – TONEZZA - UNGHERIA

VENERDI': BENACO – CANALETTO – CATONE – CREMA-PIACENZA – DEI GUARNERI – GRATOSOGGIO NORD – MARCO AURELIO – NEERA – PISTOIA - STRESA - ZOAGLI



SABATO: ADRIANO – ARCANGELI – ARDISSONE – ASMARA – DELLA RONDINE – DELLE BETULLE – OGLIO – PORTA NUOVA – ROGOREDO – VALVASSORI PERONI

DOMENICA: MARIO PAGANO

2. la riapertura a partire dal giorno 28 maggio 2020 delle attività commerciali dei posteggi compresi da B01 al B52 del Mercato OSOPPO del GIOVEDÌ, la cui riapertura per i restanti posteggi era già stata autorizzata con Ordinanza n. 27 del 20 maggio 2020;
3. di individuare per ciascuno dei mercati settimanali scoperti le seguenti condizioni necessarie per consentirne lo svolgimento:
  - a. definizione preventiva dell'area interessata dal mercato, con rappresentazione planimetrica indicante la distribuzione logistica dei posteggi, i varchi d'accesso e uscita;
  - b. collocazione degli accessi e delle uscite dell'area mercatale in modo da favorire, compatibilmente con la morfologia del mercato, la percorrenza in un unico senso all'interno dell'area di mercato;
  - c. individuazione di una capienza massima di clienti contemporaneamente presenti all'interno delle singole porzioni del mercato, pari al doppio nel numero di posteggi presenti, da applicarsi nei casi in cui sia necessario effettuare lo scaglionamento degli accessi in ragione della localizzazione dei mercati, delle caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, della maggiore o minore frequentazione;
  - d. obbligo di delimitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che in ciascuna porzione del mercato vi sia almeno un varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
  - e. presenza, al di fuori di ciascun varco di accesso e di uscita, di personale preposto al controllo e allo scaglionamento degli accessi;
  - f. obbligo per titolari di posteggio di rendere inaccessibili i passaggi laterali tra i banchi adiacenti attraverso il posizionamento di nastro bicolore o altri strumenti idonei, sia sul fronte delle strutture di vendita sia posteriormente



- alle stesse o a ridosso degli automezzi di supporto, in modo da impedire l'accesso alle aree di mercato per mezzo di tali passaggi;
- g. obbligo per i titolari di posteggio di ridurre l'ingombro delle strutture vendita al fine di garantire dalle altre attrezzature di vendita la distanza laterale di 1 metro e la distanza frontale di 3,50 metri;
  - h. osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro e divieto di assembramento, cui dovrà provvedersi attraverso personale appositamente dedicato oltre che attraverso il personale operante presso i singoli punti vendita;
  - i. obbligo di consentire l'accesso alle singole porzioni dell'area di mercato ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
  - j. individuazione di un "Coordinatore del personale di sorveglianza" per coordinare sul posto il personale addetto ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui all'Ordinanza Regionale n. 547/2020 e delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dal Comune;
  - k. raccomandazione alla rilevazione da parte di personale addetto, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato; inibizione all'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
  - l. rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
  - m. obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
  - n. distanziamento di almeno un metro tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
  - o. sospensione della vendita di beni usati;
  - p. posizionamento ad opera di ciascun commerciante di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;



- q. obbligo in capo ai titolari dei posteggi di pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
  - r. uso delle mascherine obbligatorio per i commercianti, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani; messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
  - s. rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra gli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
  - t. obbligo per i titolari di posteggio in caso di vendita di abbigliamento di mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
  - u. obbligo per gli operatori commerciali di mantenere in tutte le attività e le loro fasi il distanziamento interpersonale e utilizzo di mascherine in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
4. alla Direzione competente di disporre con propri provvedimenti la riduzione temporanea delle superfici in concessione ai titolari di posteggio ovvero, nei casi in cui ciò non sia sufficiente a garantire le condizioni di sicurezza, la sospensione temporanea dei posteggi che qualora mantenuti non garantirebbero il rispetto dei minimi requisiti logistici nelle aree di mercato; dando atto che ai titolari di tali posteggi potranno essere assegnati in via temporanea posteggi liberi in altri mercati;
5. alla Direzione competente di affidare il servizio di sorveglianza del mantenimento delle distanze interpersonali nelle aree di mercato e di scaglionamento degli accessi a soggetti privati con adeguata esperienza e professionalità, avvalendosi vista l'urgenza - nelle more della conclusione di ordinaria procedura di selezione - delle procedure semplificate di cui alla richiamata Ordinanza Sindacale n. 10 del 11 marzo 2020, dando atto che i costi sostenuti per tali servizi dovranno essere ripartiti tra gli stessi e ciascuna Impresa del mercato avrà l'obbligo di contribuire proporzionalmente, pena la sospensione del posteggio, al pagamento delle spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione per l'erogazione di tali servizi;



6. di confermare la sospensione dei mercati settimanali scoperti cittadini non elencati al punto 1) disposta con Ordinanza n. 10 dell'11 marzo 2020, fino all'adozione di successivo proprio provvedimento che ne autorizzi lo svolgimento nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità sopra indicate;
7. di sospendere le operazioni di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori commerciali cosiddetti spuntisti di cui all'art. 16 del Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche;
8. di autorizzare l'assegnazione ai produttori agricoli dei posteggi ad essi riservati nelle modalità previste dal Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche;
9. di dare atto che le disposizioni della presente Ordinanza si applicano, laddove compatibili, anche alle Fiere per il commercio su Aree Pubbliche organizzate dal Comune di Milano inserite nell'apposito elenco annuale;
10. di sospendere la vendita di beni usati anche nei posteggi extamercato, nelle postazioni itineranti e in ogni caso in tutte le forme di commercio su aree pubbliche;
11. la riattivazione dei divieti di sosta presso gli stalli riservati, nei giorni stabiliti, ai mercati comunali scoperti indicati al punto 1), come disposto dall'Ordinanza n. 21 del 30 aprile 2020.

### **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli, utilizzando ogni mezzo atto a comprovarne il rispetto, sulla osservanza della presente ordinanza la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge e la sospensione dell'attività dell'intero mercato.

\*\*\*\*\*

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it), ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.



Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO  
Giuseppe Sala  
(Firmato digitalmente)







**OGGETTO:** Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 – Modifica degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per prevenire episodi di assembramento a scopo di prevenzione dal contagio da COVID-19.

## IL SINDACO

**Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato fino al 31 luglio 2020, su tutto il territorio nazionale, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

### **Premesso che:**

- le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande devono esercitarsi nel rispetto delle misure di sicurezza;
- sono vietati gli assembramenti di persone, in quanto potenziale veicolo di contagio con conseguente rischio di innalzamento della curva di diffusione del virus COVID-19;

### **Rilevato che:**

- a seguito dell'apertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, comprese le attività artigianali con asporto, si sono verificati assembramenti di persone in violazione delle misure di prevenzione COVID-19 adottate a livello nazionale e regionale, sia in tema di rispetto di distanze di sicurezza, sia con riguardo all'uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine);
- nella maggior parte dei casi gli assembramenti si sono determinati in prossimità degli esercizi suddetti, nei quali è consentita la vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con conseguente consumo in loco delle stesse, sia all'interno che all'esterno;

### **Dato atto che:**

come convenuto anche in occasione del Comitato d'Ordine Pubblico e Sicurezza del 25 maggio 2020, occorre intervenire con misure atte a scoraggiare la formazione di assembramenti, in considerazione dell'esigenza di tutelare la salute pubblica, certamente esposta ad un maggiore pericolo per effetto della contestuale compresenza di un numero elevato di persone;

### **Ritenuto necessario**

nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine contrastare la diffusione del virus COVID-19, porre in essere tutte le azioni idonee ad evitare la formazione dei citati assembramenti;





Comune di  
**Milano**

**Richiamato** l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

**Visti:**

- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998;
- la Legge n. 125/2001;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 8;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge n. 35/2020;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33;
- il DPCM con allegati del 17 maggio 2020;
- l'Ordinanza Regione Lombardia con allegati del 17 maggio 2020, n.547;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche

**ORDINA**

**dalle ore 19.00 del 26 maggio 2020**

**alle ore 24.00 del 15 giugno 2020**

fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche periodiche sull'osservanza dei divieti e delle decisioni, che potranno essere assunte dal Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza,

**in tutta la città di Milano, che siano osservati i sotto indicati divieti:**

- 1. divieto di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 19.00 alle ore 07.00 da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali di asporto e distributori automatici, fatta eccezione per le medie e grandi strutture di vendita e i centri commerciali, rimanendo, invece, consentita, nel rispetto delle misure di sicurezza attualmente vigenti, la consumazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione:**
  - solo all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa;
  - e all'esterno degli stessi, nelle aree in concessione, esclusivamente con servizio al tavolo;
- 2. divieto di consumare dalle ore 19.00 alle ore 07.00 bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su area pubblica o privata ad uso pubblico compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico;**





## **ORDINA ALTRESI'**

**ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.**

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 3000,00, così come previsto dall' art. 4 comma 1° del Decreto Legge n. 19/2020 convertito in Legge n. 35/2020.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta nei limiti indicati dalla norma anzidetta.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 19.00 del 26 maggio 2020 alle ore 24.00 del 15 giugno 2020 fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche periodiche sull'osservanza dei divieti e delle decisioni, che potranno essere assunte dal Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4° della legge n. 241/1990 avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

**IL SINDACO**  
**Dott. Giuseppe Sala**  
(firmato digitalmente)





**OGGETTO:** Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale.

## **IL SINDACO**

Visti

- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- le misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. n. 126 del 17 maggio 2020, le cui disposizioni sono efficaci sino al 14 giugno 2020.

Dato atto che

- con ordinanze del Sindaco emanate ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000, n. 10 dell'11.03.2020, n. 11 del 12.03.2020, n. 14 del 16.03.2020, n. 21 del 30.04.2020 e n. 25 del 13.05.2020, sono state adottate specifiche misure volte da una parte, al contenimento della diffusione del contagio COVID-19 e, dall'altra, al mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza, alla semplificazione del rapporto con i cittadini/utenti, nonché all'agevolazione finanziaria per le attività commerciali;
- tra le misure adottate in tema di mobilità, con Ordinanza n. 10 dell'11 marzo 2020, è stato disposto di riconoscere, fino al termine dell'emergenza sanitaria, a favore di:



Comune di  
Milano

- a) tutte le figure sanitarie iscritte all'Ordine dei Medici, degli Infermieri e dei Farmacisti e gli operatori sanitari;
- b) tutti gli agenti della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine;
- c) gli operatori sociali riconosciuti dall'Amministrazione Comunale di Milano o dalle altre istituzioni preposte che agiscono nel settore dell'assistenza socio sanitaria sul territorio della città di Milano, indicati dalla competente Area del Comune di Milano;
- d) dei dipendenti impiegati nei servizi essenziali per l'assicurazione dell'ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprietà dell'Amministrazione;
- e) delle categorie di soggetti impegnati in attività connesse all'emergenza, che saranno individuate con successivi provvedimenti adottati dal competente Dirigente del Comune di Milano;

le seguenti misure temporanee:

- esenzione dal pagamento della somma giornaliera prevista per l'accesso all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni "Area C" di cui alla D.G.C. n. 588/2013 e s.m.i. derogando al punto 3 dell'ordinanza n. 693/2019 dell'Area Pianificazione e Programmazione Mobilità;
  - la sosta libera e gratuita negli spazi di sosta riservati ai residenti e negli spazi di sosta a pagamento su tutto il territorio cittadino.
- con Ordinanza n. 21 del 30 aprile 2020, è stato disposto, sino alla data del 31 maggio 2020:
- di sospendere le discipline della ZTL "Area B" e della ZTL "Area C";
  - di autorizzare la sosta libera e gratuita negli spazi di sosta riservati ai residenti (cosiddette strisce gialle) e negli spazi di sosta a pagamento (cosiddette strisce blu) su tutto il territorio cittadino;
  - la sospensione delle discipline che regolano i divieti di accesso e circolazione nelle Zone a Traffico Limitato istituite all'interno della città di Milano;
  - di derogare dal divieto di accesso e circolazione nelle Aree Pedonali, istituite all'interno della città di Milano, i veicoli utilizzati per fronteggiare la situazione emergenziale, compresi i veicoli utilizzati per il trasporto e consegna di cose, sulla scorta di documentazione comprovante la necessità e inderogabilità dello spostamento legato alla situazione emergenziale;
  - di sospendere nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali le modalità di controllo a distanza degli accessi e di posizionare in modalità di accesso libero eventuali dissuasori mobili presenti.



- con Ordinanza n. 25 del 13 maggio 2020, è stata disposta la sospensione sino alla data del 17 maggio 2020:
  - delle discipline che regolano i divieti di accesso e circolazione nelle corsie e strade riservate al trasporto pubblico istituite all'interno della città di Milano;
  - delle modalità di controllo a distanza degli accessi nelle corsie riservate.

#### Rilevato che

- con il citato decreto è iniziata una fase caratterizzata dal riavvio di numerose attività che ha generato, necessariamente, spostamenti individuali condotti con mezzi privati;
- è necessario individuare, in tema di mobilità, una serie di misure funzionali a fronteggiare contestualmente sia l'emergenza sanitaria, tenendo conto dell'esigenza di garantire idoneo distanziamento sui mezzi pubblici e l'uso del mezzo privato laddove necessario, sia le criticità derivanti dal conseguente incremento del traffico, in termini ambientali e di congestione, ripristinando quindi le opportune discipline viabilistiche in grado di attenuare le criticità derivanti dall'attuale situazione sopra descritta.

#### Considerato che

- in tema di circolazione nelle ZTL e Aree Pedonali si ritiene opportuno:
  - prorogare la sospensione della disciplina della ZTL "Area B", in relazione al fatto che questa rappresenta la quasi totalità del territorio cittadino. Ciò consentirà, temporaneamente, gli spostamenti su maggiori distanze da parte di coloro che sono necessitati a muoversi con mezzo privato, la cui scelta è, attualmente, da valutare correlatamente alle criticità di cui sopra legate alla ridotta capacità del trasporto pubblico, soprattutto extra urbano, a causa del distanziamento da assicurare sugli stessi mezzi. Il ripristino della disciplina avverrà con successivo provvedimento che terrà conto del monitoraggio della congestione, della capacità del trasporto pubblico e dell'evolversi della situazione epidemiologica;
  - prorogare la sospensione della disciplina della ZTL "Area C" sino al 14 giugno 2020 compreso. Tale disciplina, infatti, regola gli accessi, sia dal punto di vista ambientale che della congestione, all'interno della Cerchia dei Bastioni che rappresenta la zona centrale della città con presenza di numerosi attrattori di traffico. Il riavvio della disciplina è pertanto necessario



Comune di  
Milano

e al tempo stesso sostenibile, essendo un'area caratterizzata da minori distanze e con presenza di un'ampia offerta di mobilità alternativa in grado di garantire spostamenti individuali in sicurezza. Il termine del 14 giugno 2020 è funzionale al ripristino dei sistemi di gestione della medesima disciplina, oltre che a garantire un'adeguata comunicazione;

- prorogare la sospensione, sino al 2 giugno 2020 compreso, delle discipline che regolano i divieti di accesso e circolazione nelle Zone a Traffico Limitato istituite all'interno della città di Milano, in modo che a partire dal 3 giugno 2020 vengano ripristinate le rispettive discipline di accesso. Entro tale termine saranno quindi ripristinati i sistemi di gestione e controllo delle medesime. Al tempo stesso si ritiene opportuno che fino al termine dell'emergenza sanitaria, siano derogati dal divieto di accesso nelle suddette Zone a Traffico Limitato i veicoli utilizzati da figure sanitarie (medici, infermieri, farmacisti, operatori sanitari) e di altre categorie impegnate nelle attività di gestione dell'emergenza, come individuate con la citata Ordinanza n. 10 dell'11 marzo 2020, secondo le modalità indicate nei provvedimenti attuativi. Tale deroga non è valida per la sola ZTL "Area C" il cui accesso è subordinato al rispetto di requisiti ambientali; mentre per le stesse figure resta l'esenzione, fino al termine dell'emergenza sanitaria, dal pagamento della somma giornaliera di accesso all'interno della medesima ZTL come da Ordinanza n. 10 dell'11 marzo 2020;
- derogare, fino al termine dell'emergenza sanitaria, dal divieto di accesso e circolazione nelle Aree Pedonali, istituite all'interno della città di Milano, i veicoli utilizzati da operatori sanitari ed assistenziali impegnati nelle attività di gestione dell'emergenza, secondo le modalità indicate nei provvedimenti attuativi. Tale misura garantirà, in caso di necessità legate all'emergenza sanitaria in corso, maggiore accessibilità presso le residenze situate all'interno di aree pedonali;
- prorogare di conseguenza la sospensione, sino al 2 giugno 2020 compreso, nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali delle modalità di controllo a distanza degli accessi e di posizionare in modalità di accesso libero eventuali dissuasori mobili presenti;



- in tema di sosta si ritiene opportuno:

- prorogare l'autorizzazione, sino al 14 giugno 2020 compreso, della sosta libera e gratuita negli spazi di sosta riservati ai residenti (cosiddette strisce gialle) e negli spazi di sosta a pagamento (cosiddette strisce blu) su tutto il territorio cittadino;
- successivamente, a decorrere dalla data del 15 giugno 2020, autorizzare la sosta libera e gratuita negli spazi di sosta riservati ai residenti (cosiddette strisce gialle) e negli spazi di sosta a pagamento (cosiddette strisce blu) esclusivamente negli Ambiti 8, 25, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 42, 43, regolamentati all'interno del territorio cittadino. Tale misura, con riferimento agli ambiti di sosta sopra indicati, si ritiene opportuna al fine di garantire maggiore accessibilità in aree territoriali caratterizzate, vista l'attuale capacità del trasporto pubblico, soprattutto extra urbano, da una domanda di sosta che, a differenza degli altri ambiti, deriva da esigenze meritevoli di maggiore attenzione. Tali ambiti costituiscono, infatti, zone in cui si perfeziona lo scambio tra trasporto privato e le diverse forme di offerta di trasporto pubblico e in sharing. Tale misura sarà in vigore sino all'adozione di successivo provvedimento che terrà conto del monitoraggio della congestione, della capacità del trasporto pubblico e dell'evolversi della situazione epidemiologica.

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Per le motivazioni sopra indicate;

## **ORDINA**

- 1) di prorogare la sospensione della disciplina della ZTL "Area B", sino all'adozione di nuovo provvedimento come indicato nelle premesse;
- 2) di prorogare la sospensione, sino al 14 giugno 2020 compreso, della disciplina della ZTL "Area C";
- 3) di prorogare la sospensione, sino al 2 giugno 2020 compreso, delle discipline che regolano i divieti di accesso e circolazione nelle Zone a Traffico Limitato istituite all'interno della città di Milano;





- 4) di prorogare la sospensione, sino al 2 giugno 2020 compreso, nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali le modalità di controllo a distanza degli accessi e di posizionare in modalità di accesso libero eventuali dissuasori mobili presenti;
- 5) di riconoscere, fino al termine dell'emergenza sanitaria, ad integrazione dell'Ordinanza n. 10 dell'11 marzo 2020, a favore dei veicoli delle seguenti categorie:
  - a) tutte le figure sanitarie iscritte all'Ordine dei Medici, degli Infermieri e dei Farmacisti e gli operatori sanitari;
  - b) tutti gli agenti della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine;
  - c) gli operatori sociali riconosciuti dall'Amministrazione Comunale di Milano o dalle altre istituzioni preposte che agiscono nel settore dell'assistenza socio sanitaria sul territorio della città di Milano, indicati dalla competente Area del Comune di Milano;
  - d) dei dipendenti impiegati nei servizi essenziali per l'assicurazione dell'ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprietà dell'Amministrazione;
  - e) delle categorie di soggetti impegnati in attività connesse all'emergenza, che saranno individuate con successivi provvedimenti adottati dal competente Dirigente del Comune di Milano;

la deroga dal divieto di accesso e circolazione nelle Zone a Traffico Limitato, istituite all'interno della città di Milano, secondo le modalità indicate nei provvedimenti attuativi, ad esclusione della ZTL "Area C" per la quale è prevista, a favore delle medesime figure, la sola esenzione dal pagamento della somma giornaliera di accesso come da suddetta Ordinanza n. 10 dell'11 marzo 2020;

- 6) di prorogare la deroga, fino al termine dell'emergenza sanitaria, dal divieto di accesso e circolazione nelle Aree Pedonali, istituite all'interno della città di Milano, i veicoli utilizzati da operatori sanitari ed assistenziali impegnati nelle attività di gestione dell'emergenza, secondo le modalità indicate nei provvedimenti attuativi;
- 7) di prorogare l'autorizzazione, sino al 14 giugno 2020 compreso, la sosta libera e gratuita negli spazi di sosta riservati ai residenti (cosiddette strisce gialle) e negli spazi di sosta a pagamento (cosiddette strisce blu) su tutto il territorio cittadino;
- 8) di prorogare l'autorizzazione, sino all'adozione di nuovo provvedimento come indicato nelle premesse, la sosta libera e gratuita negli spazi di sosta riservati ai residenti (cosiddette strisce gialle) e negli spazi di sosta a pagamento (cosiddette strisce blu) negli Ambiti 8, 25, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 42, 43, regolamentati all'interno del territorio cittadino.



## **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli, utilizzando ogni mezzo atto a comprovarne il rispetto, sulla osservanza della presente ordinanza la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

\*\*\*\*\*

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it), ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO  
Giuseppe Sala  
(firmata digitalmente)





Comune di  
Milano

**OGGETTO: Revoca Ordinanza contingibile ed urgente n. 30/2020 del 26/05/2020 prot. 0184800 - Modifica degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per prevenire episodi di assembramento a scopo di prevenzione dal contagio coronavirus**

## IL SINDACO

**Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato fino al 31 luglio 2020 su tutto il territorio nazionale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 30/2020 adottata ai sensi dell'articolo n. 50 comma 5° del D.lgs. n. 267/2000 con la quale è stato disposto dalle ore 19:00 alle 07:00 per il periodo dal 26 maggio 2020 al 15 giugno 2020 il divieto per tutti gli esercizi commerciali e pubblici esercizi, fatta eccezione per le medie e le grandi strutture di vendita e i centri commerciali di vendere per asporto e di consumare su area pubblica o privata ad uso pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

**Riscontrato che** la cittadinanza ha acquisito una maggiore consapevolezza e responsabilità in ordine al rispetto del divieto di assembramento, all'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione individuali (mascherine) ed in genere all'osservanza delle misure igienico-sanitarie dettate dai vigenti Decreti Legge, dai DPCM, dalle linee guida e dalle Ordinanze Regionali e Comunali, così come risultante dalla relazione redatta dalla Polizia Locale in data 03/06/2020 ;

**Riscontrato che** la maggior parte di cittadini spontaneamente evita il formarsi di assembramenti osservando la distanza interpersonale e l'uso dei dispositivi di protezione individuale quindi dimostrando una maggiore consapevolezza che la contestuale presenza di più persone in un determinato contesto urbano aumenta il rischio del diffondersi del virus Covid-19;

**Dato atto che** i gestori degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi si sono attivati nel fare osservare la distanza interpersonale e le altre misure di sicurezza di cui agli Allegati del DPCM del 17 maggio 2020 specie quelle contenute nell'Allegato n. 17 "Ristorazione e commercio al dettaglio" onde evitare il formarsi di assembramenti all'interno e all'esterno dei loro locali; infatti da sopralluoghi effettuati dagli uffici della Polizia Locale è risultato che solo a n. 8 esercenti sono stati erogate sanzioni, così come risultante dalla relazione depositata in atti e sopra richiamata;

**Considerato che** a decorrere dal 3 giugno 2020 a livello governativo secondo l'andamento della curva di diffusione del virus Covid-19 non sono state adottate misure limitative agli spostamenti interregionali anche limitatamente a specifiche aree del territorio nazionale;

**Ritenuto che** per i motivi sopra esposti nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza di dover procedere alla revoca della propria Ordinanza n. 30/2020, essendo cessate le motivazioni per la sua adozione;

### Visti:

- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998;





Comune di  
**Milano**

- la Legge n. 125/2001;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 8;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge n. 35/2020;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33;
- il DPCM con allegati del 17 maggio 2020;
- l'Ordinanza Regione Lombardia con allegati del 17 maggio 2020, n.547;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche

### **REVOCA CON EFFETTO IMMEDIATO**

per le motivazioni sopra descritte , informato il Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza, l'Ordinanza n. 30/2020 .

Rimane salva l'adozione di eventuali e successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus Covid-19, delle verifiche periodiche sull'osservanza dei divieti e di eventuali nuove decisioni che potranno essere assunte dal Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4° della legge n. 241/1990 avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

**IL SINDACO**  
**Dott. Giuseppe Sala**  
**(Firmato digitalmente)**





OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale. Riapertura di n. 3 Mercati Settimanali Scoperti, individuazione di regole e criteri da osservare per l'accesso ai mercati nel rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute.

## IL SINDACO

### Visti

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;



- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell' 11 marzo 2020;
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*»;



- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
- il Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 recante “*Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale*”;
- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- l’ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente ad oggetto “*Interventi necessari a fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali*”;

**Visti, altresì:**

- l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 555 del 29 maggio 2020;
- l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020;
- l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 3 maggio 2020;



- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 537 del 30 aprile 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 532 del 24 aprile 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 521 del 6 aprile 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 517 del 23 marzo 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020;
- Il Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Milano Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 04.03.2013;
- Il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.02.2000;
- La Legge Regionale 6/2010 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;

### **Premesso che:**

con Ordinanza di Regione Lombardia n. 555 del 29 maggio 2020 avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza Epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità Pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al punto 1.2 “Attività commerciali, artigianali e di servizi”* si è stabilito che le attività di Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, posteggi isolati e attività in forma itinerante) sono svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell'allegato 1.

L'allegato 1 alla sopra citata Ordinanza *“Nuovo coronavirus sars-cov-2 - linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive”* nella scheda tecnica commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e operatori su posteggi isolati e in forma itinerante) riporta quanto segue:

Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere con esclusione delle sagre), la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono assicurare:

- la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli





utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;

- il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti,
- informazione per garantire il distanziamento dei clienti: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale. In ogni caso dovrà essere garantita la distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro;
- individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
- ove ne ricorra l'opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

### **Misure a carico del titolare di posteggio**

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.



Agli operatori con posteggio isolato ed agli operatori con autorizzazione all'esercizio in forma itinerante si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del presente paragrafo.

### **Dato atto che:**

nel contesto della Città di Milano le attività di commercio su aree pubbliche si contraddistinguono per l'elevata complessità, contando la presenza di ben 94 mercati settimanali scoperti, con oltre 10.000 posteggi collocati prevalentemente su aree stradali non attrezzate e non recintate, inserite in contesti territoriali caratterizzati da alta densità abitativa e dalla presenza di numerosi servizi pubblici e privati;

tale complessità, accompagnata dalla necessità di allestire le aree mercatali nonché le indispensabili funzioni di presidio e controllo da parte dell'Ente, ha imposto l'adozione di un approccio alla ripartenza di tipo graduale;

a tal fine, in attuazione dell'Ordinanza Regionale n. 539 del 3 maggio 2020, con Ordinanza Sindacale n. 23 del 4 maggio 2020 sono stati attivati n. 26 mercati settimanali scoperti per i soli generi alimentari; in attuazione dell'Ordinanza Regionale n. 547 del 17 maggio 2020 con Ordinanza Sindacale n. 27 del 20 maggio 2020 è stata disposta la riapertura dei generi non alimentari in n. 14 Mercati Settimanali Scoperti e la riapertura di n. 3 ulteriori mercati settimanali scoperti; con Ordinanza Sindacale n. 28 del 22 maggio 2020 è stata disposta la riapertura dei generi non alimentari in n. 12 Mercati Settimanali Scoperti e la riapertura di n. 29 ulteriori mercati settimanali scoperti; con Ordinanza Sindacale n. 29 del 25 maggio 2020 è stata disposta la riapertura di n. 33 mercati settimanali scoperti;

### **Dato atto che:**

le esigenze imposte dal nuovo sistema organizzativo hanno richiesto un elevato fabbisogno di risorse da adibire al servizio di controllo degli accessi e di verifica del rispetto del divieto di assembramento delle aree mercatali, tale da non poter essere sostenuto unicamente con risorse umane o finanziarie dell'Amministrazione Comunale;

data l'urgenza di attivare tali servizi indispensabili per consentire la tempestiva riapertura dei mercati, si è reso opportuno in questa fase l'affidamento a soggetti privati



con adeguata esperienza e professionalità, avvalendosi vista l'urgenza - nelle more della conclusione di ordinaria procedura di selezione - delle procedure di selezione semplificate di cui all'Ordinanza Sindacale n.10 del 11 marzo 2020, dando atto che i costi sostenuti per tali servizi, laddove non erogati a titolo volontario dai commercianti interessati, dovranno essere ripartiti tra gli stessi;

**Ritenuto** necessario disporre la riapertura dei mercati settimanali scoperti cittadini secondo l'ordinaria programmazione, definendo le condizioni che dovranno essere rispettate in ciascun mercato settimanale scoperto, con l'individuazione di regole e criteri da osservare per l'accesso agli stessi, al fine di assicurare il rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute e della sicurezza;

**Sentite** in data 1 giugno 2020 le Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche di cui all'art. 16 comma 2 lettera l) della Legge Regionale n. 6/2010;

**Richiamate** le proprie precedenti Ordinanze relative all'adozione di provvedimenti eccezionali per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e fronteggiare la situazione emergenziale in atto, che di seguito si indicano:

- n. 10 dell'11 marzo 2020;
- n. 11 del 12 marzo 2020;
- n. 12 del 13 marzo 2020;
- n. 13 e 14 del 16 marzo 2020;
- n. 15 del 23 marzo 2020;
- n. 16 del 26 marzo 2020;
- n. 17 del 28 marzo 2020;
- n. 18 del 2 aprile 2020;
- n. 19 del 7 aprile 2020;
- n. 20 del 20 aprile 2020;
- n. 21 del 30 aprile 2020;
- n. 22 del 04 maggio 2020;
- n. 23 del 04 maggio 2020;
- n. 24 del 11 maggio 2020;
- n. 25 del 13 maggio 2020;
- n. 26 del 18 maggio 2020;
- n. 27 del 20 maggio 2020;



- n. 28 del 22 maggio 2020;
- n. 29 del 25 maggio 2020;
- n. 30 del 26 maggio 2020;
- n. 31 del 29 maggio 2020;

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

## **ORDINA**

1. la riapertura dei seguenti n. 3 mercati settimanali scoperti per tutte le tipologie di posteggi, alimentari e non alimentari, a partire dal giorno 6 giugno 2020 e nelle giornate di seguito indicate:

SABATO: RIPA DI PORTA TICINESE (Fiera di Sinigallia)

DOMENICA: VITTORINI

MARTEDI': VASARI

2. di individuare per ciascuno dei mercati settimanali scoperti cittadini le seguenti condizioni necessarie per consentirne lo svolgimento:
  - a. definizione preventiva dell'area interessata dal mercato, con rappresentazione planimetrica indicante la distribuzione logistica dei posteggi e segnatura a terra degli ingombri dei posteggi stessi;
  - b. osservanza in tutte le attività e nelle loro fasi della distanza interpersonale di almeno un metro ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale, dando atto che tale aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
  - c. obbligo per i titolari di posteggio di allestire le strutture vendita al fine di garantire dalle altre attrezzature di vendita la distanza laterale di 1 metro e la distanza frontale di 3,50 metri;



- d. destinazione del suolo prospiciente l'occupazione frontale di ciascun posteggio, per la profondità di un metro, quale area di rispetto in cui deve essere limitata la concentrazione massima di clienti compresenti, con l'obbligo per ciascun titolare di posteggio di favorire in tale area il rispetto del distanziamento interpersonale di un metro tra i clienti, anche attraverso il posizionamento di segnaletica orizzontale o verticale o altri strumenti idonei;
  - e. posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
  - f. obbligo di utilizzo di mascherina a copertura di naso e bocca da parte degli operatori commerciali del mercato e dei clienti; per i commercianti l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
  - g. obbligo in capo ai titolari dei posteggi di pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
  - h. obbligo per i commercianti di mettere a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
  - i. rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori del mercato anche nelle operazioni di carico e scarico;
  - j. in caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, obbligo per i titolari di posteggio di mettere a disposizione della clientela guanti monouso prima della manipolazione della merce;
3. alla Direzione competente, sentita la Commissione per il Commercio su Aree Pubbliche istituita ai sensi della Legge Regionale n. 6/2010 di disporre con propri e separati provvedimenti:
- a. la riduzione temporanea delle superfici in concessione ai titolari di posteggio ovvero, nei casi in cui ciò non sia sufficiente a garantire le condizioni di sicurezza, la sospensione temporanea dei posteggi, compresi quelli vacanti, che qualora mantenuti non garantirebbero il rispetto dei minimi requisiti logistici nelle aree di mercato; dando atto che ai titolari di tali posteggi potranno essere assegnati in via temporanea posteggi liberi in altri mercati; ove necessario e possibile, dovranno altresì essere avviate le procedure per disporre l'ampliamento delle aree mercatali;



Comune di  
Milano

- b. la temporanea e progressiva prosecuzione, nei mercati con maggiore affluenza, del servizio di sorveglianza del mantenimento delle distanze interpersonali nonché l'eventuale delimitazione delle aree di mercato con transenne o nastri con contestuale scaglionamento degli accessi nelle modalità descritte con le Ordinanze Sindacali n. 28 e 29, fino a quando tali misure si renderanno opportune per favorire il miglior svolgimento dei mercati, dando atto che i servizi di sorveglianza saranno affidati a soggetti privati con adeguata esperienza e professionalità e i costi sostenuti dovranno essere ripartiti tra i titolari dei posteggi; ciascuna Impresa del mercato avrà l'obbligo di contribuire proporzionalmente, pena la sospensione del posteggio, al pagamento delle spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione per l'erogazione di tali servizi;
  - c. le modalità di graduale riavvio delle procedure di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori commerciali cosiddetti spuntisti di cui all'art. 16 del Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche, assicurando che tali assegnazioni avvengano in modo da non ostacolare il regolare svolgimento delle attività del mercato;
  - d. le modalità di vendita di merci usate, dando atto che la vendita di beni usati - con particolare riferimento ai capi di abbigliamento e alle calzature - sia di norma consentita a condizione che venga prodotta documentazione idonea ad accertarne la tracciabilità e la provenienza, nonché ad attestarne l'avvenuta pulizia e disinfezione prima che i beni siano posti in vendita;
4. di autorizzare l'assegnazione ai produttori agricoli dei posteggi ad essi riservati nelle modalità previste dal Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche;
  5. di dare atto che le disposizioni della presente Ordinanza si applicano, laddove compatibili, anche alle Fiere per il commercio su Aree Pubbliche organizzate dal Comune di Milano inserite nell'apposito elenco annuale ed ai mercati scoperti per la vendita diretta da parte degli agricoltori dei propri prodotti;
  6. la riattivazione dei divieti di sosta presso gli stalli riservati, nei giorni stabiliti, ai mercati comunali scoperti indicati al punto 1), come disposto dall'Ordinanza n. 21 del 30 aprile 2020.



## **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli, utilizzando ogni mezzo atto a comprovarne il rispetto, sulla osservanza della presente ordinanza la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge e la sospensione dell'attività dell'intero mercato.

\*\*\*\*\*

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it), ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni e continuerà a produrre effetto, fatte salve successive e diverse ordinanze di Regione Lombardia, alla cui attuazione provvederanno con propri provvedimenti i Dirigenti competenti del Comune di Milano.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
(Firmato digitalmente)





Comune di  
Milano

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50  
COMMA 5 DEL D.LGS. n. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI ULTERIORI  
MISURE ECCEZIONALI VOLTE A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE  
DALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS (COVID-19) CON RIFERIMENTO ALLA  
GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI.**

**IL SINDACO**

**VISTI**

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull' intero territorio nazionale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e







Comune di  
Milano

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- il Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2020 recante “Modifiche al Dpcm 17 maggio 2020”;
- l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente per oggetto “Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali”;
- l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 10/2020 Pg. 129135/2020 del 11/3/2020 “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e al mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza, alla semplificazione del rapporto cittadini/utenti, nonché all'agevolazione finanziaria per le attività commerciali”;
- l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 12/2020 Pg. 0131166/2020 del 13/3/2020 “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini”;





Comune di  
Milano

- l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 16/2020, Pg. 0149415, del 26/3/2020 "Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 con riferimento alla gestione dei servizi funebri e al servizio del crematorio di Lambrate";
- l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 18/2020, Pg. 0140212, del 2/4/2020 "Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 con riferimento alla gestione del crematorio di Lambrate";
- l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 20/2020, Pg. 0136843, del 20/4/2020 "Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 con riferimento alla gestione dei servizi funebri e del Crematorio di Lambrate";
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 655 del 25/3/2020, all'articolo 4, comma 2, si introducono misure finalizzate a superare la criticità dovute al crescente numero dei decessi e all'accumulo straordinario di feretri con conseguente saturazione e dei cimiteri e degli impianti di cremazione, che autorizza i comuni ad eseguire l'inumazione qualora non sia possibile la cremazione dei feretri;
- l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 22/2020, Pg. 0136843, del 20/4/2020 "Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 con riferimento alla gestione dei servizi cimiteriali";
- il Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali, approvato con deliberazione n. 1 del Consiglio Comunale in data 19/1/2015;

#### **RILEVATO** che

- con propria Ordinanza n. 12 - Pg. 0131166/2020 del 13/3/2020 - è stata tra l'altro ordinata, in caso di mancate disposizione dei familiari per il seppellimento dei defunti, l'applicazione dell'art. 3, comma 4, del Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali, riducendo il termine ivi previsto a cinque giorni dal decesso;
- la suddetta misura era motivata dalla necessità di agevolare l'effettuazione tempestiva dei servizi funebri onde prevenire fenomeni di saturazione delle camere mortuarie ospedaliere e del civico obitorio a causa dell'elevato tasso di mortalità provocato dalla pandemia COVID-19;

#### **CONSIDERATO** che

- a partire dallo scorso mese di maggio, il tasso di mortalità giornaliero a Milano è tornato a livelli ordinari pre-COVID-19, stabilizzandosi a circa 45-50 decessi/giorno;
- è quindi superata la motivazione che aveva reso necessaria la misura introdotta con l'Ordinanza n. 12 - Pg. 0131166/2020 del 13/3/2020, di riduzione a cinque giorni del termine previsto dall'articolo 3, comma 4, del Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali (terzo punto del dispositivo dell'Ordinanza);

#### **RITENUTO** pertanto

- di ripristinare le modalità e tempistica ordinarie previste dal Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali per l'esecuzione di servizi funebri d'ufficio in assenza di disposizione dei familiari per il seppellimento dei defunti;





Comune di  
Milano

- di revocare conseguentemente il punto 3 del dispositivo dell'Ordinanza n. 12 - Pg. 0131166/2020 del 13/3/2020;

### **ORDINA**

di revocare il punto 3 del dispositivo dell'Ordinanza n. 12 - Pg. 0131166/2020 del 13/3/2020, essendo quindi ripristinate le modalità e tempistica ordinarie previste dal Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali per l'esecuzione di servizi funebri d'ufficio in assenza di disposizione dei familiari per il seppellimento dei defunti.

### **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

\*\*\*\*\*

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it), ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**IL SINDACO**

Giuseppe Sala

(firmato digitalmente)





**COMUNE DI MILANO**  
**AREA RISORSE IDRICHE E IGIENE AMBIENTALE**

**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA LOTTA CONTRO LA AEADES  
ALBOPICTUS “ZANZARA TIGRE” E LE ALTRE SPECIE DI ZANZARE**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che il Comune di Milano esegue trattamenti larvicidi e adulticidi sulle aree pubbliche di competenza, finalizzati al contenimento delle popolazioni di zanzare;

**CONSIDERATO** che la “*Aedes albopictus*” (zanzara tigre) può causare problemi di carattere sanitario per la sua capacità di trasmettere agenti patogeni responsabili di malattie infettive e la sua proliferazione è favorita dalla presenza di piccole raccolte d’acqua stagnante e che, in analogia a quanto già messo in atto, i recenti focolai di febbre da virus Zika, malattia trasmessa da zanzare del genere *Aedes*, confermano la necessità di incrementare una campagna di informazione e di comunicazione sia per il contenimento della presenza di zanzare che per la promozione di azioni di prevenzione individuale;

**PRESO ATTO** che la Lombardia, per quanto riguarda la sorveglianza entomologica, è considerata AREA B (ai sensi della Circolare del Ministero della Salute, con nota del 15 giugno 2011 prot. n°14381 e del 19 giugno 2014 prot n°H1-22155 “Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento alla Chikungunya, Dengue e West Nile Disease – 2011-2014”) ovvero territorio in cui è presente il vettore e in cui si sono verificati casi di Chikungunya e Dengue, con la conseguente necessità di provvedere alla regolamentazione e all’imposizione di prescrizioni idonee a evitare l’eventuale insorgere del fenomeno;

**VISTA** la circolare del Ministero della Salute prot 20115 del 16.06.2015 avente per oggetto: “Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia” e la circolare prot. 4776 del 19.02.2016 avente per oggetto “Aggiornamento su Infezione/Malattia da Virus Zika (MVZ)”, oltre la n. 20957 del 10/07/2017 “Piano Nazionale di Sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (*Aedes* sp)” e seguenti;

**VISTA** le note prot. n°87032 del 30/05/2019 e n° 58532 del 30/04/2020 inviate da ATS ai Sindaci dei Comuni dell’ATS Città Metropolitana di Milano aventi per oggetto “Disinfestazione da zanzare, prevenzione e controllo” e “Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori”.

**RICHIAMATA** la nota del Ministero della Salute, prot. n. 10381 del 05.04.2019 ad oggetto “Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2019” e quelle della Regione Lombardia prot. n. G1.2019.12549 del 25.03.2019 e G1.2019.0015119 del 17.04.2019 oltre a quella riferita al Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (P.N.A.) 2020-2025 prot.n°2020.0016614 del 11/04/2020;

**CONSIDERATO** che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico, riguardanti la sorveglianza e il controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, Dengue e Malattia da Virus Zika, le azioni principali, per prevenire queste malattie, sono quelle volte a realizzare la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare. Pertanto è



necessario attivare la lotta alle zanzare, principalmente rimuovendo i focolai larvali con adeguati trattamenti larvicidi;

**RITENUTO** altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, nel caso in cui si manifestino situazioni d'infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà, in accordo con ATS della Città Metropolitana di Milano, ad assumere ordinanze contingibili e urgenti che potranno ingiungere l'esecuzione d'idonei trattamenti disinfestanti anche in aree di ragione privata.

#### **VISTI**

- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- gli articoli 1.4.9, 1.4.10, 1.4.13, 1.4.15 del Regolamento Locale d'Igiene e in particolare l'art.1.4.16 "Oneri del Proprietario";

### **ORDINA**

#### **A tutta la cittadinanza:**

- di non abbandonare e/o depositare oggetti e contenitori (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso); provvedendo altresì a svuotare periodicamente ove possibile i contenitori di uso comune ( abbeveratoi per animali, sottovasi etc ) allo scopo di evitare l'accumularsi di acqua
- di coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne, vasche, serbatoi);
- di cambiare settimanalmente l'acqua nei portafiori dei cimiteri. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.
- Inserire della sabbia umida nei vasi floreali e nei portafiori non utilizzati nei cimiteri;

#### **A tutti i condomini e ai proprietari o detentori d'immobili e edifici:**

- di procedere alla disinfestazione preventiva larvicida, nei tombini, nelle griglie di scarico e nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti nei giardini, cortili e aree esterne di pertinenza, programmando cicli periodici di trattamento a partire dalla stagione primaverile sino alla fine di ottobre;
- di procedere alla disinfestazione adulticida nelle aree verdi di pertinenza, in presenza di manifeste condizioni d'infestazione. Dovrà essere mirata ai luoghi di sosta delle zanzare adulte (siepi, cespugli, aree ombrose, vegetazione a basso fusto) ed eseguita con attrezzature idonee a minimizzare la deriva aerea delle soluzioni utilizzate non superando i 3/4 metri di altezza. L'etichetta dei formulati insetticidi utilizzati dovrà prevedere la specifica dell'impiego sulla vegetazione;
- di provvedere al taglio periodico dell'erba nelle aree verdi di pertinenza;
- di rimuovere le foglie e liberare le grondaie intasate degli edifici;
- di svuotare regolarmente le vaschette di condensa degli impianti di condizionamento;
- di introdurre pesci autoctoni predatori di larve di zanzare (pesci rossi, carpe ecc.) nelle fontane e negli specchi d'acqua dei giardini è vietata l'immissione del genere ittico alloctono delle Gambusie perché causa interferenze negli equilibri degli ecosistemi ecologici minacciando la sopravvivenza delle specie native;
- di eseguire cicli di trattamenti adulticida contro le zanzare svernanti in ambito residenziale e nei locali confinati comuni (caldaia, solai, vani ascensore, camere d'ispezione della rete fognaria, vespai, cantine, depositi, magazzini e spazi simili), consistenti in 1 ciclo di due interventi disinfestanti successivi, temporalmente distanziati tra loro di 15/20 gg., uno nel periodo autunnale l'altro in primavera. Detti interventi, dovranno essere eseguiti, per gli spazi comuni, avvalendosi di ditte di disinfestazione autorizzate, mentre per i soli ambienti residenziali, in uso esclusivo ai singoli proprietari, attraverso l'uso delle comuni bombolette insetticide da banco in formulato spray aerosol;



**Ai proprietari o a coloro che hanno l'effettiva disponibilità di scarpate, cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse:**

- di mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte, anche temporanee e occasionali, di acqua stagnante;

**Alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento:**

- di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- di procedere alla disinfestazione larvicida preventiva e all'eventuale disinfestazione adulticida con la manifesta presenza di zanzare

**Ai responsabili dei cantieri fissi e mobili:**

- di avere particolare cura nell'eliminare tutti i ristagni d'acqua anche temporanei e occasionali;
- di coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta i contenitori d'acqua utilizzati per l'attività di cantiere (bidoni, fusti, cisterne, vasche, serbatoi).
- di procedere alla disinfestazione larvicida preventiva e all'eventuale disinfestazione adulticida, con la manifesta presenza di zanzare, delle aree interessate dall'attività a partire dalla stagione primaverile sino al mese di ottobre;

**A chi detiene, anche temporaneamente, copertoni d'auto o assimilabili:**

- di conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, di disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso;
- di stoccare, in luoghi chiusi, gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto d'acqua;
- di provvedere alla disinfestazione degli pneumatici privi di copertura con cadenza periodica, a partire dalla stagione primaverile e sino al mese di ottobre

**A chi conduce impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani:**

- di procedere a una costante e programmata disinfestazione larvicida preventiva, l'eventuale disinfestazione adulticida con la manifesta presenza di zanzare, delle superfici interessate da dette attività, a partire dalla stagione primaverile sino al mese di ottobre;
- di coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, fusti, annaffiatoi, secchi, bacinelle, cisterne, vasche, serbatoi ecc.),
- di avere cura nell'evitare la formazione di ristagni d'acqua meteorica e occasionale;

**DISPONE ALTRESI'**

Che in presenza di casi sospetti e accertati di Chikungunya/Dengue/West Nile Disease o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili privati o pubblici quali scuole, ospedali, strutture per anziani, immobili di culto e simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione di focolai larvali in aree pubbliche e private provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

**AVVISA CHE**

**La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio** e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e negli spazi riservati alle affissioni, nonché, a mezzo posta, ai soggetti destinatari del presente provvedimento quali: gli Amministratori di stabili, i gruppi di proprietari di immobili, i detentori di vaste aree di ragione privata e pubblica.



**La sanzione per l'inosservanza alle presenti norme**, prevista dall'art. 1 bis delle Norme Finali del Regolamento Locale d'Igiene, è determinata in un **minimo di Euro 150,00 e un massimo di Euro 500,00**.

L'ATS Città Metropolitana di Milano e il Corpo di Polizia Locale di Milano, nell'ambito delle rispettive competenze e in base alle disposizioni vigenti in materia, cureranno l'osservanza del presente provvedimento.

**Avverso il presente provvedimento è ammesso:**

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs. 2 Luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL SINDACO  
**Giuseppe Sala**  
(firmato digitalmente)



**OGGETTO:** Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale. Individuazione di regole e criteri da osservare per l'esercizio dell' "arte di strada" nel rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute

## **IL SINDACO**

### **Visti**

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;





- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell' 11 marzo 2020;
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure*



*urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

- il Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 recante *“Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”*;
- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/06/2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente ad oggetto *“Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali”*;



### **Visti, altresì:**

- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 566 del 12 giugno 2020;
  - l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 563 del 5 giugno 2020;
  - l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 555 del 29 maggio 2020;
  - l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020;
  - l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 3 maggio 2020;
  - l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 537 del 30 aprile 2020;
  - l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 532 del 24 aprile 2020;
  - l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 521 del 6 aprile 2020;
  - l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 517 del 23 marzo 2020;
  - l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020;
  - l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020;
- il Regolamento per la disciplina delle arti di strada approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 17 settembre 2012;

### **Premesso che:**

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Gazzetta Ufficiale n. 147 dell'11 giugno 2020) ed in particolare l'art. 1 consente lo svolgimento delle attività economiche nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione;
- con Ordinanza di Regione Lombardia n. 566 del 12 giugno 2020 avente per oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33" sono state recepite le sopracitate linee guida, con gli opportuni adattamenti al contesto e alle disposizioni specifiche per la prevenzione e il contenimento del contagio in Regione Lombardia, come da allegato n. 1 all'ordinanza;



- tra le attività economiche, produttive e ricreative previste rientrano gli “spettacoli”;

### **Dato atto che**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 17 settembre 2012 è stato adottato il Regolamento per la disciplina delle arti di strada con cui si intende valorizzare e incrementare le arti di strada, rendendo il territorio del Comune di Milano ospitale verso le stesse mediante la promozione delle attività artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo esercitate in spazi aperti al pubblico;
- il citato Regolamento prevede che l’esercizio dell’arte di strada e in particolare l’assegnazione degli spazi sono gestiti dall’Amministrazione attraverso un sistema informatizzato;
- a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 è stata sospesa la possibilità di prenotazione e autorizzazione per gli artisti di strada alla luce dei provvedimenti adottati;

### **Dato atto altresì che**

- è stato richiesto un parere a Regione Lombardia in merito all’ordinanza n. 566 sopra citata al fine di verificare che la c.d. “arte di strada” potesse essere ricondotta alle attività di “spettacolo” per cui è stata consentita la ripresa dal 15 giugno 2020;
- con comunicazione del 19 giugno 2020 Regione Lombardia ha risposto a tale richiesta confermando che la “c.d. “arte di strada” rientra tra le attività di “spettacolo” per cui è consentita la ripresa a partire dal 15 giugno 2020, naturalmente nell’osservanza delle misure di sicurezza volte ad evitare assembramenti e nel rispetto della distanza interpersonale, a garanzia della tutela della salute di cittadini e artisti”;

**Ritenuto**, quindi, necessario individuare le regole e i criteri per l’esercizio dell’ “arte di strada” al fine di assicurare il rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute e della sicurezza e di consentirne l’autorizzazione secondo quanto previsto dal citato Regolamento;





**Richiamate** le proprie precedenti Ordinanze relative all'adozione di provvedimenti eccezionali per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e fronteggiare la situazione emergenziale in atto, che di seguito si indicano:

- n. 10 dell'11 marzo 2020;
- n. 11 del 12 marzo 2020;
- n. 12 del 13 marzo 2020;
- n. 13 e 14 del 16 marzo 2020;
- n. 15 del 23 marzo 2020;
- n. 16 del 26 marzo 2020;
- n. 17 del 28 marzo 2020;
- n. 18 del 2 aprile 2020;
- n. 19 del 7 aprile 2020;
- n. 20 del 20 aprile 2020;
- n. 21 del 30 aprile 2020;
- n. 22 del 04 maggio 2020;
- n. 23 del 04 maggio 2020;
- n. 24 del 11 maggio 2020;
- n. 25 del 13 maggio 2020;
- n. 26 del 18 maggio 2020;
- n. 27 del 20 maggio 2020;
- n. 28 del 22 maggio 2020;
- n. 29 del 25 maggio 2020;
- n. 30 del 26 maggio 2020;
- n. 31 del 29 maggio 2020;
- n. 32 del 3 giugno 2020;
- n. 33 del 2 giugno 2020;
- n. 34 dell'8 giugno 2020;

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

## **ORDINA**

dall'entrata in vigore della presente ordinanza e fino alla validità delle richiamate ordinanze di Regione Lombardia e loro successive modifiche e integrazioni:



- 1) che per le “espressioni artistiche di strada” di cui all’art. 5 comma 2 del Regolamento per la disciplina delle arti di strada è fatto obbligo agli artisti:
  - a) di predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per gli spettatori di altra nazionalità;
  - b) di organizzare gli spazi della propria esibizione al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli spettatori, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;
  - c) di garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di 2 metri;
  - d) di utilizzare idonei dispositivi di protezione delle vie aeree che potranno essere tolti esclusivamente durante l’esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali;
  - e) nel caso di esibizione di gruppi, di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra gli artisti; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima dovrà essere di 1,5 metri; tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;
  - f) per gli ottoni, di munirsi di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante;
  - g) di manipolare gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena muniti di guanti;
  - h) di utilizzare costumi di scena individuali che, comunque, non potranno essere condivisi dai singoli artisti prima di essere stati igienizzati;
  
- 2) che per i “mestieri artistici di strada” di cui all’art. 5 comma 3 del Regolamento per la disciplina delle arti di strada è fatto obbligo agli artisti:
  - a) di predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità;
  - b) di organizzare gli spazi assegnati al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;
  - c) di utilizzare idonei dispositivi di protezione delle vie aeree;



- d) di verificare l'utilizzo di idonei dispositivi di protezione delle vie aeree da parte dei clienti;
- e) di mettere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani;
- f) di garantire la pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature;
- g) di utilizzare guanti o, in sostituzione, di provvedere una igienizzazione frequente delle mani;
- h) di garantire la disinfezione delle mani per gli utenti nel caso di manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

### **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli, utilizzando ogni mezzo atto a comprovarne il rispetto, sulla osservanza della presente ordinanza la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge;

\*\*\*\*\*

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it), ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**IL SINDACO**  
**Giuseppe Sala**  
(Firmato digitalmente)





## **DIFFUSIONE DELLE PIANTE DI “AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA” NEL TERRITORIO CITTADINO VIGILANZA ED INTERVENTI DI SFALCIO 2020**

### **IL SINDACO**

Rilevata la presenza nel territorio cittadino della pianta denominata *Ambrosia Artemisiifolia*, in modo particolare nelle aree verdi incolte o abbandonate, lungo le banchine stradali e gli argini dei corsi d'acqua, nelle massicciate ferroviarie e nelle terre smosse dei cantieri;

Rilevato che il polline di ambrosia è fortemente allergenico e può essere fonte di sintomatologie asmatiche con serie ripercussioni sull'apparato respiratorio;

Rilevato altresì che, provvedendo allo sfalcio delle aree infestate nei periodi antecedenti la fioritura della pianta, ossia prima della maturazione delle infiorescenze maschili che producono polline allergizzante, si può ridurre in modo significativo la diffusione del polline stesso, determinando altresì una notevole riduzione del numero di piante;

Vista la nota n. 66162 di Registro Ufficiale datata 20 maggio 2020 (in atti P.G. n. 181629 del 25 maggio 2020), con la quale la ATS Città Metropolitana di Milano, in ottemperanza all'invito di Regione Lombardia (prot. G1.2020.0019548 del 8 maggio 2020), in considerazione della rilevanza di sanità pubblica della pollinosi in questione, ha rinnovato l'invito alle Amministrazioni comunali a porre in atto tutti i provvedimenti di competenza per contribuire in modo efficace alla realizzazione delle necessarie azioni di prevenzione;

Visti i documenti di indirizzo (allegati alla suddetta nota) in cui sono indicate le misure di prevenzione e i metodi per il contenimento dell'*Ambrosia Artemisiifolia* tra cui, in particolare, la possibilità di eseguire: nelle aree urbane due sfalci, di cui il primo alla fine di luglio ed il secondo







verso la fine di agosto; nelle aree agricole, sulla base di un'attenta osservazione delle condizioni in campo, un singolo intervento nella prima metà di agosto, salvo un ulteriore intervento all'inizio di settembre qualora la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura successiva;

Valutata la necessità di adottare specifica ordinanza sindacale contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 2.2.1 del Regolamento Locale di Igiene;

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

## **ORDINA**

ai proprietari e/o conduttori di aree agricole, ai proprietari e/o concessionari di aree verdi urbane incolte e di aree industriali dismesse, ai responsabili di cantieri edili, ai responsabili dell'ANAS - Compartimento Regionale per la viabilità, ai responsabili della società Autostrade S.p.A. delle società ed enti che gestiscono le reti ferroviarie e viarie, ai proprietari/manutentori delle banchine stradali ed autostradali, nonché ai proprietari e/o concessionari di aree o porzioni di territorio con possibile presenza di vegetazione infestante, ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare, a partire dall'emanazione del presente provvedimento, sull'eventuale presenza di *Ambrosia Artemisiifolia* sulle aree di loro pertinenza ed, in caso di riscontrata presenza, eseguire interventi di manutenzione e pulizia che prevedano:

### **aree urbane**

due sfalci nei seguenti periodi, assicurando comunque la completa eliminazione delle piante con abbozzi di infiorescenza:

1° sfalcio: tra il 23 ed il 31 luglio;

2° sfalcio: tra il 17 ed il 23 agosto;

in alternativa, potrà essere utilizzata la pacciamatura, che presenta buoni risultati (anche il 100% di efficacia) su superfici limitate, oppure l'estirpamento, consigliato in letteratura in aree con poche piante di ambrosia. Per questi due sistemi di contenimento, le relative operazioni dovranno essere effettuate entro il 31 luglio;





## aree agricole

sulla base di un'attenta osservazione delle condizioni in campo, effettuare un intervento di sfalcio da effettuarsi nella prima metà di agosto ed un eventuale ulteriore intervento all'inizio di settembre, qualora la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura successiva. In alternativa potrà essere effettuato il diserbo, utilizzando diserbanti a basso impatto ambientale e scarso effetto residuale, oppure la pacciamatura, l'estirpazione, l'aratura e la discatura (erpatura con erpice a dischi), purché praticate su suoli in tempera (cioè con un ottimale tenore di umidità dei suoli).

Ribadendo che, in ogni caso, dovrà essere assicurata comunque la completa eliminazione delle piante con abbozzi di infiorescenza,

## INVITA

la cittadinanza a:

- eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, etc.) di propria pertinenza;
- curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, etc. che, agendo da antagonisti, impediscono lo sviluppo di *Ambrosia Artemisiifolia*.

Si avverte che in caso di inadempienza si procederà, previa diffida e senza pregiudizio per l'azione penale per i reati accertati, all'esecuzione d'ufficio delle opere ordinate, con successiva azione di rivalsa sui soggetti obbligati per il recupero delle spese sostenute, secondo le modalità in uso.

La sanzione per l'inosservanza alla presente ordinanza, come previsto dall'art. 1-bis delle norme finali del Regolamento Locale d'Igiene, è determinata sino al limite massimo di € 500,00.





La presente ordinanza viene pubblicata nelle forme di rito.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010 e s.m.i. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

## **IL SINDACO**

**Giuseppe Sala**

*(Firmato digitalmente)*

